

FRANCESCO GASPAROLO

**NOTIZIE STORICHE  
SUL REGIME COMUNALE DI ALESSANDRIA  
DALLA SUA ORIGINE**

Tratto da

**RIVISTA DI STORIA ARTE ARCHEOLOGIA  
PER  
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI**

ALESSANDRIA  
SOCIETA' DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA  
ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI

(anno 1931 – quaderni 1/2 – pp. 63/156)

# Notizie Storiche

## sul regime comunale di Alessandria

### dalla sua origine

---

Nostro scopo è di esporre la storia delle vicende che il governo di Alessandria ebbe nei secoli della sua vita, dall'origine fino al Risorgimento italiano.

Già prima di noi il Prof. Amilcare Bozzola, primo editore degli annali del Ghilini, che cominciarono a veder la luce nel 1903 coi tipi di G. M. Piccone corredati di note (1), promise di trattare, in apposita appendice della edizione assunta, l'argomento del reggimento municipale d'Alessandria (2). Egli però venne a morte a metà dell'opera, ed il suo continuatore Prof. Giovanni Jachino, volendo in qualche modo mantener la promessa, si accontentò di condensare in una nota i mutamenti subiti dall'amministrazione comunale della città d'Alessandria (3).

Valendoci ora di quanto è stato scritto, ed insieme del risultato di nostre ricerche personali, tratteremo della storia del regime comunale alessandrino attraverso i secoli.

---

(1) I, 196, n. 181.

(2) La promessa venne confermata colla nota 150 della pag. 252, vol. II, all'anno 1559: « Riepilogherò in ultimo le varie mutazioni avvenute nell'amministrazione comunale di Alessandria negli anni 1228, 1281, 1559, 1589, 1609, 1651 ». Cfr. pure vol. I, pag. 288 n. 289, all'a. 1300.

(3) IV, 213, n. 120

\* \* \*

Famiglie del Comune e del Popolo.

Non possiamo conoscere con precisione quale fosse il reggimento di Alessandria nel periodo delle origini. Crediamo però che un mezzo adeguato per formarsene almeno un'idea sarebbe il considerare quello delle città circonvicine, ad imitazione delle quali Alessandria si sarà senza alcun dubbio governata.

Il Ghilini tuttavia (1), seguace del concetto tradizionale di una città nata di punto in bianco nel 1168, traccia senz'altro la prima costituzione: « primieramente furono istituiti i Consigli, i quali in quei principî parevano tanto necessari, istituendosi ancora la forma e maniera di farli, l'elezioni dei consoli, la promozione del podestà e la divisione della campagna da coltivare; le altre cose poi a poco a poco si introdussero, conforme richiedeva l'occasione e la necessità », Noi non abbiamo nulla a ridire circa la triplice divisione degli organi politici, giudiziari ed amministrativi che rispondevano anche a quei tempi, e che conosciamo anche per tradizione. Soltanto si potrebbe chiedere quale ordinamento Alessandria abbia avuto qualora la sua fondazione non fosse avvenuta, come si ha ragione di dubitare, nel 1168, bensì in tempo più antico.

Il Ghilini poi accenna a qualche disposizione del Consiglio generale di allora, togliendone la notizia dagli Statuti; ma questi non risalgono al tempo, neanche nella loro parte più antica. Piuttosto merita attenzione quanto il Ghilini espone circa l'origine delle due classi di *famiglie del Comune*, e *famiglie del popolo* (2); queste sarebbero venute dalle città della lega lombarda, concorse alla edificazione di Alessandria; quelle sarebbero invece venute dai paesi circonvicini. E siccome le *famiglie del popolo*, appartenenti alle città alleate, furono le prime a popolare la città neonata, così esse ne avrebbero preso il governo amministrativo, concorrendo non solo a formare consigli generali, ma esercitando le cariche ed uffizi dell'ammini-

(1) I, 21.

(2) Ivi, 21-22.

strazione; mentre *le famiglie del comune* si sarebbero limitate ad entrare nei consigli generali.

Tale spiegazione non soddisfa. Trattandosi di cosa interessante il governò della città, è conveniente esporre in succinto i motivi per cui restiamo molto dubbiosi ad ammetterlo. Storicamente mal regge la spiegazione della origine del Comune e del Popolo in Alessandria, perchè ci pare assai strano che il fondo della popolazione sia stato costituito da immigrazioni degli alleati. La stessa divisione di Alessandria nei quattro quartieri di Rovereto, Marengo, Gamondio e Bergoglio, che il Ghilini a pag. 21 cita, dimostra, a nostro parere, che il fondo venne costituito dalle popolazioni circonvicine: nè si può provare che gli immigrati delle città alleate abbiano potuto, colle buone o colle cattive, impossessarsi delle cariche e degli uffizi, sovrappo- nendosi alla popolazione indigena. Noi sappiamo inoltre che una forte immigrazione vi fu realmente dalle città alleate nella nuova città; ma essa ebbe scopo militare, cioè di difesa del baluardo eretto dalla lega lombarda contro principalmente l'imperiale marchese del Monferrato, e non già scopo di definitivo stabilimento nella nuova città. E se potè accadere che alcune, anche molte, delle famiglie forestiere, abbiano lasciato qui qualche loro ramo, non sembra però che esse potessero soffocare l'elemento indigeno. Le famiglie principali che emersero nella storia alessandrina, i Dal Pozzo, Guasco, Inviziati, Lanzavecchia, Trotti ecc. sono in realtà di marca locale.

Una confusione poi regna presso il Ghilini ed altri storici nella classifica delle famiglie alessandrine. Per esempio egli cita (1) come venuta da Milano la famiglia Belloni, che avrebbe quindi dovuto esser del popolo, mentre noi sappiamo che era *del comune* nel quartiere di Gamondio (2); i Sacchi pure, come provenienti da Milano, avrebbero dovuto essere *del popolo*, mentre essi erano *del comune* nel quartiere di Bergoglio (3); così dicasi dei Colli, che per la loro

(1) Ivi, pag. 19.

(2) Ivi, pag. 175.

(3) Ivi, ll. cc.

origine forestiera avrebbero dovuto essere *del popolo*, ed invece erano *del Comune* nel quartiere di Bergoglio (1). Tutto questo palesa che la ragione prima della distinzione tra famiglie *del popolo* e *del comune* non è quella additata dal Ghilini (2).

Non abbiamo sufficienti elementi per poter affermare che in Alessandria la distinzione provenga piuttosto da una che da un'altra causa; però noi propendiamo a riannodarla ad una idea politica, onde forse potrebbe costituire una prova della preesistenza di Alessandria alla volgare data del 1168. D'altronde la stessa distinzione si trova in altre città, senza che ivi possa spiegarsi colle circostanze in cui si trovava Alessandria di fronte alla Lega Lombarda.

## PRIMO SISTEMA

### L'Anzianato

(1228/1558)

Ad ogni modo è certo che la parte *popolare* — così chiameremo le nobili famiglie *del popolo*, come chiameremo parte *comunale* quelle del *comune* — prese il sopravvento nel 1228 sulla parte *comunale* (3). In detto anno sorse l'*anzianato*, che fu un organo governativo assai importante, durato per molto tempo. Per dar un'idea approssimativa della sua natura, non si può a meno che ricorrere alla moderna Giunta Comunale; vi ha però questa differenza, che mentre la Giunta Comunale è una emanazione di tutto il Consiglio comunale, l'*Anzianato* era una

(1) Ivi, II. cc.

(2) È abbastanza curioso poi che famiglie del *popolo* si siano chiamate, secondo i Ghilini, proprio quelle venute dagli alleati, mentre il *popolo* propriamente formavasi dalle popolazioni indigene.

(3) Ghilini, I, 193 seg.

emanazione di una parte sola del Consiglio, cioè della parte popolare; rimanendo però subordinato al Consiglio generale, che nella città ed in molti negozi aveva un dominio assoluto.

Tra il Consiglio generale e l'Anzianato vi era un terzo organo amministrativo, cioè il Consiglio dei 48. Il Consiglio generale, a cui avevano accesso tutte le famiglie nobili sia del comune, che del popolo, si radunava soltanto due volte all'anno in presenza del podestà, ma l'anzianato si radunava tutti i giorni, ed a sua richiesta si radunava, nelle occasioni di deliberazioni importanti, anche il Consiglio dei 48. Conseguentemente la direzione generale, o la sorveglianza, apparteneva bensì al Consiglio Generale, o anche più propriamente a quello dei 48; l'amministrazione però vera e propria apparteneva alla parte popolare per mezzo dell'anzianato.

Il Consiglio generale era composto di 208 individui, tra i quali trovavansi 52 rappresentanti di ognuno dei quattro quartieri. Di questi 52 per quartiere, la metà (chiamata *colonnello*) apparteneva alla parte comunale, l'altra metà alla parte popolare; di modo che ogni quartiere aveva due colonnelli di 26 voci ciascuno.

Anticamente era di competenza del Consiglio generale nominare alle cariche ed uffici, che però, come sopra si è detto, dovevano cadere sopra persone del partito popolare. In seguito la nomina passò al Consiglio dei 48.

Questo Consiglio dei 48 rappresentava un organo più svelto del Consiglio generale, che, perchè assai numeroso, non era facilmente radunabile. La sua introduzione evidentemente fu dovuta all'iniziativa ed alla pressione del partito popolare. Difatto noi sappiamo, che avendo le 208 famiglie (metà comunali e metà popolari) una voce ciascuna, esse potevano venir rappresentate al Consiglio Generale da qualsiasi persona di ogni singola famiglia. Ignoriamo precisamente il criterio adoperato dalle famiglie per scegliere il proprio rappresentante, ma sta di fatto che questi rappresentanti non rispondevano tutti alle esigenze del consiliato; riguardi politici traviavano, magari a base di violenza, il carattere del Consiglio generale. Era quindi nell'interesse

del partito popolare di aver relazione con un altro Consiglio più omogeneo, e nello stesso tempo più agile nelle sue deliberazioni. Ed ecco il Consiglio dei 48, che venivano scelti dal Consiglio generale ogni due mesi.

La costituzione dell'anzianato, il vero ordine democratico, non risulta abbastanza chiara dal Ghilini (1). Gli anziani governavano in numero di 8 ogni bimestre, presi due da ciascuno dei quattro quartieri: quindi in tutto l'anno governavano 48 anziani. Al fine di dicembre gli anziani, che si trovavano in quel sesto bimestre in carica, si radunavano nella sala dell'anzianato avanti ad un notaio, e procedevano alle operazioni di elezione di altri 48 anziani che dovevano governare nell'anno venturo, e di assegnazione delle sei liste di otto anziani caduna per la serie dei sei bimestri. Questi 48 non si ricavano (come quelli precedenti del Consiglio dei 48) dal Consiglio generale, ma soltanto dalla parte popolare che costituiva la metà di detto Consiglio, cioè da 104 popolari. Pertanto si deve porre attenzione a non confondere questi 48 dell'anzianato coi 48 del Consiglio particolare or ora citato, che costituiva come una specie di controllo dell'anzianato, e doveva venir convocato per deliberare in quelle cose che superavano la competenza dell'anzianato.

I 48 dell'anzianato venivano scelti nel modo seguente. Ciascun anziano, a cominciar da quelli di Gamondio, presentava una lista di 13 nomi, tratti da 13 famiglie popolari del proprio quartiere (2). Il notaio prendeva atto della presentazione, ed il presentatore si ritirava; gli altri 7 anziani si fermavano, ed a maggioranza di voti eleggevano 6 nomi, ciascuno per ciascun bimestre. Tale atto si ripeteva per otto volte, succedendo agli anziani di Gamondio quelli di Marengo, poi di Rovereto ed infine di Bergoglio.

Si componevano quindi sei ruoli di otto nomi ciascuno,

---

(1) Cfr. I, 194-5.

(2) Siccome ogni quartiere aveva 2 anziani, gli individui proposti per l'Anzianato erano 26, cioè per tutti i quattro quartieri erano 104; precisamente la metà del Consiglio generale.

in modo che entrassero due anziani per quartiere; e si procurava che in ciascuno di questi ruoli entrassero persone specialmente competenti in amministrazione, come ad esempio un dottore, un procuratore, un notaio, un mercante ecc. Ognuno di questi ruoli si rinchiudeva in una pallottola di cera rossa, e le pallottole si ponevano in una bussola che veniva depositata e rimaneva sempre nella cassa cosiddetta del sigillo della città, conservata in un locale dell'anzianato, serrata con cinque chiavi (una delle quali era presso gli anziani di ciascuno dei quattro quartieri, e l'altra presso il podestà, senza il cui intervento la cassa non poteva aprirsi). Alla fine d'ogni bimestre, aperta la cassa, il podestà estraeva dalla bussola una pallottola, e i nominati nell'acclusa lista erano gli otto anziani del bimestre seguente (1). Come si vede, questo sistema di elezioni non era dei più semplici, ma forse era stato suggerito dal carattere sospettoso di quei tempi (2).

(1) Ghilini, I, 195.

(2) Riferiamo qui a spiegazione un documento del 1593, che espone il sistema dell'anzianato con più precisione che non faccia il Ghilini. Forse questi lo ebbe sotto gli occhi, ma non lo interpretò abbastanza bene.

« La città de Alessandria per il passato inanti alla riforma, al principio del anno si faceua uno Consiglio general, qual consiglio era del numero de 208 homini, ed la città era repartita a quartieri, cioè Gamondio, Marengo, Roboreto et Bergoglio; qual consiglio era delle fameglie antique de la città et de cittadini originari, (et) doue per ogni quartiere si apresentauano de quatro liste, cioè doe de Signori di Comune et doe de populo, quale de comune si presentauano alli Antiani de populo quali gouernauano; quali (*liste*) conteneuano tredici persone per lista, quali quatro quartieri faceuano il n.º 208 qual era il consiglio general che si faceua il giorno de santo giouanni alli 24 di giugno et al altro san giouanni qual era a natale, nelli quali doy consigli si distribuuiano li offizi conforme alli statuti de sey in sey mesi a breue et a sorte.

Et da quel numero delli 208 se ne cauaua a sorte al n.º de 48 per il consiglio quali durauan doy mesi solamente, cioè la mita de populo et la mita de comune, et passati doy mesi se ne cauauano altri 48 dal detto n.º 208.

Dal numero di detto consiglio se ne cauauano al principio del



\* \* \*

Agitazione dei nobili.

L'aristocrazia, esclusa dall'effettiva partecipazione al regime civico, sopportava assai a malincuore il despotismo popolare. I Guasco, la cui potenza era venuta sempre più aumentando, si posero alla testa del movimento di reazione. Successero dei torbidi abbastanza gravi, finchè nel 1236 si venne ad una specie di compromesso, in forza del quale gli aristocratici furono ammessi al consolato. Venne perciò

---

anno dalli otto de populo quali governauano sino al n.º de quaranta otto de populo.

De quali 48 ne era fatto dalli sudetti otto una escussione o sia scelta del n.º de 104 cauando fori li più habbili et si faceua in questa forma: li doy antiani di gamondio presentauano una lista delli 13 di consiglio per caduno e dalli altri sette reusendo fori quello che hauea presentato tal lista li altri sette balotauano la detta lista et se ne cauaua al n.º de sey per caduna lista doue ne veniuano ad essere n. 48 quali 48 congregati tuti li detti otto antiani faceuano sey liste de otto persone quali si domandauano Antiani in la qual lista ognuno de li otto Antiani gli ne meteua uno delli più habili et cossi si faceua una lista delli otto quali veniuano ad essere liste 6. li quali conteneuano otto per lista nella qual liste gli intraua un Dottore procuratore notaio mercante et altre persone exquisite delle quali liste... se inuilupaua caduna delle dette liste in una balla de (cera rossa) et cossi se ne faceuano 6 balle quali si meteuan in una bussola sarrata quale se meteua in una cassa l'auente cinque chiaue et se ne daua una per quartiere alli antiani et l'altra si daua al Sig. podestà che al' hora governaua et cossi al principio di ogni doj (mesi) se cauaua una de quelle balle et quelli che si trouauano descritti in detta lista sarrata in detta balla governauano li detti doy mesi et cossi si faceua ogni anno.

Di più detti otto antiani che governauano subito che haueuano auiso da milano ..... parimenti subito faceuano domandar il consiglio delli 48 a quali dauano parte delli auisi habuti atid dassa la prouisione necessaria per fare tali pagamenti et tutte le altre cosse de rilleuo si proponeuano al detto consiglio et specialmente in l'expendere l'intrate del pubblico como la spesa passaua L. 24 de milano et cossi... ».

(Cartella: *Documenti antichi da riordinare*. — Arch. Comun. Aless. — La scrittura orribile del Lemuggio impedisce di poter decifrare completamente il presente documento del 1593, che tratta l'importante argomento del regime di Alessandria che fu in vigore prima della riforma del 1589).

stabilito « che i consoli della repubblica fossero promossi uno della parte del popolo e l'altro della parte del comune, e che dovessero avere tutta l'autorità e dominio ».

In esecuzione dunque di tale accomodamento Carlo Ramaldo, uomo di gran valore così nella guerra come nella pace, fu eletto console per la parte del popolo, e Ruffino Guasco fu eletto console per il comune (1). Che cosa significhino le parole « dovessero avere tutta l'autorità e dominio », non è facile comprendere. Si conosce in genere la competenza dei consoli, che, stragrande nel secolo XI, declinò a poco a poco per le delimitazioni apposte dal sorgere di nuovi organi di governo; di guisa che nel sec. XIII la loro ridotta autorità li aveva confinati a poche pratiche relative alle relazioni della città coll'estero.

Molto più oscuro è il Ghilini circa una riforma che sarebbe avvenuta nel 1281, in rapporto alla quale scrive: « si fece una riforma del governo di questa città, e si pubblicarono alcune leggi, le quali insieme con essa riforma furono inviolabilmente osservate » (2). Probabilmente lo scrittore, tolta di peso questa notizia da altra fonte (3), ignorava egli stesso di che cosa si trattasse; la notizia eragli pervenuta per tradizione di contenuto generico. Altrimenti non avrebbe ommesso di riferire la sostanza.

Lo stesso dicasi di quanto scrisse all'a. 1284: « gli alessandrini attesero con ogni diligenza a riformare con nuove leggi la repubblica loro, che di già cominciava a vivere con mali e scandalosi costumi » (4). Di nuovo scrive all'anno 1300: « Il Consiglio generale e gl'infrascritti anziani di Alessandria... come anche i quattro rettori della compagnia

(1) Ghilini, I, 206.

(2) Ivi, pag. 259.

(3) Cioè dallo Schiavina, I, 523 ad a. 1281: « In sequenti anno. Andrea Ghisio Praetore Alexandriae, Reipublicae status reformatur, legesque feruntur, quibus inde editam reformationem servandum fore sancitur ».

E lo Schiavina stesso la notizia la cavò da qualche altra fonte, senza conoscere la portata di tale riforma accennata; altrimenti anch'egli si sarebbe espresso più minutamente.

(4) Ghilini, I, 265.

della giustizia... elessero, alli 12 di febbraio, quattro dei più esperti giureconsulti di questa città... affinchè facessero alcuni statuti e ordini per ridurre a miglior forma lo stato della loro città, e in particolare l'ufficio dei notai del campanile » (1).

\* \* \*

Riforma del 1559.

Senza dilungarci in citazioni di semplici notizie generiche di riforme amministrative, che non abbiamo modo di esporre specificatamente, passiamo senz'altro ad esporre quella del 1559, intorno a cui il Ghilini (2) ci lasciò anche un documento, che dovrebbe essere molto esplicativo, se si considera la sua prolissità in relazione alla brevità della narrazione negli annali ma che in realtà è assai oscuro (3).

Secondo quanto riferisce il Ghilini il motivo della riforma furono gli inconvenienti che sorgevano nella costituzione del Consiglio generale dei 208 e del particolare dei 48. Per regolare le differenze che esistevano a questo proposito tra il partito comunale e quello popolare, il governatore dello Stato di Milano, Gonzalo Ferdinando di Cordova, duca di Sessa, mandò in Alessandria il senatore Molina, che, consultatosi coi principali cittadini, procedette alla elaborazione ed approvazione di una legge elettorale dei consiglieri, che parve la migliore in quei tempi. Il Ghilini riferisce appunto il documento esplicativo di questa riforma.

(1) Ivi, p. 288.

(2) Ivi, II, 248.

(3) Confessiamo candidamente di non sapere donde abbia ricavato l'autore della nota 120 a pag. 215 del volume IV del Ghilini quanto scrive circa la riforma del 1559: « Ma intanto nelle elezioni s'erano andati confondendo nobili del popolo e del Comune; i patrizi avevano l'Anzianato; onde Ferdinando di Cordova inviava da Milano nel 1559 il senatore Molina, che, convocato il Consiglio generale, accettava la riforma della legge elettorale compiuta da una Commissione eletta di comune accordo tra l'Anzianato e il Consiglio. Per essa si ordinava il sindacato delle candidature oltre a quello dell'esercizio della carica, si conservava all'Anzianato il potere esecutivo e la tutela popolare, e al Consiglio generale il potere legislativo e l'approvazione delle candidature ».

ma. Secondo esso prima d'ogni cosa dovevansi iscrivere gli individui abili ad entrare nel consiglio, in età dai 20 ai 70 anni; essi dovevano esser divisi per famiglie e per colonnello. Ogni colonnello doveva avere 13 consiglieri; e siccome i colonnelli in tutto erano diventati 16 (1), onde erano 8 quelli dei nobili del comune, così il numero dei consiglieri del comune riusciva 104, appunto la metà del Consiglio generale. L'altra metà, di Consiglieri cioè del popolo, indubbiamente doveva seguire lo stesso sistema (2).

Per il Consiglio dei 48 si cavavano ogni due mesi 3 nomi, fra gli abili al consiglierato; di modo che vi erano 24 di parte comunale estratti dagli otto colonnelli, ed altrettanti di

---

(1) Come si vede, le famiglie si erano stranamente mescolate, e si trovavano indifferentemente sotto ogni colonello famiglie comunali e famiglie popolari. Prima invece si avevano 4 colonelli, di 26 voci ciascuno, con famiglie esclusivamente di parte comunale, ed altri 4, pure di 26 voci ciascuno, con famiglie esclusivamente di Comune. La ragione dell'esser cresciuti i colonelli da 8 a 16 si ritrova nella suddivisione avvenuta tra guelfi e ghibellini; cosicchè uno stesso colonnello si suddivise in due, metà guelfo e l'altra metà ghibellino.

E come i colonnelli, così avvenne una enorme confusione nella famiglie di ciascun colonnello. Al principio della costituzione del Consiglio Generale ogni colonnello aveva 26 famiglie con *una voce* ciascuna. In seguito le famiglie si sono spostate. Certe si sono suddivise ed hanno tratto a sè un maggior numero di voci (citiamo ad esempio gli Inviziati, che si suddivisero in diversi rami), mentre altre scomparvero affatto. Quindi, mentre non esistevano più nel Consiglio rappresentanti di qualche famiglia, altre ne avevano più di uno. Al punto a cui erano giunte le cose nel 1559, anno della presente riforma, noi non possiamo più raccappezzarci circa la costituzione dei colonnelli, e delle famiglie che li componevano. Le cose dovevano essere altrimenti per coloro che vivevano in quel tempo, e per le quali il documento pubblicato dal Ghilini doveva esser chiaro.

Noi crediamo che tutte queste confusioni si dovessero alla malaugurata divisione tra Guelfi e Ghibellini sorta sul principio del XIII secolo, la quale sconvolse maggiormente i partiti preesistenti. E ciò, non ostante quanto in contrario sembra ritenersi dall'annotatore del Ghilini, alla nota 172, pag. 176 del volume I.

(2) Per dare una idea della confusione introdottasi a poco a poco nelle elezioni, e dei maneggi di una famiglia a carico di altre dello stesso colonnello, riferiamo un documento (Busta: *Documenti antichi* - N. II, dal 1500 al 1580 - Doc. n. 53), da cui si ricava, che non le famiglie tutte di un colonnello concorrevano a formare la lista

parte popolare. Al fine del bimestre si cavavano altri bollettini, fino a che tutti gli abili avessero potuto entrare in detto Consiglio o dentro l'annata o anche — se il numero sopravanzava — nell'anno seguente.

La riforma poi si occupa delle qualità che si dovevano avere per entrare nel Consiglio: « che niuno si elegga, nè si ammetta per consigliere, il quale non sia delle antiche e originarie famiglie, e che non abbia i meriti, conforme agli ordini della stessa città »; però l'essere stato ammesso nel Consiglio da dieci anni, e l'essere stato tollerato per tale tempo costituiva un quasi possesso del diritto ad esser consi-

dei 13 consiglieri, che dovevano entrare nel Consiglio generale, ma una sola famiglia potente aveva il monopolio delle elezioni.

« Lista pro anno 1571

Magnif. Dominus Augustinus Dominicus Squarzafricanus

D. Io. Petrus Jacobus Squarzafricanus

D. Petrus Dominicus Squarzafricanus

D. Stefanus Squarzafricanus

D. Io. Dominicus Moycius

D. Sebastianus Scriuanus

D. Nicolas Saccus

D. Camillus Colus

D. Caesar Schacauellus

D. Stefanus Schacauellus

D. Bartholomeus Cassagnus

D. Perceual Prella

Suprascripta notula Dominorum ducentum octo presentata fuit per d. Io. Iacobum Squarzafricanum suo et nomine totius Parentellae Nobilium de Squarzafricanis que est in possessione talem listam presentandi atque a vobis mag. d. Antianis uidelicet Magnif.co D. Massimiliano Perbono, Magn.co D. Hieronimo Stortiliono, D. Augustino Milaneseo, D. Francisco Baschiacia, D. Io. Francisco Arnutio, D. Pietro Ferrario, D. Iacobo Francisco Porcelana ac D. Luca Stranio omnibus Antianis horum mensium Ianuarij ac Februarij. Idem d. Io. Iacobus petit et requirit ut describi iubeatis listam hanc in libro Comunis ubi describuntur aliae uoces Dominorum ducentum octo per Cancellarium Magnificae Comunitatis reiecta lista presentata per D. Castellinum Colum ac alios litis consortes, cum ipse d. Io. Iacobus nomine quo supra sit in possessione presentandi aliter protestatur etc. saluis iuribus. Presentata in palatio comunis Alexandriae suprascriptis Mag. D. Antianis die 8 Ianuarii 1571.

Io Io. Iacobo Squarzafricho presento la supra scritta lista come di sopra ».

derato abile; « che non s'introducano nel consiglio della città forestieri, i quali sappiano i segreti della città »; il Consiglio generale e quello dei 48 potevano in certe circostanze derogare a questa disposizione proibitiva.

Vi sono infine altre disposizioni di minore importanza, come quella dell'ammissione al Consiglio di coloro che giungevano all'età abile per ottenere l'ingresso, nonchè di chi, assente, ritornava in patria; quella che riguardava l'estinzione totale delle famiglie di un colonnello ecc.

\* \* \*

Ricbiesta di soppressione dell'anzianato.

Una vera, radical riforma si ebbe nel 1588 (1), la quale peraltro da tanti anni era stata invocata financo da personaggi insigni, ai quali stava a cuore fossero estirpate le cause delle continue discordie tra le famiglie del comune e quelle del popolo, acuite dalle altre divisioni tra Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri. Per conoscere meglio la natura di tale riforma crediamo opportuno pubblicare alcuni documenti, dai quali risulta il disagio che, come dicevamo, travagliava la nostra Città a motivo della sua amministrazione.

Il Vescovo Mons. Gerolamo Gallarati sul fine del 1565 o principio del 1566 credette suo dovere di buon pastore il segnalare i gravissimi inconvenienti che esistevano nella città a cagione di continui attriti tra nobili e popolari; scongiurò di porvi rimedio, dirigendo per mezzo del Padre Inquisitore un memoriale al Consiglio dei 208, perchè si addivenisse una buona volta ad una radicale riforma dell'amministrazione comunale, causa di tanti mali. Ed il Consiglio dei 48, radunatosi l'11 gennaio 1566 nell'abitazione del Podestà, trattò di questo importante oggetto. Noi abbiám già pubblicato in questa Rivista il verbale della discussione allora avvenuta (2). In esso si legge: « Si fa intender a vostre signorie... il memoriale sporto per il Sig. padre inquisi-

(1) Il Ghilini la colloca nell'anno seguente 1589. Cf. II, 322.

(2) Rivista di storia, arte e archeologia per la Prov. di Alessandria, XXIII (1914), fascicolo 54.

sitor a nome di mons. Reu.mo nel Consiglio delli Sig. 208 qual fu rimesso al Consiglio delli Sig. 48: il tenor del qual è l'infrascritto che el modo del gouerno publico essendo occasione euidente di nutrir discordie et tener viue le maledette fatione si doueria mutare et ridur a miglior forma perche usandosi in ogni atto di ellegier le persone a consideratione de quartieri et de guelfi et gibbellini di comune et populo questo è espressamente un mantener le inimicitie pubbliche tra una parte della città con l'altra, tra una sorte de homini cum l'altra et uno conseruar grandissima differenza et sospetto donde non se ne può cauar se non insidie da uno a l'altro et rouina insieme della città et più si doueria meter ordine che non si hauesse lochio ad altro se non ad elleger persone atte et bone et diligenti per il bene publico osia per conto del antianato o per altro officio et tenendosi cossi poco conto della pace et quiete comune si fa (che) ne seguono ogni giorno tanti et cossi crudelli homicidy però doueria la città ellegiere persone onorate et gelanti che abbracciassero subito che comincia qualche rissa a soppirarla ».

La parola del Vescovo venne ricevuta con molto rispetto esteriore, ma purtroppo non ebbe efficacia alcuna, e le cose, camminarono, se non peggio, come prima fino al 1579.

In quest'anno i litigi si accesero più violenti (1), fino a

(1) La lunga trattazione della controversia si fece davanti al Conte Pietro Antonio Lonati, consigliere del Consiglio segreto di S. M., e Senatore Lodovico Aymi, a ciò specialmente delegati dal Governatore dello Stato di Milano Sancio di Guevarra e Padiglia (Governatore *interinale*, essendo egli Castellano di Milano: Ghilini, II, 302), come appare dal documento che segue:

« Mandato M. Ill.ris Comitum D. Petri Antonij Lonati Consiliarij secreti Sue Reg. et Cat. Maiestatis, nec non Ill.ris IC.ti Reg. et Duc. Senatoris Domini Ludouici Aymi dellegatorum a S. Ecc.a per licteras tenoris huiusmodi videlicet.

Don Sanchio de Guevarra et Padiglia Castellano di Milano del Consiglio segreto di S. Maestà gouernador di questo stato, et Capitano Generale in Italia etc. M. et Magnifici nobis Dilectissimi. Per le molte et infinite querelle, che li anni passati hebbe il già Sig. Marchese d'Ayamonte nostro precessor in questo gouerno del mal maneggio delli Antiani della Città d'Alessandria desideroso egli di

che sul principio dell'anno 1585 venne presentato al Governatore di Milano un nuovo memoriale redatto da uno dei migliori giureconsulti alessandrini di quel tempo, Agostino Domenico Squarzafico. La memoria è conservata nella busta

intender la uerità, et prouederli deputò Cesare Pedrasanta a ueder li conti di essa Città, et pigliar intorno li abusi, ch'erano significati esser nel maneggio di essa, tutte quelle informazioni che fossero conuenienti. Onde hauendo esso Pietrasanta fatta la relatione sua, nella quale pare che si contengano molte cose degne di bona consideratione et di cellere prouisione, continuando massimamente hora più che mai le discordie et partialitadi fra i nobili et poueri di essa Città, et alcuni particular Cittadini, sicome per diuersi lor memoriali a noi sporti si comprende, cosa assai pericolosa di scandalo, et che a noi sopra modo spiace; habiamo risoluto di por intorno a ciò il conueniente rimedio con castigar quei che si trouarono colpeuoli del passato, leuar li abusi che hora ui sono, et dar da qui auanti la regula che conuiene al bon gouerno, et amministrazione delle cose di essa comunità, et douendo noi per questo effetto restar prima ben informati et capaci di ciò che ueramente passa circa le suddette cose, confidando nella molta prudenza et uallor di uoi Sig. Pietro Antonio Lonato del Consiglio Secreto di S. Maestà et di uoi Magnifico Ludouico Aymo Regio Senatore habiamo col parer di esso consiglio risoluto darui la cura di ueder la detta relatione fatta dal detto pietrāsanta, li memoriali et altre scritte da poi presentateci dalle dette parti, et un memoriale sportoci et formato da alcuni particulari Cittadini de Alessandria, le quali tutte si mandano con questa, con ordine che uedute le dette scritte, intese le parte sè sarà bisogno, ce ne facciate particular relatione con la breuità possibile nel detto consiglio, et perchè d'una sol uolta resti al tutto compiutamente prouisto ci sarà caro che particolarmente uediate ancora gli ordini antiqui di essa Comunità et se differiscano da quello che di presente si serua in materia del gouernar le cose di essa, o se hauerano, come se intende, essi ordini bisogno di qualche riforma, et di quello al uostro bon giuditio soccorrà degno di ricordare ce lo refferiate al tempo sudetto, portando con essa relatione scrittura del apuntamento di ciò che a noi parerà che conuenga et si debba fare, acciò ueduto il tutto nel detto consiglio si possi stabilire quanto si giudicarà bene per seruitio d'Iddio, di S. Maestà, e per maggior benefitio et quiete di quella Città. Nostro Signore ui conservi. In Milano a 2. di Marzo 1583. Signato Don Sanchio di Ghebara y Padilla. Vidit Filiodonus, Montius. Attergo: Al Sig. Conte Pietro Antonio Lonato et Senatore Aymo. Et sigillat. sigillo prefati Ill.mi Gubernatoris in cera rubea more solito etc.

Sic instantibus magnificis Dominis agentibus et procuratoribus



III dei *Documenti antichi* (categ. XV), fascicolo 7, del nostro archivio comunale e consta di due parti: la prima è incompleta, e conteneva originariamente i nomi delle famiglie dei sedici colonnelli, mentre ora comprende i soli quattro colonnelli del quartiere di Bergoglio; l'altra, costituisce il ve-

---

nobilium et pauperum nec non et aliorum particularium omnium ciuium Ciuitatis Alexandrie in supplicationibus prefato Ill.mo et Exc.mo D. Sanchio in statu Mediolani alias gubernatori porrectis nominatorum, nec non et Magnifico d. Cesare balliano procuratore et procuratorio nomine suprascriptorum omnium, cum reseruacione iurium quorumcumque suorum, et qui dictis nominibus quatenus experiat etc. quoad hunc actum expromissit de rato etc.; suprascriptique omnes Instantes suum elligunt Mediolani habitaculum domi habitationis nob. d. Marci Antonij uallaree site in Porta Romana, Parochia S. Iohannis Ittolani (P) ubi etc., et in omnibus etc. citentur per nuntium etc. Magnifici Domini Antiani dicte Ciuitatis Alexandrie, ac spectabilis d. Syndicus nec non et D. Gabriel Falamerius, pretensus eorum procurator, et quilibet eorum etc. quatenus termino infrascripto compareant coram prefatis M. Illustribus d. Dellegatis ad eorum domum habitationis sitam etc. ubi etc. ad uidendum per dictos Magnificos d. Instantes, seu dictum d. billianum dictis nominibus produci, et presentari suprascriptas literas originales Sue Excellentie et Excelsi Consilii Secreti comissionis predictorum M. Ill. d. Lonati et Aymi datas et non uitatis etc. et ad accipiendum copiam etc. et peti earum executionem nec non obseruationem etc. et pro earum executione ad uidendum fieri per predictos magnificos D. Instantes, seu dictum billianum dictis nominibus quamlibet compositionem et requisitionem, nec non et quamlibet iurium et scripturarum productionem et exhibitionem, et proinde fieri in omnibus et per omnia prout dicte litere mandant, et fieri omnia opportuna etc. alioquin etc. Datum Mediolani die mercurij trigesima mensis Martij 1583. pro comparendo die martis que erit dies decima nona mensis Aprilis proxime futura die uigessima uel circa ad quem terminum dicti Magnifici d. Antiani, et eorum syndicus, et alij ut supra elligant Mediolani habitaculum ad quod ualeant citari, precepta et omnia alia opportuna et necessaria in dicta causa inthimari etc. secus elligentur scale pallatij broleti noui comunis Mediolani pro eorum habitaculo etc. prout ex nunc etc. cum debita declaratione etc. et in omnibus etc. Suprascripti Io. Ambrosius Ripa

Petrantonius Ionatus  
Aymus ».

(Arch. com., *Consiglieri e Decurioni*, T. 2, fol. 14).

ro memoriale che il patriziato presentò per mezzo del Squarzafico al Governatore dello Stato di Milano (1).

Ecco l'importante documento, che contiene una critica serrata e sapiente del sistema dell'anzianato, e, che fu la vera molla che determinò definitivamente le autorità ad instaurare il nuovo sistema della Provvisione:

« . . . . . »

Colonello di Borgolio de Nobili Neri o Gibellini		Colonello di Borgolio de Nobili Bianchi o Guelfi	
Squarzafici	} uoci 13	Guaschi	} uoci 13
Coli		Scrinani	
Sachi		Nicia	
Scacauelli		Sardi	
Accornerij		Porcelli	
Cassanei		Nani	
Prelli		Acatini	
		Vacha	

(1) Sul foglio di copertina della memoria sta scritta la leggenda:  
 « Sincera e distinta relazione dell'antico politico governo della Città di Alessandria, presentata all'Ecc.mo Sig. Duca di Terranoua Don Carlo di Aragona, Governatore e Capitano Generale per S. M. Cattolica dello Stato di Milano dagli Illustri Signori Claudio Dal Pozzo, e Giureconsulto Collegiato Agostino Domenico Squarzafico, ouer Nobili del Comune d'essa Città, per atto pubblico de' 29 Gennaio 1585, riceuuto dal notaio collegiato Gianstefano Gorreta. Siccome questa eruditissima relazione trouasi scritta di pugno e carattere del succennato nobile Giureconsulto Squarzafico, il quale nell'anno 1604 fu poi eletto e destinato dalla stessa Città di Alessandria a suo Oratore residente nella Metropoli di Milano, ove nell'esercizio di tale carica date auendo mirabili proue del suo talento, della sua dottrina, e dell'ottima sua condotta nel maneggio de' più intricati affari, fu nella Città medesima trattenuto, ed alla Cattedra Senatoriale dal Re Cattolico dopo pochi anni promosso, e successiuamente nell'anno 1612. alla dignità suprema di Presidente innalzato: Così pare giustissima e conueneuole cosa, che come opera di chiaro, e cotanto ragguardeuole Patrizio, debba gelosamente conseruarsi e custodirsi.

Cesare Nicola Conte Canefri ».

Colonello di Borgolio de populo Neri o sian Gibellini		Colonello di Borgolio di populo Bianchi o sian Guelfi	
Hengelerio	}	Mantelli	}
Milanesi		Anolfi	
Barbieri		Stranei	
Lemugio		Croua	
Marnello		Grassi	
Pancia		Otelli	
Marescotus		Balosti	
Pisani		Pertusati	
Roberto		Genouesi	
Porcellana		Lodola	
Cornalia		Pomesani	
Conzani		Guertij	
		uoci 13	

Quali tutte famiglie di Popolari deueno per giuramento da loro fatto pubblicamente portar uno scudo per insegna, non tanti diuersi come fanno.

Hora questi sedeci colonelli che sono in somma 208 voci fanno il Consiglio Generale della Citta nel quale ciascuno non da il suo uoto, ma si elegono dalli Anciani in esso Consiglio quattro che chiaman Confermatori li quali quattro hanno la authorità di determinare nel che restan delusi li Nobili perchè quantunque delli quattro Confermatori duo habian à esser de Nobili, nondimeno hauendo essi Anciani la elettione da lor usurpata, eleggono sempre quelli che tengono la parte loro *et che essi dependendo* come sono alcune dei Nobili poueri con essi Antiani parentati si che fanno riuscire ogni partito à lor disegno facilmente et in questi Confermatori si osserua ancora la distinzione de colori per che delli duo Nobili uno è bianco e l'altro nero, et il medesimo osserua nella elettione delli due popolari. E questo è quanto si osserua nel Consiglio Generale.

Con questa medesima regola e distintione si elegge il Consiglio Particolare nel quale intrano uoci 48 quali si cauano dalli sudetti sedice colonelli, hauendoli ciascun colonello

(1) Si confronti questo elenco redatto dallo Squarzafico con l'altro del Ghilini, I, 175. Notiamo un esempio, della famiglia cioè Squarzafico, che, ghibellina sul fine del secolo XVI, passò al tempo del Ghilini al guelfismo.

in esso consiglio tre uoci quali moltiplicati in 16 fanno il detto numero di 48, e per conseguenza nel detto consiglio minore si ritrouano le medeme fattioni e moderni colori e parti che si trouano nel consiglio maggiore essendoui 24 Nobili e 24 Popolari di ciascuna de quali fattioni, 12 sono Gibellini e 12 Guelfi poi che ciascun quartiere e ciascun colonello li ha la portione sua ugualmente compartita. Quale consiglio di duo in duo mesi si muta, et nella mutatione si cauano à sorte tre d'ogni Colonello, ma per che questa elettione a sorte si caua dalli istessi Antiani, è molte uolte auenuto, non ostante la presenza dell'officiale, et ancor di nuouo auiene che cauandosi alcuno che non sia à sodisfatione delli Antiani lo ripongono nell'urna cauandone un altro che da loro dipenda, per il che si uede l'auantaggio de popolari e la delusione in che rimane la parte de Nobili.

Il medemo si osserua nella elettione delli 8 Antiani che di duo in duo mesi si mutano, eccetto pero che li Nobili in essi non hanno parte alcuna. Questi essendo otto Popolari sono parimenti di quattro quartieri hauendo in essi ciascun quartiere duo Antiani de quali uno è Gibellino e l'altro Guelfo, si che essendo otto Colonelli de Popolari in tutta la Città ciascun Colonello, d'essi ui ha sempre un Antiano in modo che per conseguenza detti Antiani vengono à essere la metà di un colore e la metà dell'altro.

Con le sudette diuisioni fattioni partialitadi e colori si gouerna questa Cittade, e questi si come si osseruano nel Consiglio e Conseglieri così si osseruano nella elettione delli Officiali della Città come Auocato Sindico Giudice di Ferratia Confermatori del Consiglio e Giudici della uetouaglie e simili, nella elettione de quali si osserua che elegendosi un anno d'un colore, l'altro anno si elegge del diuerso, si come di ciò sono informati tutti li Cittadini e molti Officiali che sono stati a questo gouerno.

Et oltre l'abuso di queste maledette fattioni, dalle quali nasce la discordia ciuile, poi che in ogni attione ciascuna delle fattioni ciascun colonello e ciascun colore cerca di sopprastare all'altro e suppeditarlo, si auertira ancora che essendo le famiglie precise e determinate che hanno uoce in Con-

seglio, esse intrano hauendo o non hauendo huomini habili, si che se in una famiglia non ui sono persone honoreuoli, ma huomini di Campagna, bolci, fornari, hosti, prestinari, scarpari et simili, essi sono admessi alli Conseglj et antianato per prerogatiua della sua fameglia, per il che si uede il Consiglio et Antianato ripieno di tali personaggi et di fanciulli che parimente per necessità si admettono non hauendo qualche fameglia altro huomo habile, con puoco decoro della Citta nostra e con danno uniuersale, poi che questi tali si dourebbero contentare dell'lor esercizio e non intraporsi à queste attionj delle quali sono senza notitia alcuna, e se con il tempo tutte le sudette fameglie venessero à tal infortunio sarebbe la Città gouernata in tutto da tali persone si come hora è gouernata in parte. Et oltre che ciò risulta in danno et indegnità della Citta, vien ancora con questo gouerno à molte fameglie honorate, che di presente oltra le importanti facultadi per le quali pagano i carrichi hanno persone in ogni professione honoratissime, restando esclusi à fatto dal gouerno, ad esser tolta la facultà e speranza di poter mai goldere questa prerogatiua et Cittadinanza. Cosa da ciascuno abhorrita si come presso le antiche e moderne Repubbliche fu sempre ciò stimato contrario al beneficio publico, poi che con ciò si leua ancora à gli huomini honorati il desiderio di far attione per la qual possa meritare di goldere quelle prerogatiue che à altri son concesse ».

(Seconda parte).

« 1585 — La controuersia che, gia passano sei anni, si tratta fra Nobili, e gli Antiani di Popolo d'Alessandria con tutto che sia di molto seruigio di S. M. e di gran quiete à questi Cittadini, che ella si termini quanto prima; non ho però sin hora per diuerse cauilationi fraposte dai rei, e per diuersi altri impedimenti, che il tempo con uarie occasioni ha apportate, possuto ridursi al altro temine, che ad una ferma speranza di vedere, et ad un risoluto proponimento di porre di corto fine à così lunga, noiosa, e dispendiosa tela; il che se per l'euidenza del fatto, e per la certezza delle ragioni di giusta causa, si aspettaua prima, mentre che con gran prudenza e giustitia fu trattata dall'Ill.mo Sig.r Don

Sanchio; hora con molto maggior fiducia di tutta quella Città si spera, sotto il felicissimo e giustissimo gouerno di V. E. qual per la aspettatione che meritamente si ha della sapienza sua, deue tra l'altre principali cure del suo gouerno, procurar che la Città d'Alessandria tanto fidele à S. M. e di tanta importanza a questo stato, si riduca ad esser più quieta, e non tumultuosa, che non è a questo tempo, nel qual godendosi sotto l'ombra del potentissimo nostro principe una pace estrinseca, e fabricandosi con tanta spesa una incomparabil fortezza nella circonferenza di quella, conuien stabilire una interna pace negli animi de Cittadini, rimanendone afatto la varietà delle fattioni, colori, sette, e partialitati, che in questi son hormai giunte al infelice segno, che senza la prouidenza, e prouisione de Superiori, non ponno longamente preseruarsi da romori, tumulti, scandali, quali se bene principalmente cederan a danno de gli istessi authori, nondimeno recheranno anco accidentalmente danno, e disgusto a S. M. che come amatrice et author principale della quiete de tutta Europa aurà disgusto grandissimo che questa sua Città uada in precipitio; e che li Cittadini di essa sian a quell'istato d'infelicità ridutti, e questo contra quello inuolto in un abisso di rancore et immerso in un profondo e puzzolente pozzo di peccati. Importarà molto a noi che si termini questa causa per golder la pace che fra cittadini conuiene, ma per la preparatione della gloria del cielo importarà molto più a V. E. che leuando questa occasione d'odij mostra la uia smarrita di uiuer piu christiana e catholicamente; et io per facilitar la strada dirò breuemente qual sia di presente e qual fusse per il passato il gouerno della città nostra, mostrando doppo questo la giustizia, honestà, et utilità delle nostre pretensioni.

Dalla relatione del Sig. Pietrasanta s'intende ciò che è uerissimo che la Città d'Alessandria è di presente diuisa in quattro quartieri, de' quali ciascuno ha quattro colonelli di tredici uoci, che tutti gionti insieme con sedici, in numero di duecento otto Consiglieri, che fano il consiglio generale della Città: Questo consiglio conforme alli istessi quartieri, è diuiso in cento e quattro Nobili, et cento e quattro popo-

lari, essendo così questi divisi in due colori dipendenti da quei due nomi infernali che già tant'anni trauagliarono l'Italia: Di questo Consiglio maggiore si eleggono ogni due mesi con l'istessa proporzione et misura de quartieri, ordini, fattioni, e colori, quarant'otto huomini per il consiglio minore, ragionevolmente deve hauer l'assoluta authorità nelle cose pubbliche: Ma per che anticamente fu introdotto l'ufficio de gli Antiani, nel quale non intrano li Nobili, ma solo li popolari, che senza distinzione de meriti, o dignità, sono eletti a ruota da i colonelli di Popolo, con la medesima proporzione, et misura, di quartieri, colori, et ordini; questi non hauendo riguardo che erano e ueramente sono ueri esecutori della uolontà del consiglio e nelle cose minute ministri di cose seruili, e basse, essendo per lege municipale ristretta l'authorità loro al spendere solo alcuni pochi soldi dalle dette leggi prescritti, hanno ampliata e senza priuilegio, concessione o statuto, magnificata la loro authorità in modo, che alli Nobili altro hormai non resta nel gouerno, che una pittura, et ombra della authorità passata; per che quantunque nel consiglio maggiore e nel minore habbian li Nobili la metà di uoti, resta però nell'uno e nell'altro magistrato ridicolosamente beffata, et abusata la pazienza loro, poi che con diuerse uie li popolari ottengono sempre quello che disegnano a lor particolare beneficio, e quindi nasca ogni disgusto de Cittadini, per che non uolendo contentarsi il popolo del giusto, e ben honesto pongono altri in necessità di reprimere il troppo ardire della authorità usurpata; E poi che in questo estremo sforzo che hora fano li propugnatori dell'Antianato, tra le altre ragioni alegano per seruicio della causa loro, che il presente gouerno fu da principio instituito con questo auantaggio nelle famiglie popolari, uolendo per ciò forse inferire, non douersi le cose connaturali alla Città, e da principio instituite alterare, è necessario con poche parole dimostrare la uerità del fatto. Fu la Città d'Alessandria nel principio suo retta, e moderata da duo Consoli della *fazione de Nobili*: Quelli alcune uolte eran dalli istessi Nobili eletti, et altre uolte accettarono la dignità, e grado, dal Imperial Vicario che rissedeua in Italia, come di ciò ne fa

manifesta fede Carlo Sigonio ne i fatti di Federico Barbarossa. Ma come molte uolte auiene che fra uguali regna inuidia, doppo molti anni, si occuporeno i *Nobili* e più potenti della Città, a guisa de gli altri habitatori di Lombardia, nelle diaboliche contese, fattioni, e parti, onde doppo molti conflitti ciuili, il cui fine era non solo il sangue de nemici, ma l'incendio de beni, le ruine di case, et estirpatione, ò total essiglio delle fameglie perdenti, restò la città di maniera afflitta, desolata, e uota de Nobili, che la plebe fautrice, e spettatrice delle altrui calamitadi, con questa occasione pigliò animo, e forze, di pretendere et arrogarsi parte del gouerno publico dal qual prima a tempo de consoli restaua esclusa a fatto. E questa occasione fu dalli popolari a luoco e tempo presa, poi che ad essi non potea far contrasto la parte de Nobili scacciata, e fuoruscita, e l'altra parte che uittoriosa era nella Città rimasa, per stabilir lo stato delle cose sue, fauoriua il popolo, tornandoli commodo per mantenersi in stato, tenersi amiche le uolontà de bassi, de quali però sempre a modo suo disponea: Questo istesso faceua la fattion contraria, quando o per mutatione di fortuna, o per proprio ualore, o per aiuto de uicini, raquistaua la patria e ne scacciaua gli auersarij: E con questo meggio si auezzò la turba adulatrice, mutabile, e seguace di chi ha buona fortuna, a partecipare per metà nel Consiglio publico et deposti i Consoli, et estinto la loro authorità, a seruirsi de gli Antiani, alhora primamente eletti, sotto mendicato colore di estirpar la potenza dei Nobili.

*Ma si come meritoreno biasmo li Nobili della età passata, che discordanti fra loro, per studio delle maledette fattioni, e per desiderio di soprastare, fauorerono il popolo, così non degni di lode chi in quelle lor calamitade non lascioreno in tutto perire la authorità della nobiltà loro, per che insieme con la istitutione degli Antiani, fu da loro Nobili eretto un Capitano del Popolo, e questo della fattion de Nobili che a gli Antiani sourastaua, et hauea nella Città e Cittadini ogni suprema authoritade. Onde non fu meraueglia se ritenendosi la suprema authorità, li Nobili toleroreno che il popolo partecipasse nel gouerno, dal quale per inanzi era escluso*



a fatto. Ma respirato ch'ebbero alquanto li Nobili dalle guerre civili, uolendo e desiderando estirpare l'usurpata institutione de gli Antiani, si serui il Popolo per un spacio di tempo d'una compagnia di duecento soldati, chiamata di S. Pietro, eletta dalla gioventù popolare, con le forze della quale, si diffese il popolo, perseuerò per forza d'arme in quella istituzione, che con arte da principio per le discordie altrui fu stabilita: In questa forma di gouerno si perseuerò col Capitan del Popolo, sin al tempo di Carlo, e di Roberto Re di Sicilia, li quali insieme con Matheo Luchino Giou. Galeazzo e gli altri Visconti, e con i duchi Sforzeschi, che per il tempo ebbero il dominio della Città, parendoli pericoloso il comportare un Cittadino di straordinaria potenza, e suprema authorità, notereno la creatione del Capitano, tollerando la institutione de gli Antiani, come non atti a puoter far nouitadi, per esser la loro authorità come s'è detto, ristretta a cose minute e basse.

Che li Consoli sudetti si elegessero, che si creasse il Capitan del Popolo, che l'uno e l'altro fosse della fattion de Nobili; e che le cose sian in fatto come son racconte, prouasi da scritture antiche, da Matricole d'Artefici nostri, da vecchi annali, e da statuti della Città, che in mille luochi fan mentione onorabile del Capitan del Popolo. Prouasi dal Merula Nobile Historico Alessandrino qual nominando Nicolao Merula attauo suo, soggiunge costui esser stato gli anni auanti dominator del Popolo Alessandrino.

E finalmente qual stato di dignità sia sempre stato quello de Nobili, si scuopre ne i statuti, che tuttauia dimostraran alcun uestigio della uerità occultata, poi che in ogni elettione della quale è conseruata la memoria, si uede la maggior parte de gli eletti in ogni attione esser sempre stata de Nobili. Et il medemo si scuopre nel giuramento di fideltà fatto a Gio. Galeazzo l'anno 1390, da sei Cauaglieri dell'ordine de Nobili, quali rendono chiara testimonianza che nelle elettioni non solo fureno li Nobili proposti, et eletti sempre in numero maggiore ma spesse uolte posti soli, esclusi li popolari a fatto. I quali ben che sin a quell'tempo fussero introdotti al maneggio dell'Antianato, nondimeno come più pro-

pinqui al principio della errettione di questo lor officio, non ardiuano, come hora fano, arrogarsi uantaggio contro quelli, con i quali non pretendeuano alhora ugualtade: E più chiaramente si prouarebbe la uerità di questi fatti, se il medesimo Popolo stimolato da molti che desiderauano che i demeriti de suoi maggiori fussero in perpetuo sepolti, non hauesse al tempo del suddetto Gio. Galeazzo nella principal piazza della Città, abruciate, tutte le scritture et antichitadi dell'Archiuio publico sicome facil ancora sarebbe la proua, se a nostri tempi non fussero stati occoltati dalli medemi, duo libri l'uno chiamato delle chiaui, e della Croce l'altro, quali due riliquie sole eran state riseruate dalli istessi authori dell'insolente incendio, e da puochi anni in quà, son uenuti in pensiero, di smarrire e forse ditruere questi ancora, per occultar insieme la debole autorità dei suoi maggiori.

È adunque falso che il presente gouerno sia con la Città confabricato, si come non si uol negare, che da molti anni in qua, sia stabilito un longo possesso di questa usurpata authoritade; nel qual costituiscono i popolari ogni fondamento, poi che ha forza et uigore (dicon essi) di priuilegio, e titolo inuiolabile, quel che tant'anni è stato da nostri antecessori osseruato. Per risposta del che basterebbe a dire, che non trattandosi innanti a Tribunal contentioso, non si amette possesso, o prescrizione, che da giuristi è detto impio pressidio, e miserabil refugio: Ma presuppongo che si trattasse la causa inanti i giudici inferiori. Qual possesso, o prescrizione antico si deue tolerare per nutrimento di tanti abusi, e per mantener quell'che ripugna alle diuine, naturali, ciuili e politiche leggi? Qual longo abuso haurà mai forza di perpetuare cio che per legge è proibito, per religion uietato, e per consuetudine interdetto? La legge diuina ci esorta alla pace, con la concordia, biasimando il discorde uoler delle cittadi e regni, e noi suportaremo col debole fondamento di questo possesso, che perpetuamente si mantenghino in noi gli animi discordanti, e si nutrisca una perpetua guerra, discordia interna, et odio capitale, che con periglioso scandalo ogni giorno di questo in quell'peccato ne fa precipitosamente traboccare: Abhorrise la legge ciuile

nell'gouerno delle repubbliche la ingiustitia, e danna le passioni particolari acciocchè ciascuno intento all'uniuersal beneficio più delle cose publiche che delle priuate prenda cura. Ma per ragion naturale si proua, che mantenendosi questo possesso, e diuisione, è necessario che manca la giustitia, si ralenti la prontezza, e si raffredda l'ardore del ben publico poi che ciascuno per natural inclinazione uol fauorir li suoi: La politica legge ci insegna, qual sia nel gouerno la proportion che si deue osseruare, fra il sapiente, et ignorante, fra il uecchio e giouane, fra il ricco e pouero, fra il superiore et inferiore, e noi con questo possesso confondendo ogni proportion, comportiamo che sia preposto l'ignobile al nobile, l'ignorante al prudente, l'idiota al saggio, il nuouo cittadino che con mille arti ha mendicata l'aggregatione, a quelli che con la città son nati; Il che certo in questo gouerno si uede, nel quale molti dottori di longa esperienza non sono amessi al stabilimento delle cose publiche e in uece loro son eletti per una parte soggetti ridicoli, calzolari, pristinari, et hosti, che non sapendo scriuere il lor nome, sotto le ordinationi publiche son constretti (oh gran miseria et indegnità nostra) far ch'altri a lor nome li segnino: E quando altra ragione non giouasse per rispondere a questo abuso, che essi chiaman possesso; tre potentissime oltra le sudette, parlando per termini legali, militan a fauor nostro. La prima risorge e nasce dalle constitutioni dello Stato, quali per rimediar a questo commune abuso, che alhora in molte cittadi regnaua, disponendo che all'gouerno delle cose publiche, si habbia solamente risguardo alla prudenza, et integrità del Cittadino, e non a fattione, o partialità alcuna, prohibiscono e uietano a fatto il pressidio di qual si uoglia possesso, o prescrizione. La seconda consiste nella conclusione amessa et osseruata da giuristi. Dicon essi non puotersi alegar possesso, o precrittione, o consueto, quando si tratta d'un fatto uolontario, che per altro di ragione è amesso, come sarebbe a dire, son dieci anni ch'io non son stato nell'collegio mio, oue son colleggiato, per che forse non mi è piaciuto andarui, Non può per questo il Colleggio prohibirmi che non ui vada, quando mi piacerà, ben che mille

anni fussi restato d'andarui; Così e non altrimenti in questo caso, il gouerno della Città nostra spetta di ragione, e si deue concedere a quelli, che ugualmente sopportano li carrichi, et ugualmente son habili al gouerno publico. Hor se molti non si son curati di gouernare, et han permesso esser gouernati da persone per una parte indegne, questo possesso benchè immemorabile, e di mille anni, non può pregiudicare alla nuoua uolontà de Cittadini, che hora e non prima uogliono usar la lor ragione, e preualersi di quella uguaglianza che li è concessa dalla legge, per che in questo caso non si dà possesso, ne quasi possesso. La terza ragione si toccherà con mano se consideriamo, che hormai cessa la causa per la quale le famiglie di Popolo, e non li Nobili gouernano le cose publiche. Questa ragione uien considerata da Bortolo, e dal medemo descritta. Dice esso, che in Italia son molte cittadi, che si reggono a Popolo, et a Comune (nel qual caso dichiara esso nella uoce popolo proferita a differenza di Comune, non esser compresi i Nobili, quali solo si comprendono in quella uoce Commune) et in molte, soggiunge esser data la aministratione a Popolari, per che li Nobili con la ricchezza, e potenza loro, facilmente puoterebbero conuertire ia authorità in Tirannide, Il che non può occorrere in quelli di popolo, più humili e bassi: Questa ragione così considerata, cessa hormai presso di noi, poi che da puochi anni in qua la maggior puotenza e le maggiori ricchezze son trasferite, mediante il maneggio delle cose publiche ne i popolari, si che alla nobiltà resta solo il uigor antico, Il che specialmente si uede, per li palaggi nuouamente fatti, che hormai in tutto auanzano le fabbriche de Nobili, eccetto che in dimostrare la ueneratione della antichitade, et l'ombra della dignità passata; Onde quell'che si temea in noi, ragioneuolmente si può temer in loro, così piacesse all'immortale Iddio che ciò non fusse già auenuto, si come è chiaro, a chi sa l'intrinseco del nostro maneggio, quattro o sei di Popolo esser quelli, che soli gouernano a lor modo le cose publiche. Cessando adunque l'oggietto, anzi essendosi trasferita la causa ne gli auersarij, è ben ragione che cessi l'effetto; e non solo questo possesso senza titolo e senza fonda-

mento di ragione usurpato, si deue gettar per terra, riuscendone tanti mali effetti; ma ancor si dourebbe tralasciare, quando ben fusse fondato in legge scritta, per che legge non puotrebbe esser quella, dalla quale la città ne rimanesse morta e dissipata: Mentre che la distintione de gli ordini non apportaua danno alli Romani, e più modernamente a Venetia, l'una e l'altra Republica uisse e si mantenne molti anni con quelle distintioni, et ordini, ma poi che s'accorsero, che cominciauano ad esser dannosi gli ordini distinti, et che le diuisioni eran pestifera infirmità e cortelli pongenti alle Repubbliche, li confusero et abolireno in modo, quanto al gouerno, benche nel rimanente ciascuno restasse nel suo grado, che quella molti secoli ha regnato, e questa già settecent'anni con mirabil prudenza si gouerna; Et a nostri tempi per testimonianza uera di prudentissimi ministri de i più potenti e risplendenti lumi di Europa, si sono uisti estirpar gli ordini diuersi, nella Republica di Genoa, qual per queste medeme passioni fu uicina puochi anni sono a traboccare in ultimo preceptio. Il medemo si è osseruato nella maggior parte delle Cittadi di questo felice stato, il gouerno delle quali è riformato così richiedendo la necessità de gli abusi e la tirannide di molti uezzi a mal gouernare.

Non deue adunque l'antico possesso ritardare il rimedio de gli inconvenienti che soprastano, essendo le pretensioni de Nobili che di cio fano istanza giuste, honeste et utili, si come tali sono le speranze de Pouerì, che tutta la bassa plebe rapresentano, e le dimande di quei Gentilhuomini particolari, che rapresentano col numero, et qualità loro un honorato membro della città nostra, non ha uolsuto procacciar col commune, ne col popolo aggregatione alcuna; e chiara si scorge la giustitia, honestà, et utilità delle lor pretensioni, poi che questi con quelli, e tutti insieme, altro non pretendono che unione, pace e concordia, osseruanza delle leggi communi e delle constitutioni dello stato; et ugualità fra Cittadini, si come ingiuste, inhoneste e dannose sono le pretensioni de gli auersarij, quali con ingiustitia affettano di gouernare e maneggiare l'altrui sostanze, non mirando ch'ogni affettata tutela si rende sospetta; con inhonestà

pretendono esser superiori e non uguali; e con danno uniuersale desideran nutrire, et mantenere le passioni, et ordini, con li quali ciascun attende al utile priuato della sua fattione, e non al publico beneficio. E da questo si puo far giudicio quanto sia necessaria et qual debba essere la terminatione di questa causa; da Nobili et da altri gentilhuomini antichi giustamente bramata, dalla uniuersità de poueri con lagrime e stridi sollecitata, e da gli Antiani istessi che sono di retta intentione accusata per necessaria. Sarà ueramente opéra gloriosa presso Iddio, grata alla M. Reale et utile a quella misera cittade, che haurà bellissima occasione di conseruar nel petto, immortale, la memoria del gran valore di V. E. e d'un tanto beneficio che da essa spera di riceuer tosto ».

## SECONDO SISTEMA

### La Provvisione

(1588/1746)

Prima riforma del 1588.

In seguito alle insistenze della Nobiltà comunale ed ai gravi disordini che realmente seguivano all'opera del governo dell'Anzianato, si decise il Re Filippo di Spagna a sopprimerlo quale espressione del predominio del partito popolare sulla aristocrazia del comune, ed a togliere, per quanto era possibile, ogni incentivo alle rivalità tra le classi sociali. La Riforma nuova dell'amministrazione comunale — che dicesi *prima*, perchè seguita a breve intervallo da altre parziali riforme di assai minore importanza (1) — vie-

(1) Queste riforme vennero stampate nel 1676 da Giuseppe Stramesi in Alessandria, con il titolo: « Reformatio prima antiquissimi regiminis civitatis Alexandriae sequuta in fine anni 1588. sed cepta observari in principio anni 1589. cum aliis duabus Reformationibus annorum 1609. et 1651. — Alexandriae, typis Iosephi Stramesij Impressoris eiusdem Ciuitatis M.D.C.LXXVI. ».

Ne esistono parecchie copie nell'archivio comunale.

ne collocata comunemente dai nostri cronisti al 1589, ma in realtà appartiene all'anno precedente 1588. Nel 1589 ebbe esecuzione l'ordinamento di riforma compilato nel 1588.

Il Re Filippo con lettera 12 Ottobre 1588 approvò tutto quanto era già da anni preparato in riguardo ad Alessandria dal Governatore Generale dello Stato di Milano Don Carlo d'Aragona, Duca di Terranova, e comandò che venisse pubblicato ed eseguito. Ed il Governatore d'Aragona difatto, sotto la data 22 Dicembre 1588, pubblicò la Riforma. Egli premette che tra le cose stategli segnalate al principio del suo governo come degne di tutta attenzione, una fosse, la riforma del governo pubblico di Alessandria: « perchè ritrouandosi quella Città tutta in se stessa diuisa in fattioni, quartieri, Collonelli, et uoci di Famiglia, et essendo il maneggio de pubblici negotii riposto in gran parte in potere di persone poco idonee, et che a tempi s'arrogauano autorità maggiore del bisogno, in gran danno del publico, è sempre stata quella Città a pericolo di continue discordie, disordini, et sottoposta più presto a specie di seditioni, che altrimenti. Perloche volendo noi porre a questo male il conueneuole rimedio, et non patire che più longamente quella città passasse in così confuso, et scandaloso modo di uiuere, come haueua fatto, commetemo gli anni passati al Senator Ludouico Aymi, che vedute alcune scritture, et ricordi dati in questo proposito, stabilisse una forma certa di capitoli circa il detto Governo, i quali essendo stati per Noi inuitati a Sua Maestà, et da lei rimandatici perchè particolarmente li comunicassimo col Senato ed hauendoci esso Senato, doppo d'auer udite le parti e veduti gli Statuti et Ordini antichi d'essa Città fatta la sua rellatione, et detto quale fosse circa i detti Capitoli il suo voto, tornassimo ad inuiar il tutto a Sua Maestà a fin che ella commandasse quello, di che ella fosse più seruita circa il detto Governo ».

Tengono dietro gli otto capitoli della Riforma, i quali si possono ridurre alle seguenti deliberazioni: il Consiglio generale dei 208 verrà sostituito da un altro Consiglio generale, senza limitazione e fissazione di numero; imperocchè, descritti tutti i cittadini, ed abitanti da oltre 40 anni in

Alessandria (computata anche l'abitazione dei padri loro), i quali sieno abili, saranno dichiarati idonei per ogni carico ed onore della Città, e perciò consiglieri. Per i Dottori basta la loro qualità, senza che sia necessario il requisito dell'abitazione quarantenaria. I consiglieri (che dovranno esser non minori di 20 e non maggiori di 70 anni) si divideranno in due classi: una dei Dottori, che verranno imbussolati in una bussola speciale, l'altra dei non dottori, detti anche *di cappa corta*, che verranno imbussolati in una seconda bussola. Si estrarranno quindi da queste due bussole una terza parte per formare il Consiglio Generale, detto maggiore, o anche triennale, perchè nel secondo anno si estrarrà una nuova terza parte, e nel terzo rimarrà l'ultima parte (1). I consiglieri assenti saranno sostituiti con estrazioni di individui estratti a sorte dalle bussole. Quelli che, dopo il triennio, fossero dichiarati abili al consilierato dal Consiglio Generale, saranno pure imbussolati.

Al posto dell'Anzianato e del Consiglio dei 48 venne istituito l'ufficio di Provvisione, composto di 13 consiglieri estratti dal numero di quelli del Consiglio generale, cioè un Dottore dal numero dei togati e 12 dal numero di quelli detti di cappa corta. Si chiamavano *Deputati*, e funzionavano soltanto 2 mesi a cominciar dal principio dell'anno; passati questi due primi mesi, se ne eleggevano alla stessa maniera, e per il periodo di due in due mesi, altri 11 Deputati, ai quali se ne aggiungevano altri due scelti fra i deputati della Provvisione precedente, affinchè potessero servir di guida ai novelli; in modo però che nessun deputato, tra l'antica carica e quella susseguente, non funzionasse più di quattro mesi.

Questa, in sostanza, è la riforma, la quale come si vede abolì l'Anzianato ed il Consiglio dei 48, conferendo la loro autorità alla nuova Provvisione. Altre secondarie disposizioni vennero prese; per esempio che le due bussole (dei

(1) Tra gli estratti però del secondo anno dovranno fermarsi due dell'anno antecedente, perchè possano esser di guida ai consiglieri novelli. Come pure tra quelli del terzo anno dovranno trovarsi due del secondo anno.



togati e non togati) si conservassero in una cassa a doppia chiave, di cui una doveva restare presso il Podestà e l'altra presso il consigliere togato più anziano. Parimenti si dispose che non potessero entrar in Provvisione più di due membri di una stessa famiglia (o *gente*, nel senso della *gens* romana); il padre non doveva pure restare col figlio, e di due fratelli uno solo era ammesso. Fu eziandio stabilito, che a protezione degli interessi dei poveri, potesse assistere, senza però voto alcuno, nel Consiglio Generale e alle sedute della Provvisione, nelle quali di tali interessi si fosse trattato, una persona degna da eleggersi da una terna proposta al Consiglio Generale, e da approvarsi dal podestà.

L'esecuzione della Riforma venne affidata dal Governatore Generale dello Stato Milanese al Governatore locale di Alessandria Don Rodrigo Toledo, ed al giureconsulto milanese Conte Alfonso Gallarati Feudatario di Cerano e Cozzo, eletti con lettere 22 Dicembre 1588, i quali delegati, assistito il primo dal proprio cancelliere not. Domenico Amedei (dei Signori di Quattordio) ed il secondo dal proprio cancelliere not. Giovanni Giacomo Crivelli, causidico milanese, radunarono il 3 gennaio 1589 il Consiglio dei 48 nel palazzo del Governatore allo scopo di compiere la missione ricevuta. In questa adunanza venne unanimamente accettata la riforma, ed insieme si procedette alla nomina di quattro consiglieri, perchè concorressero col Toledo e Gallarati alla compilazione della lista dei cittadini abili ad entrare nel nuovo Consiglio Generale. Vennero difatto nominati i magnifici Signori Lodovico Falameri, Gerolamo Stortiglione, Agostino Domenico Squarzafighi e Francesco Sforza Marchelli.

La lista dei cittadini abili al consiglierato ed agli Uffici annessi venne in breve tempo compilata dai due Delegati, assistiti dai quattro consiglieri dell'antico Consiglio dei 48 eletti a questo scopo; di modo che il 18 Gennaio successivo poterono i Delegati esporre la lista compilata di 267 individui. Nello stesso tempo essi proposero il modo di procedere alla nomina dei diversi uffici: e questo, essendo importante per la conoscenza del meccanismo dell'elezione, cercheremo di

presentare con ogni chiarezza possibile, la quale sgraziatamente fa difetto nell'autentico pubblicato a stampa.

Gli Uffici, o meglio Officiali, si eleggevano ogni semestre, cioè nei due giorni di S. Giov. Batt. (24 giugno) e S. Giov. Evangelista (27 dicembre); e ciò perchè alcuni uffici erano semestrali, mentre gli altri erano annuali. Queste due date, già stabilite fino da antico tempo, vennero ora conservate. Gli uffici poi erano i seguenti:

- a) Giudici;
- b) Avvocato della Città;
- c) Sindaco;
- d) Giudice della Ferrazza;
- e) Notai di diversi Uffici.

a) *Giudici*. — Aboliti i Giudici dei quartieri, vennero istituiti quelli distinti da segni di animali (1), cioè del Leone, Cavallo, Aquila e Gallo. Essi dovevano scegliersi tra i Consiglieri Dottori da una Commissione di 6 Consiglieri con a capo il Priore di Provvisione. Radunato quindi il Consiglio Generale in un giorno determinato, e recatasi un'urna nella sala del Consiglio, nella quale stavano tanti biglietti quanti erano i nomi dei Consiglieri (eccettuato quello del Priore), un fanciullo tirava a sorte 6 nomi. Gli eletti, con a capo il Priore, dopo preso giuramento di procedere con tutta giustizia si ritiravano in una camera del palazzo, e procedevano alle seguenti operazioni.

Prima di tutto numeravano i Dottori collegiati residenti in

---

(1) Non solo venne abolita la distinzione per quartieri, ma anche qualsiasi altra distinzione per colonnelli, per Comune e Popolo, per Bianchi e Neri, per famiglie, perchè non si doveva più ritenere memoria delle infauste divisioni che esistevano tra i cittadini. La Riforma severamente proibisce di ricordarle puranco, e « chi hauerà ardire di ricordare più in voce, o in scritto rinnouare, o ristaurare, o parlare d'essi contentiosamente in giuditio o fuori, resti priuato ipso iure et facto della voce, commodi, et honori della Città, et ancora incorra in maggior pena all'arbitrio di Sua Eccellenza o del Senato Eccellentissimo ». Negli atti notarili quindi, non potendovi più esser menzione di quartieri, si dovevano designare le abitazioni con Parrocchie e Contrade.

Alessandria, compreso lo stesso Priore, che doveva, come si è detto, esser un Dottor collegiato, e compresi anche quelli fra i 6 i quali per caso avessero tale qualità. Poscia ne formavano due classi, una delle quali era dei vecchi, e l'altra dei giovani. Fra quelli della classe dei vecchi si sceglievano a votazione secreta 8 Dottori; questi 8 che riportavano maggior numero di voti, erano i candidati per le due giudicature del Leone e del Cavallo; parimenti fra quelli della classe giovane gli 8 che risultavano aver riportato maggior votazione, erano i candidati per le altre giudicature dell'Aquila e del Gallo:

Compite tali operazioni i sette uscivano dalla loro camera segreta e si presentavano di nuovo al Consiglio per la scelta definitiva di quattro sui sedici candidati proposti. E la scelta procedeva in questo modo. Si ponevano due urne avanti al Consiglio; in una (*urna dei nomi*) si introducevano i nomi degli 8 candidati della classe dei Dottori vecchi, e nell'altra (*urna dei bollettini*) 8 bollettini, di cui 6 in bianco, e due colla scritta *Leone, Cavallo*. Poi un fanciullo estraeva da un'urna il nome di un Dottore, e dall'altra un bollettino, e così di seguito; quei due dottori, i nomi dei quali uscivano contemporaneamente coi bollettini scritti *Leone, Cavallo*, venivano proclamati rispettivamente *Giudice del Leone, Giudice del Cavallo*. E lo stesso si faceva per gli altri otto candidati della classe giovane, per le due giudicature dell'Aquila e del Gallo (1).

I quattro Giudici duravano in carica un solo semestre, nè potevano venir rieletti per il successivo.

b) *Avvocato della Città*. — Lo stesso sistema si adottava per l'elezione dell'avvocato della Città. Dovendo esso essere un Dottore Collegiato, venivano scelti dieci nomi fra i Dottori, nel cui numero non potevano entrare i nominati alle quattro Giudicarie. Quello fra i dieci, che usciva dall'urna accompagnato dal corrispondente bollettino intitolato *Avvocato della Città*, era nominato a tale carica; carica che dura-

---

(1) Tale sistema intricato di elezione tendeva ad ovviare a qualsiasi broglio.

va un anno, e che non poteva essere ripetuta nell'anno seguente, come non poteva essere uno dei quattro giudici del primo semestre di detto anno seguente.

c d) *Sindico e Giudice della Ferrazza*. — Questi due uffici venivano esercitati o da procuratori o da notai. Perciò si radunavano i nomi di tutti quelli che erano in tale carriera, e la commissione dei 7 sopra accennata, sopra proposta di 16 soggetti scelti fra i più abili ne eleggeva col metodo della votazione la metà, cioè 8, che presentava al consiglio. I due bollettini intitolati *Sindico, Giudice della Ferrazza*, estratti dall'*urna dei bollettini* designavano poi a detti uffici coloro, i cui nomi simultaneamente venivano estratti dall'altra *urna dei nomi*.

e) *Notai di diversi uffici*. — I notai, che erano necessari agli uffici in qualità analoga a quella dei moderni segretarii, venivano essi pure tirati a sorte. Si prendeva perciò il numero dei Consiglieri notai ed il numero degli Uffici; si scrivevano su bollettini diversi i nomi dei singoli notai consiglieri, e su altrettanti altri bollettini i nomi degli uffici, affinchè i numeri fossero pari, e dei bollettini dei Consiglieri notai e dei bollettini degli Uffici. Indi, posti in due urne, si estraevano contemporaneamente due schede, di maniera che l'ufficio veniva esercitato da colui la cui scheda usciva dall'altra urna degli uffici. Rimanevano quindi senza uffici coloro, ai quali toccava scheda bianca.

A completare la descrizione di questa Riforma bisogna aggiungere che alcuni uffici, e notarie antiche, vennero soppressi (1). Così si sopresse il cosiddetto *Giudice dei testimoni* ed il relativo notaio; la ragione addotta si è che « per non

(1) Circa la *Notaria Criminale*, nella Riforma era così stabilito:

« La Notaria criminale s'incantará a beneficio della Comunità conforme alla ordinatione fatta dall'Illustrissimo Magistrato straordinario dell'anno 1586 ».

A fol. 109 del Tomo 112, *Ufficii* (archivio comunale di Alessandria) si legge:

« Faccio fede io Gabriel de Lemuggij notaro, et cancellero della comunità della città d'Alessandria, si come uanti la noua riforma d'essa città, le nodarie criminali si soleuano distribuire di sei in sei mesi ad breuia, et sortes conforme a gl'altri officij di detta città:

essersi solita (tale giudicatura) usarsi, pare inutile ». Si soppressero pure le notarie *della ragioneria, delle lettere, del Consiglio, del popolo*; la ragione addotta si è che « non sono di profitto [e] per questo vano estinte ». E tanto più, perchè i loro carichi sono adempiti dal Cancelliere e dal Ragionato, « quali effettivamente attendono alle dette imprese rispettivamente facendo il cancelliere l'ufficio delli Notari delle lettere, et del Popolo, et il Ragionato quello delli Notari di Ragioneria, à quali perciò si è solito et conuerria, per l'auenire stabilir maggior salario per le fatiche che hauerano da sopportare nelli officij loro ».

Nello stesso giorno 18 gennaio, in cui si propose la lista dei 267 abili al Consiglierato, si estrasse il terzo, che doveva comporre il Consiglio Generale del 1589; e risultò questo terzo di 88 Consiglieri (1), i quali si radunarono al domani, 19 gennaio, in prima seduta, per la definitiva approvazione delle disposizioni date dai due Delegati per l'applicazione della Riforma. In questa adunanza presero la parola Annibale Guasco ed Agostino Domenico Squarzafico. Il primo propose senz'altro di approvare quanto era stato stabilito dai due Delegati del governo centrale di Milano; il secondo propose un'aggiunta alle parole del Guasco, cioè che venisse nominata una Commissione di Consiglieri, la quale avesse a stu-

---

ma in detta noua riforma fatta l'anno 1589 dal Gouvernator Don Rodrigo de Toledo et Dottor Alfonso Galarà delegati da S. E. fu posto il Capitolo infrascritto cioè:

La Notaria criminale s'incantarà ecc.

Poi in distributione degl'Ufficij d'essa città fatta il dì 27 X.bre 1592 per comando fatto del Sig. Podestà ad istanza degli abbati del colleggio dei notari d'essa città che più non si douesse incantar detta notaria criminale in essecutione degli ordini del Senato Ecc.mo fatti alli 29 nouembre 1589. furno distribuite dette notarie criminali ad breuia, et sortes conforme agli altri Ufficij con che però hauesero a perseuerare per biennium conforme a detti ordini del Senato Ecc.mo. Ne in comunità vi sono ordini alcuni, quali dispongono che detti notari criminali doppo detta riforma in quà non habbino a perseuerare oltre il biennio ».

Attestato, che reca la data 5 febbraio 1595.

(1) Veramente la terza parte dei 267 sarebbe stata 89. Però nella stampa della Riforma si dice esplicitamente che il Consiglio Generale del 1589 fu composto di 88 individui.

diare, se qualche altra cosa occorresse ancora per il buon andamento della amministrazione della città, nel qual caso si sarebbe potuto rappresentare ai due Delegati tutto quello che fosse trovato utile per sopprappiù alla Riforma, ed, ottenutone l'assenso, provocarne l'approvazione dal governo centrale di Milano, ed, occorrendo, anche da Sua Maestà. La proposta dello Squarzafico, a cui aderì completamente il Guasco, venne approvata dal Consiglio, che nello stesso tempo accettò in tutto e per tutto la Riforma adottata dai due Delegati.

\* \* \*

Seconda riforma, del 1609.

La generale riforma del 1588 ebbe in seguito un'importante modificazione nel 1609, che troviamo pubblicata a stampa, insieme alla prima, col titolo: *Secunda reformatio regiminis Civitatis Alexandriae anni MDCIX*.

Prima però che venisse introdotta questa seconda Riforma, di cui parlano quasi esclusivamente i nostri storici, sarà bene accennare a qualche altra modificazione avvenuta o tentata nel periodo di tempo che passò tra il 1588 e 1609. Imperocchè è naturale che, anche ammessa la bontà del sistema escogitato dai due delegati governativi (D. Rodrigo di Toledo e senator Gallarati), non si potesse pretendere la perfezione, e che i difetti si palesassero in pratica abbastanza numerosi. I delegati asserivano in modo assoluto essere la mente sovrana decisa a troncare di netto gli antagonismi tra Popolo e Comune; ma i primi a dubitare della piena efficacia dei mezzi adoperati per raggiungere il nobile scopo dovettero essere essi stessi.

Così troviamo nel 1592 alcuni nuovi capitoli da aggiungersi alla riforma, che però non conosciamo precisamente. La Commissione eletta dal Consiglio Generale, e che aveva alla testa il senatore Lodovico Guasco, deve aver preparato questi capitoli, secondo l'incarico ricevutone nella seduta 19 gennaio 1589. Nei verbali della Provvisione del 27 febbraio 1592 leggiamo (1): « il senator Lodovico Guascho hà

(1) Arch. comun., *Ordinazioni* dal 1592 al 1597, Tom. 2, fol. 10 tergo.

presentato alli Sig.ri Prior et Deputati li capitoli della riforma con una lettera diretiua al senator Alfonso gallarato con una instruttione da mandarsi all'orator Bonifatio pozzi atid. solleciti il detto senator gallarato per l'approbatione di essa compitulatione, racordandoli che don Rodrigo scriuera anchora lui per tal confirmatione raccomandandoli a volerla quanto prima mandarla ad essecutione il che sentito diti prior et deputati hanno ordinato per esecutione delli ordini del consiglio et congregatione fatta che quanto prima si faccij la sudetta scrittura et lettera al oratore perche la fatia hauer al dellegato senatore gallarato procurando di ottenerne la dessorata espeditione ».

Siccome poi era assai difficile il radunare tutti, o quasi, i Consiglieri per la trattazione degli affari più importanti della Città, mentre il numero dei presenti al Consiglio avrebbe dovuto essere di poco meno di 100 persone, la Provvisione ricorse al Sovrano perchè decidesse che ogni deliberazione fosse valida nel caso che al Consiglio intervenissero 40 Consiglieri, computati quelli della Provvisione. Il Regio decreto, che accolse tale proposta reca la data del 26 febbraio 1597 (1):

« Philippus Dei Gratia Hispaniarum, utriusque Siciliae etc. Rex et Mediolani Dux etc. Cum Prior, et Deputati regimini Ciuitatis Alexandriae dedissent nobis preces sequentes uidelicet. Potentissime Rex. Immensus adeo, et insignis est numerus Decurionum Consilii generalis ciuitatis Alexandriae qui necessarius est in quibuscumque Ciuitatis negotijs discernendis, nempe ascendens ad numerum nonaginta quatuor cosiliariorum, ut impossibile fere sit eum numerum congregare, licet iussiones Praetorum urgeant, et negotia ciuitatis expostulent. Unde saepenumero ob difficultatem congregandi, res ciuitatis periclitasse compertum est, cum minima quaedam facultas, et authoritas in negotijs publicis penes Priorem, et Deputatos uigore nouae reformationis resideat. Cum autem res sit ciuitati admodum perniciosa, et periculo plena, uisum est Priori, et Deputatis huic morbo

(1) Arch. comun., *Consiglieri e Decurioni*, Tom. 12, fol. 19.

prae posse occurrere, et pro publica utilitate remedium perquirere, et licet Doctorum sit sententia, quod si omnes consiliiarii sint legitime citati, ualeat id, quod per congregatos ordinatum erit, licet ad duas partes ex tribus non ascendant: tamen quia haec opinio aliquas patitur difficultates, ut omnis remouatur controuersiarum occasio, et beneficium publicum non retardetur, ad M. V. recurrunt Prior, et Deputati ad regimen ciuitatis alexandriae suppliciter exorantes. Ut per litteras patentes decernere uelit, decreta, et ordinationes quacumque faciendas per eos, qui, citato consilio, congregabuntur, perinde ualere, et tenere, ac si per omnes consiliiarios, et Decuriones congregatos initae, et stabilitae essent, modo tamen alij omnes legitime, et seruatis seruandis more solito, et authoritate Praetoris citati, et moniti sint et congregatorum numerus non sit minor quadraginta Decurionum, computatis Priore, et Deputatis, aliter negotia publica ita derelicta erunt, ut omnia absque prouisione in ciuitatis, et Rei publicae perniciem sint transitura. Nos, ut maturius super eis deliberare possemus, mandauimus Praetori ipsius ciuitatis Alexandriae, ut eas in consilio generali proponeret, et eius uotum superinde exquireret, mox illud una etiam cum uoto suo ad nos rescriberet. Viso igitur Praetoris responso, quod est tenoris sequentis, uidelicet. Potentissime Rex. Sub die sexto mensis Decembris anni praesentis 1596 in consilio generali huius ciuitatis proposui litteras M. V. datas Mediolani die XXVII. Augusti eiusdem anni mandantes, ut eas isto consilio generali proponerem, et eius uotum exquirerem, mox etiam cum uoto meo M. V. referrem, ac simul etiam proposui preces M. V. porrectas per Priorem, et Deputatos regimini huius ciuitatis, in quibus petunt decerni per litteras M. V. decreta, et ordinationes quascumque faciendas per eos, qui, citato consilio, congregabuntur, perinde ualere, et tenere ac si per omnes consiliiarios, et decuriones congregatos initae, et, firmatae essent: modo tamen alij omnes legitime, et, seruatis seruandis, more solito, et authoritate mei Praetoris citati, et moniti sint, et congregatorum numerus non sit minor quadraginta Decurionum, Computatis Priore,



et Deputatis, ne publica negotia dictae ciuitatis derelicta remaneant, et ne omnia absque prouisione in ciuitatis, et Reipublicae perniciem pertranseat; quae petitio tamquam iusta per dictum consilium generale comprobata fuit, prout etiam et ego ab eius comprobatione non dissentio, cum difficillime maior numerus haberi possit, et saepius sit necesse consilium congregari pro negotiis praesertim praesidiis, et alijs militaribus, quae in dies occurrunt, me tamen remittendo infallibili iudicio M. V. cui me humillime commendatum facio. Alexandriae decimoseptimo Decembris 1596 subscriptus Eiusdem M. V. Humil. is. seruus, et fid. subd. Gregorius Figueroa, a tergo Potentissimo Philippo, Hispaniarum etc. Regi, et Mediolani Duci D. D. meo colendissimo. Et omnibus mature perpensis harum serie, decernimus, et ordinamus, quaecumque decreta, et ordinationes facienda per eos, qui, citato consilio, congregabuntur, perinde ualere, ac si per omnes consiliarios et decuriones congregatos inita, et stabilita essent; modo tamen alij omnes legitime, et seruatis seruandis more solito, et autoritate Praetoris citati, et moniti sint, et congregatorum numerus non sit minor quadraginta Decurionibus, computatis Priore, et Deputatis. In quorum fidem praesentes sigillo nostro munitas fieri, registrarique iussimus. Mediolani die XXVI. Februarij M.D.XCVII.

C. Ghilinus ».

Il 25 novembre 1600 avvenne una piccola riforma circa il Sindaco del Comune; officio che era annuale, e che si portò alla durata di un sessennio (1). Nel Consiglio Generale infatti si propose, come cosa importantissima, che fosse eletto a sindaco un procuratore, « il quale habbi carrica di far le scritture et patrocinar per la Città in tutte le occorrenze, con aggiunta di un sollecitatore, costituendoli a ciascuno di luoro un competente salario per le loro fatiche ogn'anno. Poichè fra tutti li danni che ne sente la Città come appertamente si uedde, vanno tutte le cause di essa perse et disperse passando

(1) *Consegni*, Tom. 19, fol. 152 seg.

le scritture da un Sindaco a l'altro ne mai si trouano ne uengano consegnate tutte, et per le istanze che durano delle cause cessando il sindaco informato ne segue un altro con molto tempo ad informarsi, et perciò le sentenze uengano contro la Città et oltre le spese et appellationi remangono tutte deserte et derrelitte e in somma ne ressolta l'ultima ruina della Città... ». Il salario venne stabilito in 4 ducaton mensili per il sindaco. Siccome però il lavoro del Sindaco era troppo gravoso, fu proposto ed approvato che venisse eletto un suo aiutante, col nome di *solleccitatore*, e collo stipendio di 2 ducaton mensili, « al qual si lasciaranno tutte le scritture che saranno intimate alla Città, et esso abbia cura di presentarle al detto sindaco et solleccitarne le debite risposte et tener in buon ordine li processi per i quali raccorda esser bene darli comodità in Palazzo di poterle governare acciò alle occorrenze la Città se ne possi seruire ». Naturalmente, tanto il Sindaco, quanto il suo Solleccitatore dovevano rinunciare a qualsiasi patrocinio di cause dirette contro la Città. Il primo sindaco eletto dopo questa riforma fu Alessi Fabrizio.

Nel 1609 ebbe poi luogo la sopra accennata *Nova* o *Secunda reformatio regiminis Civitatis Alexandriae*, di cui si occupa il Ghilini, II, 395-6 (1).

Già nel Consiglio generale del 9 febbraio 1607 (2) era stata esposta la necessità della riforma della *Provvisione*, la quale col sistema adottato nel 1588 veniva facilmente composta di gente giovane, inesperta, ed inoltre, attesa la

(1) Copia di questa nuova Riforma trovasi manoscritta a fol. 149 del Tom. 12; *Consiglieri e Decurioni*, nell'Arch. comun. di Alessandria. A stampa se ne possono trovare facilmente diverse copie: tra queste, una esiste in detto Tom. 12, fol. 157, ed un'altra in busta *Documenti antichi donati al Municipio dal Sig. Nava Ernesto*. Se ne fecero diverse edizioni, le quali contengono le tre riforme, del 1588, 1609 e 1651; in certe edizioni quella del 1609 è detta *Nova reformatio*, e quella del 1651, *Novissima reformatio*; in altre edizioni quella del 1609 è detta *Secunda reformatio*, e quella del 1651 *Tertia reformatio*.

(2) *Conseglj*, Tom. 20, fol. 55 t. e seg. — Erroneamente nella stampa della *Secunda reformatio* si asserisce il Consiglio Generale aver avuto luogo l'8 febbraio.

breve durata in carica (un bimestre), sprovvista di volontà di occuparsi seriamente delle cose comunali. Tali inconvenienti erano subito stati notati dopo le primissime applicazioni della riforma del 1588, e si era cercato il mezzo di porvi riparo; ma, come ordinariamente avviene presso i Comuni, si andava a rilento, fino a che si giunse al 1607, quando si determinò di porre finalmente un riparo. Anzi, a questo tardigrado procedere del Comune si aggiunse l'altro non meno tardigrado procedere del Governo, che soltanto nel 1609 approvò la riforma invocata.

La proposta di mutazione dell'ufficio di Provvisione, approvata nella seduta 9 febbraio 1907 è del seguente tenore:

« Si raccorda ancora esser di necessità proueder alli disordini che seguano per colpa d'alcuni di quelli che sedano al gouerno della Città quali per la poca esperienza o altro impedimento antepogano l'util suo a quel del publico, et in tutti li doi mesi che douerebbero sedere al gouerno non uanno due uolte in Palazzo, dal che ne nasce danno grandissimo alla Città, alla quale è stata proposta poichè al presente non si puo hauer altra riforma, fosse bene nel mentre chi si starà ad ottenerla per publico beneficio si procurasse hauer da S. E. o dal Senato Ecc.mo l'infrascritta prouisione la qual è stata approbata dalli Signori eletti della nuova riforma. Il tenor della quale segue cioè

#### Illustri Signori

L'anno 1593, d'ordine di S. M. si riferisce a quella et al suo eccelso Consiglio per il fù Signor Pressidente Ricardo una nuoua riforma per la Città nostra, qual fù considerata come cosa necessarijssima da alcuni gentilhuomini a questo eletti, per proueder alcuni abusi seguiti nella già fatta, la quale non hebbe effetto per molte difficoltà che rissoltorno, che sarebbe longo il raccontarle, e per all' hora ui posero silentio. Ne parendo al Sig. Dott. Francesco Guasco passassero bene le cose del publico per le ragioni dedotte a S. E. dell'anno 1603 alli 23 Dicembre proppose al Consiglio di quel tempo esser bene non lasciar tal negotio in obliuione, anzi che si douesse ripi-

gliare, et in luogo delli primi eletti per esser la maggior parte d'essi morti, si facesse elettione delli Sig.ri Dottori Agostino Domenico Squarzafico, Emilio Inuiciato, Ottauiano Ghiglino et Marc'Antonio Stortiglione, con li Signori Annibal Guasco già eletto Capitano Paulo Antonio Lanzauecchia, Bernardino Varzo et Onoffrio Inuiciato, et si lasciasse la cura et solecitudine a doi altri gentilhuomini, che sono li Sig.ri Antonio Maria Firuffino et Pietro Francesco Carello et così ottenne. Oue che per metter si buona propposta in essecutione, si sono detti Signori eletti ad istanza di detto Carello alcune uolte congregati, proponendo diuersi partiti, per far hauer luocò un'altra riforma, ouero per migliorar la prima, tuttauia sin qui non si è acertato cosa al propposito, et per l'absenza d'alcuni d'essi Signori eletti se gli è posto silentio. Et considerando esso Carello non essere bene lasciar un negotio tanto importante senza riparo, ha finalmente per debito del obligo che tiene pensato un miglioramento qual si potrebbe fare alla prima riforma per seruitio pubblico, senza ponto diminuir la già fatta, così però sarà stimato dalli detti Signori eletti et da questo Illustre Consiglio, il qual di facile si potrà hauer dal Senato Ecc.mo quando così ui concorra il consenso di questo Consiglio al qual si propone nel modo infrascritto cioè

Che ogni volta si estrarerano li consiglieri quali si cauano alla fine d'ogn'anno dalli ultimi deputati alla prouisione per l'anno uenturo in conformità della riforma stabilita, sia obligo et cura di essi medesimi deputati doppo hauer giurato nelle mani del Sig. Podestà a suo Tenente di ellegere persone idonee et habili al gouerno per l'anno uenturo, alla presentia di detto ufficiale, et balottare tutti li Consiglieri estratti per cauarne dodeci oltre il Priore de quelli che hauessero più uoti o sia balle per deputati al gouerno de la Città per li primi sei mesi, acciò durasse il luoro gouerno di sei mesi, qual Priore insieme con gl'altri dottori fosse balottato come sopra et durante il suo gouerno debba andar togato et alla fine di detti sei mesi nel giorno di S.to Giovanni nel qual si fa generale Consiglio, che parimente li deputati che riescano insieme con li sei eletti che a sorte si cauano dal Consiglio per distribuir

gl'officij balottassero il restante de Consiglieri nella forma suddetta per estrarne dieci con un Priore, li quali insieme con li dieci uecchi deputati che restano per informatione dei nuou i gouernassero gl'ultimi sei mesi di quell'anno per preuenire alle pratiche che si possono fare, et così successiuamente d'anno in anno s'osseruasse sin tanto che si possa considerare ed ottener da superiori, cosa più al proposito et gioueuole per la Città, e ritrouandosi persone al numero pari di balle, in tal caso essi concorrenti fossero descritti con il nome et cognome et posti in una bussola, dalla quale li primi che fossero estratti dal detto officiale gouernassero per quelli sei mesi et così successiuamente come sopra, qual prouisione come non repugnante in altro che di far sedere il Priore et Deputati al gouerno sei mesi in scambio de doi sarà facile ottenere, rimanendo nel resto ferma la riforma già stabilita, stando che la Città sarà sempre seruita e gouernata da persone prudenti et idonee, quali potranno hauer luoco et tempo di perficere molti negotij che per la breuità d'esso tralasciano, sotto pretesto che passati li doi mesi debbano succedere altri che li finiscano, li quali ne hanno poi manco cura delli primi, dal che ne nasce danno grandissimo alla Città. Il che altrimenti succederà puotendo hauer luoco la sudetta prouisione, qual non risulterà tampooco in danno delli manco esperti, poiche ne più ne meno restarano in Consiglio, et con il tempo et esperienza potranno anchor luoro entrare nella prouisione et gouerno de la detta Città, qual serue alli amatori del ben publico più tosto in danno che in utile, rimettendosi sempre esso Carello al prudentissimo giuditio delle SS. VV. et del Consiglio a quali prega dal Signore il colmo d'ogni felicità etc.

Subs.

PIETRO FRANCESCO CARELLO.

1607 adi. 7 febraro.

Congregati etc. il Dot. Gio. Guglielmo Gorretta Priore, Dot. Fis. Nicolao Gauigliano. Dot. Fis. Gabriel Rouello, Ottauiano Mantello, Pietro Francesco Carello, Cap.o Gio. Antonio da Po, Alessandro Ferraro, et Francesco Maria Pauese etc.

Deputati al gouerno de la Città, con interuento et assistenza delli infrascritti Signori come eletti dal Consiglio generale sopra la nuova riforma di questa città, quali Signori sono cioè li Signori Dot.ri Emilio Inuiciato, Ottauiano Ghilijno et Marc'Antonio Stortiglione, et li Signori Annibal Guasco, et Onoffrio Inuiciato. I quali sentita la sudetta proposta, et discorso longamente sopra di essa, e parendogli cosa uttile et necessaria per il buon gouerno dell'istessa Città, hanno tutti unanimamente ordinato che si lascia in mano del sudetto Sig. Annibal Guasco come più uecchio et informato di questo negotio et bisogno della Città. Il quale uisto la sudetta proposta, et riducendola con quella maggior facilità che gli parerà conueniente per ottener la sudetta prouisione, non mutando la sostanza di essa la rimetta poi al Consiglio generale il quale si farà congregare quanto prima.

1607 adi. 8 febraro.

In essecutione del sudetto ordine. Il sudetto Signor Annibal Guasco ha ristretto et riformato la sudetta proposta nel modo infrascritto, la qual si refferirà nel Consiglio et è del tenor seguente cioè

Sono molti hannì che ci ha l'esperienza fatto conoscere con publico graue danno, quali siano i disordini che succedono nel gouerno delle cose della Città nostra, non ostante la riforma già seguita per ordine di S. Maestà in questo. Et per ciò si andò sempre pensando qualche rimedio a così gran male si può dire da tutti i Cittadini nonche da alcuni particolari che uedeuano il caso. Ma fra tanto non si trouando detto rimedio, sono uenuti in guisa peggiorando le cose col tempo che non può la Città nostra star peggio per questo rispetto, come si vede, ben chiaro et è confessato da tutti. Tra l'altre cose che apportano questo danno due sono molto importanti, l'una la breuità del tempo stabilita alla prouisione, bimestre, l'altra qualche mancamento nelle persone de Deputati ad essa Prouisione, o sia per puoca esperienza, o per giouentù, o per altro, secondo che apporta la sorte, con la quale sono et non per elettione

estratti. Per le quali considerationi fù l'anno 1603. ordinato in publico Consiglio, i quali andassero pensando qualche aiuto et remedio alli inconuenienti per seruitio commune. Alla fine doppo tanto tempo trascorso è uenuto ad alcuno in parere che si potesse per modo di prouisione procurar ò da S. E. ò dal Senato Ecc.mo qualche forma per le dette due circostanze nella prouisione, infino a tanto che con più commodità si potesse in altre cose migliorare il nostro gouerno se così piacesse a sua Maestà et ai suoi Ministri, et si è la forma in questo modo proposta. Che nella estrattione di tutto il Consiglio che si suole in fin d'ogn'anno da gl'ultimi deputati della Prouisione fare per l'anno seguente in conformità della riforma stabilita, debbano essi Deputati doppo hauer giurato in mano del Sig. Podestà o suo Luogo Tenente di far elettione delle persone più habili et esperte del medesimo Consiglio à gouernare per li primi sei mesi dell'anno uenturo alla presenza di detto ufficiale, ballottar tutti i Consiglieri estratti per auerne dodici oltre il Prior di quelli che hauessero più uoti osia palle per Deputati al gouerno della Città per li primi sei mesi, acciochè duri il loro gouerno detto tempo. Et il medesimo si debba fare dei Dottori che hanno ad essere Priori per eleggere quello che haurà più uoti. Et nel fine di sei mesi nel giorno di San Gioanni nel quale si fa il Consiglio Generale et si distribuiscono gli Uffici della Città da sei elettori stabiliti nella riforma, debbano i Deputati de sei mesi precedenti insieme con detti sei elettori ballottare il rimanente del Consiglio fuori della Prouisione già finita per estraderne dieci oltre il Priore, i quali insieme con due de uechij secondo lo stile della riforma habbiano a gouernare gl'altri sei mesi seguenti facendosi tal elettione col giuramento in mano del ufficiale et nella forma precisa che si è disopra detto della elettione degl'altri, et con una conditione espressa che per decoro et reputatione dell'officio mentre durerà il Priorato sia il Priore obligato a portar la toga per la Città et in Prouisione continuamente. Ma perchè potrebbe occorrere che nella ballottatione sopra detta incontrasse parità di numero con più quantità di persone necessarie al Gouerno, in tal caso siano

essi tutti posti in bussola et estrattone dal Sig. Podestà il numero solo a ciò bastante. A questo modo uerrà la Città ad esser meglio gouernata. Et quantunque tocchi l'elettione più ad alcuni eletti che ad altri secondo i uoti de gl'elettori non sarà questo di pregiuditio a gl'altri hauendo tutti ugualle autorità et uoti in Consiglio nelle determinationi et potendo col tempo migliorar nelle conditioni, per le quali saranno gli uni nella elettione proposti alli altri; si come non possono in un medesimo tempo essere le persone eguali in tutto, ed atti ad ogni cosa egualmente. Et non douendosi nel gouerno delle cose publiche hauer l'occhio ad altro che al publico seruitio et per utilità et per coscienza. La qual forma qui propposta come non ripugnante alla sostanza della riforma et più utile manifestamente al publico si spera di ottenere da i superiori con puoca o niuna speranza (*sic.*) Sub. Annibal Guasco ».

In detto Consìglio parlarono due Consiglieri, Bartolomeo Arnuzzi e G. B. Sardi, che sostennero la proposta fatta da Annibal Guasco. Essa infatti venne approvata. Il Sardi però fece una aggiunta: « che sarebbe bene nell'elettione che si farà dalli Priori, di elegere doi Dottori che habbiano maggiori uoti, uno de quali il più uecchio di Collegio seruirà per Priore et l'altro per suo Vicario, il qual Vicario serui poi per Priore il semestre seguente ».

Passò oltre un anno senza che si potesse ottenere provvedimento alcuno, e soltanto nella seduta consigliare del 27 marzo (1) venne di nuovo sul tappeto la questione della riforma urgente. È importante, per i cosidetti *dietro scena* delle lungaggini burocratiche anche di quei tempi, conoscere il tenore della *posta* nell'ordine del giorno consigliare di detta seduta: « Conoscendo la Città alcuni difetti e mancamenti causati dalla nuoua riforma hebbe per bene al principio d'essa elegere persona d'intelligenza et dei buoni sogetti della Città acciò che uedessero in che si potesse prouedere et supplire ai difetti sudetti. I quali eletti hauendo con molto stento et fatica luoro ricordate alcune cose per seruitio pu-

(1) *Conseglì*, Tom. 20, fol. 78 seg.



blico et esse dal Consiglio generale accettate, furono anco dal eccelso Consiglio passate, quali mandate in Spagna, Sua Maestà ordinò uolere il parer del Senato Ecc.mo. Ma per la puoca cura che si ha del ben publico, ouero per essersi le scritture smarite per l'abruciamento del archiuio in Milano gl'anni passatti, si è messo detto negotio tanto importante in oblio. Il che trattatosi doppo nel Consiglio nostro pensando di far meglio furono in detto Consiglio eletti alcuni gentilhuomini i quali uedessero se a tali raccordi si poteua agiongere qualche cosa lo facessero. Il che tutto fu invano, non essendosi mai più detti Signori eletti potuto congregare, benchè instati da persone che ne haueuano cura. Et poichè in questo è auenuto come quando si lascia la carne per l'ombra poi che mentre si procede con pensiero di guadagnare si perde lasciandosi negotio per uno da farsi, così si proppone a questo Consiglio acciò possa dar ordine ad alcuni che meglio si parerà, che solecittino l'espeditone de li sudetti raccordi dalli predetti Signori eletti fatti, et dal Consiglio accettati, con dargli insieme con la prouisione auctorità di spendere et far tutto quello che per ciò sarà necessario ». Vennero quindi eletti il Dott. Francesco Guasco e Bernardino Varzi ad occuparsi della pratica, dando loro autorità di far tutte le spese necessarie. E difatto essi si posero subito all'opera, sollecitando dal Senato di Milano la conferma della proposta riforma. Il Senato a sua volta scrisse al Podestà di Alessandria, perchè, riferito in un nuovo Consiglio Generale la proposta, rendesse informato il Senato della deliberazione consigliare, e nello stesso tempo vi unisse il proprio parere. Il che venne eseguito nella seduta del Consiglio, del 29 maggio 1608 (1), il quale confermò quanto era stato stabilito fino dall'altro precedente Consiglio.

(1) *Consigli*, Tom. 20, fol. 81 seg.

Veramente il modo tenuto nell'approvazione della riforma, quale si legge nel verbale di detta seduta consigliare 29 maggio 1608, non è quello che è narrato nella stampa della *Secunda Reformatio*. Si legge infatti in essa che gli Agenti del Comune si rivolsero al Re in Madrid, il quale ordinò al Podestà di Alessandria di sollecitare nuovamente il voto del Consiglio, e di aggiungervi il suo parere; poscia

Il Senato di Milano finì per approvare la riforma della Provvisione di Alessandria, sia circa l'estensione dal bimestre al semestre di carica, sia per l'introduzione del Vicario; il suo deliberato ebbe l'approvazione regia, e venne posto in esecuzione. Però lo stesso Senato modificò ed ampliò in qualche particolare la proposta che era stata fatta nel Consiglio di Alessandria; così per esempio, volle che nelle nomine dei Deputati non si tenesse tanto conto del censo, quanto delle speciali qualità personali ad amministrare le cose pubbliche; e che non vi fossero penalità per il Priore e Vicario che ricusassero di accettar la carica, ma in loro luogo succedessero altri due dottori, che avessero riportato maggior numero di voti; che il Priore in carica avesse la preminenza su tutti i cittadini a qualunque grado appartenessero, eccettuati i giurisdicenti ed ufficiali governativi, e che in segno di sua dignità avesse sempre seco una guardia comunale vestita di bianco e rosso, e che lo stesso procedesse a favore del Vicario in caso di assenza del Priore.

\* \* \*

Terza riforma, del 1651.

La nobiltà aveva, colla riforma della fine del cinquecento, incominciato ad atterrare la rocca dei popolari, l'*Anzianato*, e si avanzava, guadagnando terreno nel secolo successivo. Però la borghesia e le stesse classi inferiori disputavano questo terreno palmo a palmo. Nel seicento di fatto si assiste ad una schermaglia di gente non nobile per entrar nel Consiglio e nella stessa Provvisione; nonchè ad una ininterrotta difesa dei cosiddetti *gentiluomini* di razza pura per chiuder loro le porte. È sempre l'istessa storia della lotta fra l'aristocrazia e la democrazia, che troviamo in tutte le età, presso tutti i popoli, coll'alterna prevalenza or dell'una, or dell'altra, e colle conseguenti virtù e vizii dei due sistemi; ed in mezzo a queste lotte non sono rari i casi (tristissimi tempi,

il tutto venne consegnato ad un Fiscale per il suo voto, e finalmente fu il tutto portato al Senato che diede il suo giudizio, che venne dal Re confermato.

questi!), nei quali fra i due litiganti alza il capo un terzo litigante, la plebe, che, sfornita di ogni qualità di governo (e solo forte della violenza brutta), stimolata da capi ambiziosi, appartenenti a classi superiori, instaura un esoso governo demagogico.

Ma ritorniamo alla narrazione. Alla riforma cosiddetta *noua* o *secunda*, che riguardava la *Provvisione*, tenne dietro nel 1651 *alia nouissima* o *tertia reformatio regiminis ciuitatis Alexandriae*. Essa però si era maturata già da lungo tempo prima, e fin dal 1615 troviamo le lagnanze dei gentilhuomini contro i borghesi che cercavano d'invadere il Consiglio. È caratteristica una deliberazione presa dalla *Provvisione* sotto la data 23 settembre di detto anno 1615 (1), che riferiamo per intero:

« Essendo stati proposti alcuni per essi ammessi al Consiglio, et hauendo li sudetti Signori (*della Provvisione*) ben considerata la riforma, la quale taluolta non bene intesa è stata cagione d'admettere alcuni che non doueuano di ragione esser ammessi, et acciò che per l'auenire le cose caminino con miglior forma.

Hanno li sudetti Signori ordinato che non s'admetta alcuno sij chi si uoglia, il qual non faccia prima esaminar due testimonij degni di fede auanti il Sig. Priore in compagnia d'uno de Signori di prouisione il qual si trouarà hauer più voti secreti douendosi balotar tutti gl'altri, et che di queste proue ne sia rogato il Canzeliero della Città qual dourà di queste informazioni formarne processo precedendo prima il memoriale di tali pretensori e poi i capitoli con il detto di tali testimonij, et questo per uerificatione delli requisiti che deuono hauer tali pretensori contenuti nella riforma, et il tutto si faccia in un libro sfogliato et sigilato che a questo effetto sarà dalla Città prouisto, douendo parimente tali pretensori presentar fede autentica et legitima del loro batesimo nella quale si faccia mentione del anno mese et giorno col luoco del loro batesimo, acciò si possa saper l'età di essi et oue sono nati poi che per detta riforma è necessario saper

(1) *Ordinazioni*, Tom. 7, fol. 96 t. e seg.

se siano de le fameglie antiche, ouero habbino essi et i padri luoro l'habitatione nella Città per 40 anni continui, et se habbino l'età de uinti anni compiti.

Et a fine che si sappino quali siano le persone da esser escluse conformandosi con la legge comune, dichiarano tutti quelli che hanno essercito et esserciscano o essi o i padri luoro arte manuale, et che hanno uenduto sale, olio, et simili cose, quelli che sono plebei et uili, li bastardi et illegitimamente nati li quali non saranno stati legittimati. Quelli che saranno di qualche infamia notati. Quelli che non saranno tenuti per persone prudenti et da bene et di intelligenza per il peso di consiliario, maggiore di quelli ch'altri pensi, poichè pende da questo il bene et il male della Città.

Et a fine che questo habbia maggior forza hanno li sudetti Signori ordinato che se ne procuri l'approbatione del Eccell.mo Senato se bene è assai stabile essendo nella lege fondato, et non essendo derogato dalla nuoua riforma di Sua Maestà la quale non hauendo disposto in contrario, l'ha lasciato alla dispositione della lege comune, la qual ancho uole che s'abbia risguardo alle facultà de consigliari in admetterli, sopra le quali qualità nell'esame de testimonij si usará diligenza con interrogatorij per trouar la uerità.

Douendosi poi far la scelta de quelli che hanno ad esser ammessi nel consiglio et uolendo a tutto loro potere proueder al danno che riceue la città admettendosi persone che sono dalla riforma esclusi hanno li sudetti Signori giudicato bene dechiarar quali siano, per che essendo alcuno in tal caso si riponga nella bussola et sono questi cioè

Tutti quelli che hanno hauuto imprese dalla Città di qual si uoglia sorte, li Thesorieri, li Oratori, et tutti quelli che hanno hauuto denari della Città da maneggiar; quando li predetti tutti non habbino reso li conti et riportattono quietanza, la sigurtà et colaudatori delli predetti. Quelli che hanno o hauranno lite o differenza con la città. Quelli che hanno registri sospesi o differenza di registri da un anno in qua et non si sono curati di farli terminare, li debitori della Città alla somma de scuti cinquanta, li fioli et fratelli e heredi quali uiuono in comunione di tutti li predetti, li

Aduocati contro la Città et dipendenti e ufficiali de quelli che hanno alcuna differenza o interesse con la Città, et in somma tutti quelli che hanno interesse in qual si uoglia modo con la Città, dal qual possa in alcun modo sentir danno così disponendo la 2.da riforma.

Et acciò che meglio et più liberamente si possa dir questo ch'ogn'uno sentirà, hanno li sudetti Signori ordinato che sempre si tratterà di quanto sopra si diano li voti secreti, sotto pena a chi li darà palesi di non esser tenuto per buon consigliere.

Essendo di più stato ricordato che taluolta sono stati dalla prouisione eletti e nominati per Giudici delle vettoaglie et delle strade alcuni che non haueuano i debiti requisiti: che per ciò auanti uenir a tali nomine et elettioni, pare che si possa usar la medesima diligenza espressa per quelli che a dimandano il nouo ingresso nel Consiglio, onde tutti quelli che pretenderano esser eletti e nominati per li sudetti officij douranno prouare le qualità ricercate nelli Priuilegij de tali officij nel modo espresso ».

Nel 1631, provocato da una disgraziatissima mortalità avvenuta tra i Consiglieri a cagione della peste (1) si fece

---

(1) Questa peste, che fu una delle più gravi, e che in meno di quattro mesi tolse di vita 4000 persone nella città nostra, e che costò alla sola Milano 140 mila vittime, al dir del Ghilini, viene soltanto accennata da questo scrittore (III, 74), che narra esser scoppiato il primo caso nel dì 23 giugno 1630. Tra i morti vi furono anche il podestà Giuseppe Landi, ed il Governatore Gerolamo d'Agostino. Questi però sembra esser morto di altra malattia (ivi, pp. 76, 79). La peste si prolungò anche nel 1631.

Il Consiglio Comunale, in seduta 17 giugno 1630 (Consigli dal 1630 al 1633, Tom. 23, fol. 13), preoccupato della minaccia che veniva dalle terre lombarde, discusse intorno ai mezzi per premunire la popolazione. Il consigliere Pietro Francesco Bagliani de Milanese propose che « oltre le orationi che giornalmente si fanno in Chiese particolari anco ad istanza della Città » si dovesse ricorrere all'Autorità competente per ottenere la facoltà di porre al bando le terre infette, e si pregasse il Governatore di far chiudere alcune porte, cioè quella di Asti, la Nuova, e quella di Marengo. Però, essendosi fatto tardi ed essendosi squagliati quasi tutti i Consiglieri, la proposta non fu potuta approvare; si sà però che si scrisse in propo-

un progetto di riduzione da 40 (come prima si richiedeva) a 30 Consiglieri per la validità delle deliberazioni del Con-

sito una lettera a Milano, pubblicata dal Bozzola, colla risposta ricevutane, nella nota 30 alla cit. pag. 76 del Ghilini.

Visto e considerato che i mezzi umani di prevenzione venivano quasi negati, i nostri padri coscritti, che evidentemente non si trovavano all'altezza dei tempi moderni, nella seduta del 2 luglio si rivolsero ad implorare l'aiuto dei Santi Protettori della Città, S. Baudolino e S. Valerio, e specialmente dei Santi Sebastiano e Rocco ritenuti come i difensori contro il male contagioso. Il Ghilini non accenna a questo fervore degli Alessandrini, che noi segnaliamo come una pagina di storia interessante. Si decise inoltre di preparare un fondo per le spese, che sarebbero state necessarie in caso d'invasione della peste, e si stabilì una tassa di un ducato sopra ogni capo di casa. L'atto consiliare relativo è stato pubblicato dal Bozzola nella menzionata nota 30 dal Ghilini. Risulta da questo convocato che la peste o non era ancora entrata in Alessandria, o il caso del 23 giugno segnalato dal Ghilini veniva gelosamente celato alla popolazione.

E qui una breve parentesi per provare, se ancora vi fosse bisogno, quale influsso eserciti sopra scrittori di storia il liberalismo razionalista, ateo o quasi, anticlericale. Il Bozzola, riferito il convocato del 2 luglio, soggiunge: « Ma il contagio si diffuse, e allora (gli alessandrini) si rivolsero a Milano ecc. »: come per dire, che visto fallire l'aiuto divino si deliberò di rivolgersi agli uomini che meglio avrebbero provveduto. E qui cita la lettera scritta a Milano. Ora questa lettera è datata il 20 giugno, e il convocato (di cui il Bozzola tace la data) è del 2 luglio. Ci pare quindi che la conclusione dovrebbe essere l'opposta a quella che il Bozzola ha creduto bene di dedurre. Ma chiudiamo la parentesi.

Nella seduta consiliare del 17 gennaio 1632, dopo aver nominati nuovi Conservatori di Sanità in sostituzione di quelli che avevan dato le dimissioni di fronte al grave pericolo della pubblica salute sotto lo specioso pretesto che da troppo tempo avevano servito in quell'ufficio, e dopo aver deciso di far venir da Milano quattro *monatti netti* per prepararsi ad affrontar la peste che si attendeva rincrudisse appena passati i rigori dell'inverno, si propose di far voto perpetuo o temporaneo di solennizzare in S. Siro o nell'Oratorio dei disciplinanti di S. Sebastiano la festa di questo Santo, con offerta di cera come usavasi per la festa di S. Baudolino (in S. Siro eravi una reliquia di S. Sebastiano), e di promettere il digiuno alla vigilia; il consigliere Sebastiano Sappa, pur lodando tale intenzione, osservò esser necessario richiedere per mezzo dei parroci il consenso dei capi di casa al voto da farsi (*Ordinaz. T. 23, fol. 128, 130 t.*). Nella seguente seduta del 29 detto mese si deliberò di fatto di far interpel-

siglio Generale. Nella seduta del 17 Gennaio si propose (1): « Perchè il numero de' Consiglieri è diminuito sino al n. di sessanta et più, quali son mancati per il contagio, et si dura fatica, quando non ui sono negotij in campagna et caduno risiede in Città, a metter insieme il numero di 40, numero tassato da Superiori, acciò i contratti et negotij che si trattano sijno ualidi, si propone a questo consiglio se sij expediente dare ordine al Sig. Oratore che supplichi il Senato Ecc.mo per ottenere di ridurre il numero di quaranta

lare i capi di casa nella prossima quaresima per mezzo dei parroci in relazione al voto, e intanto si decise di fare preparare un reliquiario d'argento per l'altra reliquia del braccio di S. Sebastiano, che custodivasi nella chiesa delle monache di Pozzolo, spendendo fino alla somma di 25 ducati (ivi, fol. 137 seg.). In quella poi del 14 maggio (ivi, fol. 162 seg.) si lesse la lettera del vicario vescovile Stefano Lanzavecchia, colla quale questi informava la Provvisione avere i capi di casa in genere aderito al voto, eccezion fatta d'una piccola parte di essi; su questa eccezione il consigliere Signorino Cuttica si fondò per negare la facoltà di far il voto, richiedendosi a ciò l'unanime consenso. Prevalse il parere dell'altro consigliere Guido Antonio Lanzavecchia, che propose di lasciar bensì il digiuno della vigilia all'arbitrio dei cittadini, ma di far il voto per solennizzare la festa. Non potendosi però ottenere il reliquiario d'argento, contrattatosi a Milano, se non per la somma di 50 ducati, il Consiglio approvò la maggior spesa nel convocato del 19 ottobre (ivi, fol. 180 seg.). Finalmente nella seduta del 15 gennaio 1633 (ivi, fol. 306 seg.) trovavasi una controversia tra la chiesa delle monache di Pozzolo e quella dell'oratorio dei disciplinanti di S. Sebastiano circa la funzione della festa del Santo. Chi sosteneva doversi fare in quella di Pozzolo, attese le benemerienze di dette monache; chi voleva si facesse nell'Oratorio di S. Sebastiano, perchè esso era stato edificato appunto in occasione di liberazione della città dalla peste. Nel 1631 la festa, con offerta di cera, erasi fatta in entrambe le chiese; al mattino in quella dei disciplinanti e alla sera in quella delle monache. Invece nel 1632 si fece solo in quella delle monache; il che destò malcontento e proteste fra i disciplinanti. Trattavasi adunque di stabilire quello che si dovesse fare stabilmente in avvenire. Si finì per accogliere il parere del consigliere Dott. Paolo Francesco Buzzone, di solennizzare cioè la festa alternativamente, un anno nella chiesa delle monache, e un altro in quella dei disciplinanti; fino a che, ultimati i lavori della chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano si dovesse fissare ivi invariabilmente detta funzione.

(1) *Consigli dal 1630 al 1633*, Tom. 23, fol. 130 t.

a trenta acciochè più facilmente si possi hauer il numero per stabilir li negotij in forma ualida ». E si approvò la proposta del Consigliere causidico Sebastiano Sappa (1): « per la reductione del Consiglio dice il suo parere essere che atteso la grande morte et infermità et assenza de cittadini si debba hauer raceorso dal Senato Eccell.mo la dispensa et approbatione di detta reductione in trenta ». Fu richiesto il voto del Podestà e la conferma della deliberazione consigliere in un altro Consiglio che furono naturalmente favorevoli (2). In seguito a ciò, e dietro parere favorevole anche del Senato di Milano, il Re concesse tale riduzione a 30 per 2 anni (3).

\* \* \*

\* Terza riforma del 1651.

Nel 1634 sorse una vivace controversia, che per mancanza di documenti non conosciamo bene nei suoi particolari, ma che dovette versare circa la composizione del Consiglio: eterna controversia tra quelli del Comune e quelli del Popolo. Abbiamo sopra accennato che nella seduta consigliere del 19 febbraio 1589, appena promulgata la prima Riforma, veniva eletta una commissione di sei gentiluomini, con a capo il Senatore Lodovico Guasco, la quale dovesse studiare le aggiunte o variazioni che si potevano proporre a detta Riforma, perchè meglio rispondesse alle esigenze locali. La Commissione non ebbe troppa fretta nei suoi lavori, e soltanto il 27 febbraio 1592 il presidente di essa, Lodovico Guasco, presentò alla Provvisione alcuni Capitoli riguardanti il rimaneggiamento di detta Riforma. Si scris-

(1) Ivi, fol. 128 — Il Sappa era Sindaco della Città.

(2) Ivi, fol. 158 — *Consil. e Decurion.*, T. 12, fol. 92.

(3) *Consil. e Decur.*, T. 12, fol. 113 — Tale riduzione importava, che mentre il Consiglio si componeva di 60 membri, e che per la validità bastavano due parti solo, cioè 40 consiglieri, ora il numero dei consiglieri fu ridotto a 45, di cui due parti, cioè 30, bastavano per la validità delle deliberazioni — Altra riduzione dei consiglieri da 40 a 30 venne chiesta dal Consiglio il 4 marzo 1651 (*Conseglj*, Tom. 26, fol. 484 t., seg.).



se al Senato in Milano, senza però che la cosa fosse proposta in Consiglio, e pare che alcuni consiglieri, che non dividevano le mire della Commissione, abbiano pure scritto in contrario. Pare anche che il Senato abbia risposto agli uni e agli altri. Capitoli e lettere giacquero poi nell'archivio della civica cancellaria, fino a che nel 1634 per opera di alcuni vennero esumati, e venne in seduta consigliere 6 gennaio 1634 fatta formale proposta di riprendere le trattative per un'ulteriore riforma, basandosi appunto sui lavori della Commissione del 1589. I pareri dei consiglieri risultarono divisi; gli uni, capitanati dal Dott. Lodovico Ghilini sostenevano che non era affatto necessario il ritocco alla prima Riforma secondo i risultati del lavoro dell'antica Commissione; gli altri, di cui era alla testa il Capitano Giovanni Gamaleri, sostenevano doversi riprendere tale lavoro dell'antica Commissione, nominandone un'altra nuova, la quale, tenuto conto dei bisogni mutati in questo frattempo, proponesse al Consiglio quello che era utile per un miglior funzionamento del regime comunale (1). Prevalse il parere di questi ultimi; ma ciò nonostante la cosa non deve aver avuto seguito, perchè per parecchi anni non si riparlò più di una riforma, benchè qualche piccola modificazione siasi fatta.

Nel 1647 in seduta consigliere del 31 Dicembre (2) venne di nuovo discussa la questione di una nuova riforma, e si approvò la proposta d'invitare la Provvisione a ricorrere al Senato « per ottener noui ordini et noua riforma per escludere i Consiglieri admessi et da admettere quali patiscano exceptioni ». Si dovevano quindi preparare i capitoli di questa invocata riforma, e questo richiese del tempo. Finalmente la Città presenta tali capitoli (3), ed il Senato con

---

(1) *Consegni*, dal 1633 al 1637, Tom. 24, fol. 38 seg.

(2) *Consegni*, Tom. 26, fol. 265.

(3) Cfr. *Consegni*, Tom. 26, fol. 392. I capitoli vennero redatti da una Commissione composta di deputati particolarmente eletti a questo scopo. Essi furono trattati a Milano, sebbene si abbia dovuto osservare il solito corso, cioè inviarli al Re di Spagna, a cui erano indirizzati, e da questi al Senato milanese.

lettera 21 giugno 1649 diretta al Podestà (Antonio Garofolo) lo incaricò di radunare il Consiglio generalissimo, in cui convenivano tutti i consiglieri del triennio, per sentire il parere ed averne il voto, che poi avrebbe dovuto rinviare coll'aggiunta del suo voto personale (1). In detta lettera il Senato avvertiva che non era il caso che il Consiglio si occupasse dei consiglieri già eletti; la nuova riforma doveva riguardare soltanto l'avvenire, non dovendosi fare novità alcuna circa a quello che era stato fatto per il passato.

Il Consiglio venne radunato in seduta 21 novembre (2), secondo la deliberazione precedentemente presa in Provvisione il 17 novembre (3), e vennero approvati 13 capitoli di riforma, che qui in ristretto riportiamo:

1° si nomini per l'avvenire a consigliere persone di buona voce, condizione e fama; radiando fin dal presente Consiglio coloro che non fossero tali;

2° si richiede per il consilierato l'età di 20 anni compiuti;

3° abbia il candidato almeno 6 soldi di registro; e questa condizione finanziaria risulti presso di lui esistente almeno per anni sei addietro;

4° è necessaria, per gli originari dello Stato di Milano, l'abitazione in Alessandria da 100 anni continui, computati gli anni degli antecessori. Si eccettuano i Dottori, a cui basta l'abitazione personale in casa propria e registro come sopra;

5° sia nato da legittimo matrimonio o nei debiti modi legittimato;

6° non abbia esso o suo padre esercito arte manuale, vile o meccanica, o non sia stato a vendere nelle botteghe o rivendere cosa alcuna pertinente alla vita o uso umano. Si

(1) *Conseglj*, Tom. 26, f. 394.

(2) *Ivi*, fol. 385.

(3) *Ordinazioni*, Tom. 16, fol. 53 t. — Non si può conoscere il motivo della tardanza frapposta dalla Provvisione alla convocazione del Consiglio. Tra la lettera del Senato al Podestà, che lo invitava a provocare tale convocazione, e la convocazione stessa, passarono ben cinque mesi precisi.

eccettuano i mercanti di panno, seta, oro, che abbiano in commercio almeno mille scudi d'oro; nonchè gli speciali colleggiati con valuta del loro commercio di cinquanta scudi d'oro;

7° non sono ammessi i salariati che vivono in casa altrui, o che pur abitando in casa propria sono stipendiati in qualità di Agenti, Fattori e simili;

8° non sono ammessi chi attende o abbia atteso alla vendita e alla distribuzione del sale;

9° neppure coloro che abbiano assunto od abbiano tuttora l'esercizio della riscossione delle gabelle (*Gabellieri*); nonchè le persone che a tale esercizio sono o furono addette;

10° nessuno degli attuali consiglieri potrà entrare in Provvisione qualora sia interessato direttamente o indirettamente col Comune, cioè sia debitore di esso per qualche impresa; e ciò fino a che duri il debito;

11° non sono ammessi coloro che hanno ceduto i beni, quantunque la cessione sia seguita *citra formam pudendam*;

12° non possono venir ammessi per grazia coloro che mancano di qualche sopradetto requisito; che se per segnalati servizi pubblici o meriti insigni si dovesse dispensare, ciò non avvenga se non per deliberazione del Consiglio generalissimo dei tre anni, a cui intervengano almeno 100 consiglieri, e siano favorevoli almeno 5/6 dei voti segnati;

13° non si dovranno eleggere a deputati del Governo di Provvisione, se non gentiluomini per bontà di vita, senno, esperienza i più notevoli.

Nel rimanente, rimarranno in vigore le due precedenti Riforme.

L'ultimo capo della invocata riforma, cioè il 13° suscitò un grave malumore tra i consiglieri; tanto vero, che esso venne votato con 38 voti favorevoli contro 17 contrari, mentre gli altri capitoli (1) vennero votati all'unanimità o quasi. Capo dei malcontenti si dichiarò il consigliere Gia-

---

(1) Anche il capitolo 12 ebbe una contrastata votazione, simile a quella del capitolo seguente. La ragione ultima del dissenso deve essere stata la stessa.

come Filippo Rogna, il quale fece una protesta contro la pretesa degli aristocratici, di voler entrar essi soli nella Provvisione, sostenendo esser il diritto uguale presso tutti i consiglieri, qualora possedessero le condizioni necessarie a ben governare. Niente distinzione adunque tra *gentiluomini*, ossia aristocratici, o non; che se si fosse persistito in tale decisione egli aggiunse di proclamar nulla la votazione, perchè presa da un esiguo numero dei membri del Consiglio generalissimo. Non ostante questa franca dichiarazione il Consiglio decise che al Senato fosse presentato il verbale della seduta; ed il Podestà pare fosse stato dello stesso parere, perchè con lettera 7 dicembre accompagnò il voto consigliere con un analogo suo voto personale in tutto favorevole (1).

La tesi sostenuta dal Rogna venne assunta dal senatore che doveva far la relazione in Senato della riforma invocata dal Consiglio di Alessandria. Inutilmente l'oratore della Città cercò di sollecitare la pratica: essa venne arenata dall'opposizione della parte democratica del consiglio alessandrino, appoggiata dal predetto senatore. Vedendo gli aristocratici, che non si sarebbe concluso nulla, finirono per cedere. Il 28 dicembre 1650 l'oratore venne invitato alla seduta della Provvisione, nella quale, fra gli altri oggetti, venne in discussione il celebre capitolo 13, e si concluse in questo modo: « Et per far terminare la causa de Consiglieri, stante che detto Sig. Oratore ha rapresentato che il Senato o sij Senatore relatore mette difficoltà nella parolla posta nel Capo de requisiti di quelli che doueranno essere di prouisione che debbono essere *gentilhuomeni*, et che sarebbe bene mutarla et dire *Cittadini*, hanno perciò concluso che detto Sig. Oratore dia supplica per mutar detta parolla di *gentilhuomini* in *cittadini*, et che poi facci detto Oratore sbrigare il decreto dal Senato, et che lo mandi quanto prima » (2).

Tolto di mezzo l'ostacolo, il Senato con suo decreto 8 feb-

(1) *Conseglj*, Tom. 26, fol. 391.

(2) *Ordinazioni*, Tom. 16, fol. 40.

braio 1651 approvò la Riforma, modificando solo il capitolo 5, nel senso, che dovevan escludersi dal Consiglio i soli figli spurii; il capitolo 6, nel senso che parimenti dovevano escludersi soltanto quelli che vendettero o attualmente vendessero sale; il capitolo 12, nel senso che, presentandosi il caso di accettar in Consiglio alcuno per grazia, il Consiglio stesso dovesse consultare il Senato, il quale prescriverebbe la forma da osservare. Il capitolo 13 fu approvato coll'espressa indicazione: « in consiliarios admittendos iuxta qualitatis expressas in sexto capitolo »; ed in questo sesto capitolo sono compresi tutti i possibili consiglieri, senza distinzione tra gentiluomini o no (1).

Poco dopo, cioè il 7 marzo, la Provvisione deliberò la esecuzione della Riforma ottenuta; il Consiglio finalmente la approvò in sua seduta 23 settembre (2).

E così, dopo tante discussioni, questa riforma ebbe la sua applicazione. Essa venne stampata, colle altre due precedenti, da Giuseppe Stramesi nel 1676, e fu intitolata *Tertia Reformatio regiminis Alexandriae anni MDCLI*; mentre nella edizione di Milano fu intitolata: *Alia nouissima reformatio*, a differenza della seconda, che venne chiamata *noua* (3).

\* \* \*

Grave incidente per espulsione di Consiglieri dal Consiglio.

Un grave incidente avvenne nel 1667, che determinò l'espulsione dal Consiglio di due famiglie. Sebbene il fatto abbia ben poca relazione col presente lavoro, lo esporremo attesa la sua importanza giuridica.

(1) Questa dichiarazione del Senato lasciava perfettamente il tempo che trovava. Il Senato non si occupò affatto circa la mutazione dell'art. 13, ma si limitò a dire che i consiglieri dovevano avere le qualità espresse nel capo 6. Quindi i deputati della Provvisione continuarono ad essere i soli nobili, non ostante il malcontento regnasse fra i popolari. La questione fu ripresa nel 1684-85.

(2) *Consegni*, Tom. 27, fol. 18.

(3) Vedremo in seguito, all'anno 1684 e 1685, che la questione dei gentiluomini venne risuscitata in Consiglio.

Correva la fiera detta di S. Giorgio, e capitano di essa era Giuseppe Panizzoni, che doveva invigilare perchè i privilegi della Città circa la tutela dei mercanti, che vi accorrevano, venissero rispettati dagli impresari del Dazio. Costoro avevano tutto l'interesse di tassare le merci; la Città, per conservar alta la fama della fiera franca e libera, aveva invece tutto l'interesse che i mercanti non venissero angariati, e che trovassero invece ogni agevolezza. Essendo state recate avanti il Capitano della Fiera lagnanze di mercanti forestieri, che erano stati danneggiati negli interessi dai dazieri, ed avendo constatata la verità dei fatti, stimò bene di pubblicare un proclama:

« Essendo peruenuto à notitia della Città d'Alessandria si come l'Impresarij del dazio habbino riscosso danari per l'Introdutione di mercantia in questa Città, nel tempo della fiera; sotto diversi pretesti, ciò potendo essere di pregiudizio alle ragioni, Priuileggij et possesso della Città concernente alla libertà di detta fiera, perciò

Per parte del Sig. Giuseppe Panizzone Capitano della detta fiera per esequitione di quanto resta ordinato dalla detta Città così instando il Sindico di essa con risserua etc si fa publica grida, con la quale s'auisa qualonque persona, et mercante, che sij statto agrauato nell'introdutione di mercantia in questa Città, in tempo di detta fiera, facci la sua espositione, et notificatione di quello haurà pagato per detta causa nelle mani dell'infrascritto Cancelliere, acciò conoscendosi esser statto alcuno agrauato indebitamente contro li ordini, et possesso antico della Città, si possino prender li douuti remedij che per giustitia saranno necessarij per riparare il pregiudizio de mercanti, et delle ragioni della Città, et della publicatione, et affissione etc. Dato in Alessandria li 28 Aprile 1667.

Giuseppe Panizzoni

Sappa Cancelliere » (1).

(1) Arch. comun., *Consegni*, Tom. 29, fol. 264.

Tra gli impresari e funzionari del dazio vi erano consiglieri delle parentele dei Cermelli e Milano. Il Consiglio si occupò della cosa; il che dimostra con quanta cura i reggitori del Comune tutelassero gli interessi della città. Nella seduta consigliare del 30 aprile 1667 (1) si legge: « Mentre si speraua nel corso della presente fera douessero l'Impresari del Datio non inoar cosa di pregiuditio al possesso sin qui praticato nell'antecedenti fere per uigore delle ragioni et priuileggi concessi alla Città per essa uene a notizia della Prouisione come a molti mercanti uenuti a questa Città con sue mercantie erano da Datiari stati fatti molti aggrauij obligandoli al pagamento de datij non douuti ne da esigersi nel presente loco ateso il priuilegio, et trattendoli robbe sotto pretesto siano banditi dal Stato per crida di S. E., per rilasso de quali l'hanno astretti à compositioni, ancorchè per crida di S. E., o sij dichiarazione della medesima sij statto ordinato non esser comprese come sono salie d'alieno stato, quali importino minor prezzo di lire cinque al braccio; per quali cause si stimò obligata la Prouisione d'ordinare che il Sig. Capitano della Fera facesse pubblicare edito, come da detta ordinatione, quale etc. (2) et come dal detto edito, quale etc.

In uirtù del qual Editto, essendo seguite diuerse doglianze, e notificationi fatte all'offitio del Sig. Capitano della fiera a causa di pagamenti seguiti per datij non douuti et per esserle statte trattenutte robbe sotto pretesto fossero banditi, et come dalle loro espositioni, quali etc.

Per il che si fece ordinatione, precedendo il discorso del tenore seguente etc. (3).

(1) Ivi, fol. 262 seg.

(2) Ivi, *Ordinazioni*, Tom. 19, fol. 247 — Convocato della Provvisione, del 27 aprile.

(3) Ivi, fol. 248, la Provvisione decise che, nella mattinata del 29 aprile il capitano Panizzone « facci intender li sentimenti della città alli sudetti Impresarij prima di uenire alle dette rissoluzioni (che la Provvisione aveva già precedentemente stabilite, cioè di radunare il Consiglio triennale e di comunicar il fatto all'autorità di Milano) per uedere se amichevolmente uogliono restituire quanto han-

Ne essendo stata bastante la passata fatta dal detto Sig. Capitano della fera all'Impresarij sudetti, persistevano in non uoler restituire quanto si uedeua esser statto riscosso indebitamente, si è ordinato di chiamar il presente Consiglio (1) per rappresentarli quanto sopra si è esposto, acciò possa maturare quel tanto stimerà conuenire per publico seruitio, et per sostenimento de Priuileggi della Città.

Non si tralascia di ricordare come nell'antecedente fera, ancorche gl'Impresarij del datio, per esser forestieri non hauessero quel obbligo uerso li priuileggi della Città, quale douerebbero hauere li presenti Impresarij per esserui uno di essi Marcello Cermelli, non diedero occasione a' mercanti che uennero alla fera d'alcuna doglianza, ancorche introducessero mercantie dell'istessa qualità, come hanno introdotto nella presente, hauendo quelli conosciuto non douere agrauare li mercanti di tali pagamenti, atteso il Priuilegio concesso alla Città, qual dispone, che per qualsiuoglia causa etiandio per debito uerso la ducal Camera nessuno possa esser detenuto, nè nella persona, nè nelle lor robbe, nè potendosi da altro arguire le presenti esationi, che fanno questi medemi Impresarij, solo che quelle tendino alla destrutione totale de nostri Priuilegij, difficultan-

---

no riscosso da detti mercanti indebitamente et ne dij della risposta subito auiso per poter prendere quelle determinazioni saranno necessarie per riparo de simili inconuenienti, et per sostenere il possesso delle ragioni della città ».

(1) Ivi, fol. 249 (1667, 29 aprile), ordinazione della Provvisione: « Il sig. Giuseppe Panizzone Capitano della fera riferisce hauer parlato con i sig.ri Marcello Cermello, et Pietro Antonio beretta Impresarij del datio, in conformità della sudetta deputatione di questa mattina, et hauer riportato da detti Impresarij, che li daranno risposta dimani a sera circa il particolare delle saglie stando che hanno spedito a Milano perchè intendono esser solamente permesso da S. E. l'introdutione delle saglie di prezzo di soldi 40. abasso per ciascun braccio, et che in quanto alle altre robbe per quali li mercanti hanno pagato il datio glie lo hanno fatto pagare per le giurisdizioni d'altre parti di questo Stato per quali sono sostenuti.

Hanno ordinato che si domandi il Consiglio triennale per dimani a hore 20. per' interesse della fera, dimandando la licenza al Sig. Podestà ».



do, con forma indiretta, et pretesti mendicati, a' mercanti l'introduzione nella fiera della lor mercantia per cauarne maggior guadagno nella lor impresa, nè douendosi tollerare si ingorda auaritia et simile intentione, il tutto se li propone per applicarui quei rimedij che si stimeranno più opportuni.

Sentito il contenuto nella sudetta Posta la maggior parte de Signori Consiglieri dicono esser di parere si debba cancellare dal numero de Signori Consiglieri, e leuato dalla Bussola Marcello Cermelli, et suoi figlioli e nepoti et successori di essi, mentre detto Marcello come Impresario del datio non ha corrisposto all'obbligazione di buon Cittadino, hauendo prorotto in quelli eccessi di rigore, et ingiustizia per rompere i Priuileggi della fiera concessi da S. Maestà à questa Città per li buoni seruitij della medema, che però non meritando di hauere titolo de Consiglieri si debbano estrarre dalla bussola, come anche Camillo Millano cassiere del datio, qual anche procura la destrutione di detti priuileggi, et che si debba dar copia di quello ordinerà questo Consiglio ad ogn'uno de Consiglieri, et che anche si debba omninamente procurare si mantenghino i Priuileggi sudetti con quella miglior forma douuta che si potrà per mantener il possesso antichissimo della Città con far restituir il denaro indebitamente tolto alli mercanti colle mercantie trattenute.

Quo lecto etc. factam fuit partitam, a chi piace il parere sudetto dij la balla nera, et a chi non piace dij la balla bianca.

Et datis, et recolectis notis reperta fuerunt uota nigra 58, et album unum ».

La fiera di S. Giorgio era in allora nel massimo suo fervore; poichè incominciando il 24 aprile durava fino all'8 maggio. Premeua adunque al Comune dimostrare ai mercanti convenuti alla nostra Città, che i loro diritti, provenienti dai privilegi di essa, venivano energicamente difesi. Questo crediamo il motivo, per cui la Provvisione in sua seduta del 2 maggio si prese premura di eseguire l'ordinato del Consiglio, facendo « subito cassare dal numero

de' detti Signori Consiglieri della presente Città Marcello Cermello, Guglielmo et Gio. Angelo suoi figlioli et Camillo Milano, et si leuino i biglietti dei loro nomi dalla bussola stracciandoli subito come nomi di persone che procurano la destrutione de Priuilegi della Patria, et descendenti da essi rispettivamente, et si facci subito annotatione al libro della riforma doue sono descritti i Signori Consiglieri di non douersi mai admettersi alcuno de loro successori, riseruandosi la Prouisione di ordinare nella prima futura sessione circa ad altre persone che potessero esser comprese in detta ordinatione del Consiglio ». Siccome però le chiavi della cassa, ove era inclusa la bussola, stavano presso il decano del Collegio dei Dottori e Giudici, Dott. Gio. Stefano Stortiglione, si inviarono i messi comunali Giacomo Alvergna e Bartolomeo Testone da lui per richiederle, ma per ben due volte lo Stortiglione non si trovò in casa, essendo fuori città. Perciò per mezzo del fabbro Pietro Maria de Banno si fece forzare la cassa, e compiuta l'operazione della lacerazione dei biglietti, la cassa « fuit iterum statim clausa, licet deficerent dictae clauis, attento quod ipsa capsula munita reperitur duabus clausuris ferreis uulgo *serature tedesche* » (1).

Questo procedere sbrigativo adottato dalla città, seguito da altri atti energici per ottenere la restituzione del denaro riscosso dagli Impresari del Dazio, ingiustamente secondo la Città, e la restituzione delle mercanzie sequestrate, spiaccque assai al Governatore di Milano, il quale per parte sua prese misure perfettamente contrarie, facendo imprigionare il Vicecancelliere comunale, e inoltre minacciare di forte pena pecuniaria alcuni membri della Prouisione, e lo stesso Sergente Maggiore della Piazza, che insieme al Refferendario aveva prestato man forte contro detti Impresarii. Costoro vennero non solo risarciti di quanto dovettero sborsare a titolo di restituzione, ma ottennero la solenne reintegrazione di voce in Consiglio. Il che non può negarsi abbia recato una gravissima umiliazione

(1) Arch. comun. Aless., *Ordinazioni*, Tom. 19, fol. 249 t.

per gli Amministratori Comunali. Poste però le cose nello stato primiero, si accese tra il Comune e gli Impresari una vivace lite, avendo quello dichiarato esser pronto ad adoperare ogni mezzo per far valere e difendere i privilegi della Fiera manomessi dall'Impresa Cermelli; che se le Autorità milanesi non avessero resa giustizia, si dimostra deciso a portare la questione a Madrid, presso lo stesso Sovrano.

\* \* \*

Contro il metodo delle nomine ad impiego mediante sorteggio.

Le elezioni agli uffici si facevano regolarmente a sorte, e spesso avveniva che uno nominato ad un ufficio, o a qualche magistratura cittadina, la cedesse ad un altro (1) e talora anche lo permutasse (2). Senza indagare il motivo di queste cessioni, sta di fatto che esse non salvavano certamente la dignità della amministrazione comunale. Inoltre le nomine a sorteggio alle cariche davano luogo, come è facile immaginare, a gravissimi inconvenienti, primo dei quali quello di veder assunto uno che non aveva affatto capacità per coprirlo, nè inclinazione naturale, mentre rimanevano esclusi coloro che tale capacità e tale inclinazione possedevano. Il danno poi appariva maggiore per le cariche di avvocato della città e di sindaco, alle quali era attribuita la delicata mansione della difesa del Comune nella trattazione degli innumerevoli affari e delle liti che spesso a questo proposito nascevano. Perciò nel 1667 si decise dal Comune di chiedere alle Autorità governative competenti

---

(1) È interessante la constatazione del costume di cedere ufficio o magistratura ad un altro, quale risulta da un esame del ms. *Officia dal 1598 al 1723*, conservato nel nostro archivio comunale e pubblicato sulla *Rivista Storica* nel 1916 sotto il titolo *Magistrature ed Uffici del Comune di Alessandria (secoli XVI-XVIII)*. Il costume era già vigente nel cinquecento, ma si mantenne assai raro anche nei primi decenni del seicento. Poscia l'uso invalse sempre più, e specialmente fra i notai incaricati delle diverse attribuzioni si può dire che le cessioni erano all'ordine del giorno.

(2) V. per esempio la pag. 38 op. cit.

una deroga all'antica riforma comunale, in modo che almeno per l'avvocato e per il sindaco fosse abbandonato il cieco metodo dell'estrazione a sorte, e si procedesse all'elezione per voti; nello stesso tempo si proibisse la cessione di dette cariche. Questa deroga parziale avrebbe forse spianata la via ad invocare addirittura una deroga generale, per sostituire il metodo dell'elezione a quello per sorteggio.

Ecco la ordinazione all'uopo fatta:

« Essendo stato raccordato che nelli interessi del Publico segue grandissimo abuso o in pregiudicio della Città cagionata dal mettersi alla contingenza della sorte l'ellectioni dell'Avvocato, et Sindaco di essa, et uedendosi chiaramente che le persone dell'Avvocato, et Sindaco sono quei due poli sopra quali si agira il uantaggio et uittoria delle liti della Città per il che si uede esser ben di ragione praticare la ellectione di esse non à sorte, ma bensì à uoti, acciò resti in facultà di chi gouerna l'ellegere quei soggetti, quali si conoscono di maggiore uirtù, et integrità nello stesso modo che pratica ogni particolare nell'appoggiare le proprie liti priuate ad Auocati et Causidici più dotti, et indestruosi, per tanto li sudetti Signori sopra congregati

Hanno ordinato per l'auenire cominciando dalla ellectione dell'Avvocato et Sindaco per l'anno 1669 in auanti si debba praticare in forma più espediente nel modo infrascritto cioè

Che ogni ultimo giorno dell'anno essendo congregato il Consiglio comunale per far la prouisione si debba nell'istessa sessione legere ad alta et intelligibile uoce auanti à Signori Consiglieri Congregati come sopra il catalogo, et liste di tutti li Signori dottori et giudici di Colleggio residenti, et de quelli se ne ellega uno à uoti in maniera che quello qual haurà maggior quantità di uoti resti deputato all'ufficio di publico Avvocato per tutto quell'anno et successiuamente si lega il catalogo de Signori Notari Collegiati et di essi nella stessa forma si faccia ellectione di uno parimente à uoti, et quello che hauerà maggior quantità di uoti resti Sindaco per quell'anno. Et queste ellectioni si dovranno sempre fare precedendo i debiti giuramenti

Et perchè la forma soprascritta repugna alla Noua Reforma del Gouerno la qual prescriue la pratica della sorte perciò

Hanno ordinato che di quanto sopra et di questa noua prescriptione di forma se ne mandi ad uerbum copia al Senato Ecc.mo supplicandolo della approbatione, non ostante la contraria dispositione di detta Riforma, la quale nel resto dourà restar ferma et osseruarsi in tutto et per tutto, eccettuata solamente la correctione di essa nella elletione de detti Signori Auocato et Sindico come sopra.

Deputando il Sig. Dott. Baratta Priore à formare la supplica da sporgere al Senato Ecc.mo per detta approuatione.

Et atteso che nelle dette elletioni si suole hauer riguardo alle industrie delle persone

Hanno ordinato che li Signori che saranno eletti à detti officii non possono rinontiarli ad altri ma quando habbino giusta causa di non essercirlo debbano farne rinontia alla Città, la quale dourà nella istessa forma sudetta far noua elletione » (1).

Non si sa se questa riforma sia stata approvata dal Senato. Parrebbe di no, perchè nel 1672 l'uso della cessione riappare tranquillamente (2) e continua come per il passato, facendosi però più raro nel settecento, fino a scomparire (3). Conviene però osservare che assai difficilmente l'avvocato usava della cessione (4) e che soltanto il Sindaco se ne approfittava. Forse l'interesse vi entrava per qualche parte, e questo stesso potrà aver recato impedimento a che la riforma avesse esito favorevole.

Notiamo poi, che i quattro Giudici esercitavano sempre il loro officio, a cui venivano chiamati (5).

---

(1) *Ordinazioni*, Tom. 19, fol. 303 t. - 27 dicembre 1667.

(2) Op. cit. *Magistrature e Uffici*, pag. 117.

(3) Cf. *ivi* pp. 122, 124, 127 a 130, 134, 145, 158, 162.

(4) Ne abbiamo solo 4 esempi, agli anni, 1602, 1603, 1645 e 1660, op. cit., pag. 34, 36, 90, 105.

(5) Una sola volta, se non erriamo, avvenne la cessione di una Giudicatura. Op. cit., pag. 43.

\* \* \*

I membri di Provvisione dovevano appartenere alla nobiltà.

La questione che abbiamo sopra riferita circa l'art. 13 della riforma del 1649 si riaprì nel 1684, senza che sia nota la ragione del rinnovato attrito tra aristocratici e popolari. Certamente i primi non potevano ingoiare così facilmente la pillola che si voleva lor presentare, nè potevano assistere con sincera quiete d'animo alla possibilità dell'ingresso nella Provvisione, e nel Governo della città di un cittadino qualunque, che non avesse i requisiti di una nobiltà sia pure non remotissima.

L'ultimo giorno di dicembre del 1684 si tenne una seduta del Consiglio Comunale, che noi non conosciamo perfettamente, perchè il Tomo 31 dei Consigli, che va dal 1680 al 1689 non porta spesso (come d'altronde altri volumi d'archivio) che pochi frammenti di sedute consigliari. Ci fu conservato però un foglietto alla data *31 X. bre 1684*, su cui sta scritto:

« Il Sig. Carlo Domenico Guasco di questo Consiglio dice hauere osseruato che nel praticare l'ultima riforma sopra il gouerno della presente Città nascono dispareri massime tra Signori che per tempo sono deputati per esaminare la condicione dei Pretendenti d'essere imbussolato tra il numero de Consiglieri, et per riconoscere se in quelli concorino li requisiti prescritti, et espressi in detta nuoua riforma alternandosi molte uolte sopra l'interpretatione, et intelligenza del disposto in alcuno dei capitoli della medema riforma. Però a fine di troncare la radice ad ogni disputa che possa nascere à causa di detta riforma è di parere che si dia incombenza alli Signori già deputati per l'imbosulatione de' nuoui consiglieri per il futuro triennio, di fare qualunque ricorso che giudicaranno necessario et ispediente per riportare quella chiarezza che saranno possibili per dichiarazione di detta nuoua riforma, e come meglio riconosceranno conuenire alla stima et decoro di questo publico.

1684. detto giorno. 31 Xbre letto in Consiglio il parere di detto Sig. Carlo Domenico Guasco, et fatto il partito à chi piace il medesimo parere ponghi il uoto nella bussola rossa, et a chi non piace lo ponga nella bussola bianca.

Datis, et recollectis uotis reperta fuerunt nota uiginti quatuor in urna rubra, et uota undecim in urna alba » (1).

L'aristocratico Guasco aveva quindi con bel garbo, ed in termini generali, rivotato la questione del 1649 per farla risolvere a favore dei suoi amici di Provvisione. La seduta poco popolata glie ne aveva offerto il destro. I deputati all'imbussolamento dei nomi dei Consiglieri ricorsero allora al Senato Milanese, che diede il parere della convenienza di far risolvere la questione dallo stesso Consiglio Triennale di Alessandria, e Carlo II di Spagna approvò tale proposta con suo rescritto del 23 febbraio 1685, che riportiamo anche perchè adesso è unita la scrittura colla quale i Deputati non si limitavano già a richiedere, come sarebbe stato loro dovere, la interpretazione della riforma del 1649, ma proponevano addirittura che venisse sanzionata l'esclusione dei non nobili dalla Provvisione:

« Carolus 2.us Hispaniarum Rex, et Mediolani Dux etc. — De sententia Senatus coram quo propositae fuere annexae preces Ciuitatis Alexandriae, mandamus uobis, ut audito Consilio Triennali, eiusdem uotum exquiratis, et eidem Ordini nostro referatis, et si quid emerit ne scandala sequantur. Mediolani, die 23 februarij 1685.

Sub. Cossa pro Egregio Arbona etc. A tergo Egregio IC.to Praetori Alexandriae nostro dilecto, et sigillat.

*P(otentissime) R(ex)*. Nil magis ad Reipublicae bonum, ac decus conducere quam quod nobilioribus, et prudentioribus conferantur munera, et Magistratus non minus diuina quam humanae testatur littereae, dum ex Deut. cap. 1. sic habetur: *Tuli de Tribubus uestris uiros sapientes, et nobiles, et constitui eos Principes, prout ex Plutarci (sic) The-seum potestatem fecisse Nobilibus ex suo ordine Magistratis creandi ut ex Aristot. lib. 1. politic. cap. 10. Solonem in-*

(1) *Consegli*, Tom. 31, fol. 157.

signum illum atheniensium legislatorem Magistratus omnes ex nobilibus constituisse; Virtuti enim ubi accedit exacta nobilibus maiorem sui ipsius nacta Respublica tutelam, ut pote innixa insignium virorum gestis maximo cum fructu gloriatur et summo splendore corruscat. E contraria si uiles, et abiecti homines diligerentur (*sic*), coeteri, quibus nulla labes adspergi potest merito indignati pro ut ex Ala in suo 6. quest. de Christianis, et Politic. Decurion. munus suum non curarent, nec eiusmodi Collegas in tractandis negotijs sibi dari aequo animo ferrent, et extrema pernitias publico bono resultaret. Hinc tam graui malo occurrendum duxit Civitas Alexandrina de anno 1649. per nouissimam Reformationem a M. V. matura accedente Amplissimi Senatus cognitione aprobata, ut ea indiceretur differentia, quae par erat inter Ciues, qui in numero Consiliariorum recenseri possent, et eos, qui decurionatus munere insigniti Reipublicae gubernaculo tractare ualerent, ad quem effectum duo capitula eiusdem Reformationis sancita fuere; sextum nempe, et decimum tertium, quorum primum reuerita pro Consiliarijs eligendis praescribit, permittendo, quod negotiatores etiam admittantur, Pharmacopolae scilicet et Mercatores auri, et serici, in quibus concurrerent requisitae conditiones, sicut adhuc seruatur, ita ut ij uotum suum sicuti coeteri proferant tam in eligendis decurionibus, quam in omnibus alijs rebus interesse Ciuitatis tangentibus; alterem uero qualitates iudicat necessarias in ijs, qui ad Regimen publicum deputandi sunt, et quidem strictiores precipue quoad nobilitatem, cum uult illos esse gentiles homines, quales iuxta opinionem Ansard. (*sic*) Cons. 138. recensitum per Trincad. in consul. 4. n. 54. non alij dici possunt, quam illi, quorum Ascendentes per tres aetates nobiliter se exercuerunt, quod sane optimum sancitum fuit, tum ne Magistratibus, qui honoris sedes sunt, et in praemium perfectionis nobilitatis reseruati iniuria fieret per promotionem infirmorum, tum ne contro dispositionem II. et huniformes Politic. omnium sensus arcerentur a gubernaculo Ciuitatis nobiles, qui eo maiori spiritu, et fortitudine publicae tutelae incumbunt, quo à maioribus



suis, quorum memoria ut ait Cicero in oratione pro Sest. apud nos ualde debet, ut pote de Republica meritorum insitam habent cum sanguine uirtutem, et facillime quidem contingere posset, quod crescentes in dies numero Consiliariorum, qui decurionatus numeri impares sunt, facta conspiratione Nobiles, et dignos excludentes se ipsos includant et Congregationes quas nobilium multitudine reffectas esse dicit in conuenticulas mercatorum conuertant contra bonum publicum, quia ut notat Ioannes Lent. in obseruat. polit. cap. 798. simile lucri cupidum omnium genus publico bono neglecto propriam utilitatem semper amplectitur, et sublata tam necessaria distinctione, quae sola nobilitatem conseruat omnes conturbarentur ordines, quod sane absurdum esset, et contra dispositionem nouissimae praenarratae reformationis cum ne dentur superfluitatis implicantiae, et contrarietates inter praenarrata Capitula pernecesse ueniat dicendum, quod maiora requisita sint necessaria in deputato ad regimen publicum, quam in Consiliario, cum gentiles homines pro munere requirantur, quorum nobilitas per gradus et longum temporis cursum acquiritur non autem ictu oculi et adulta nascitur, prout erronee iactant qui habilitati ad Consilium supponunt se decurionatus dignitatis capaces, aliter certum est, quod contra statuentium mentem facilius aperiretur aditus ad munus praedictum, quam ad Consilium, si Consiliarius patris qualitatem, et propriam demonstrare cogere, pro consequendo uero munere decurionatus, seu deputati ad regimen sufficerent propriae qualitates praetendentis. Quamobrem ut in claris ponatur error, qui, serpendo, in diis crescit, et ut tollantur superfluitates, et implicantiae, quae numquam praesumuntur ubi interuenet suprema M. V. approbatio, moderni deputati a Consilio Generali super inclusione Consiliariorum pro currenti triennio, accedente etiam facultate ijsdem concessa à Consilio generali sub die 31. decembris proxime elapsi ad M. V. confugere decreuerunt eam.

Humiliter exorando dignetur mandare quod denuo proponatur coram Amplissimo Ordine praenarrata Statuta re-

formationis, quae exhibentur, et simplici consiliario eligendi sunt quorum requisita praescribuntur in praedicto cap. 6., et illos qui pro deputatis ad publicam regimen ueniunt eligendi, sanciantur gentiles homines qui praedictae dignitatis capaces censentur in quocumque gradum diuitiarum seu paupertatis reperiantur illos esse, qui, et ipsi, et eorum Pater, et Auus nobiliter uixerint, et ita intelligi debere eorum. stâtus, prout exprimitur in cap. 13, nec alio titulo posse tales reputari praedictos negotiatores, cum satis superque sit, quod illis liceat Consiliarij munus acquirere, et uota sua in Consilijs generalibus, a quibus dependent decuriones, et deputati ad publicum Regimen proferre etiam in eligendis ijsdmet deputatis, qua speratur a suprema prouidentia M. V. ut pote eiusdem seruitio, et fidelissimae Ciuitatis conseruationi necessarium. Subs. Con. t. Viarete.

Hieronimus Sappa not. s. act. s. subs. » (1)

I Deputati, appena ricevuto il regio rescritto del 23 febbraio, richiesero al podestà, Dott. Giov. Batt. Ribrocco, di convocare il Consiglio Triennale per sentire il suo parere.

« Coram uobis Egregio IC. D. Praetore Maiori Magistratu Ciuitatis Alexandriae et delegato ab Ex.mo Mediolani Senatu vigore literarum eiusdem Ex.mi Ordinis tenoris sequentis :

Carolus 2.us Hispaniarum etc.

De sententia Senatus (*ecc.*, *come sopra*).

Sedente etc. Comparant DD. Prior, et Deputati ad regimen dictae Ciuitatis, et pro eis Ruffinus Biorchius V. Syndicus eiusdem saluis etc. Exponens sicuti praefati DD. Prior, et Deputati recursum habuerunt ad praefatum Ex.um Ordinem, à quo reportarunt literas praedictas, quarum originale una cum precibus superinde porrectis exhibetur, et penes acta D. V. dimittitur etc. quapropter praefatus Biorchius V. Syndicus ut supra petit dictarum literarum executionem, et obseruantiam, et pro illarum executione per

(1) *Consegni*, T. 31, fol. 170.

vos praefatum Egregium IC. d. Praetorem delegatum ordinari conuocandum esse Consilium triennale ad effectum de quo in antedictis literis et precibus etc. aliter etc.

Qui prefatus Egregius IC. d. Praetori, et Delegatus ut supra sedens etc. praedictis uisis, et admissis in forma, necnon et uisis antedictis literis et precibus superinde etc. pro executione earundem sic instante dicto V. Sindico modis ut supra saluis etc. ordinauit, et ordinat conuocandum esse Consilium triennale ad effectum de quo in antedictis literis off.s etc. et inde etc.

Signatus Ribroccus Praetor etc.

Sappa not.s act.s subscripsit » (1).

Il 26 agosto fu tenuto il Consiglio Triennale, e questo, con voti 63 contro 23 approvò la distinzione fra nobili e popolari, in modo che quelli soli dovessero entrare nella Provvisione (2). Di questo risultato il podestà Ribrocco si affrettò a rendere edotto il Senato con sua lettera del 30 successivo (3). Non si sa poi quale decisione abbia preso il Senato, ma si può esser certi che esso approvò tale deliberazione, e che anche questa volta i nobili riportarono vittoria (4).

\* \* \*

Provvidenze contro gli abusi nell'adunanza nel Consiglio e della votazione.

Alcuni abusi introdotti nel funzionamento del Consiglio comunale provocarono nel 1689 l'intervento della Provvisione per porvi finalmente rimedio. Nella sua seduta dei 15 gennaio di detto anno, essendo Priore il giureconsulto Gerolamo Ferrari e Vicario il giureconsulto Giuseppe Maria Panza, i Signori di Provvisione « hanno deputato il Sig. Vicario di Prouisione (che) sia contento formare una supplica da porgersi all'Ecc.mo Senato nella quale rappresen-

(1) Ivi, fol. 174.

(2) Ivi, fol. 166.

(3) Ivi, fol. 176.

(4) Altra analoga controversia, di cui non si comprende bene la portata, insorse nel 1690 e nel 1693. Cf. *Consegni*, Tom. 32, fol. 2, 224.

terà tutti gli abusi introdotti, et gli inconuenienti che succedono nei consigli, che per tempo si congregano, e nel dare li uoti si per l'elezione de' Signori Decurioni, come anco in altre contingenze suggerendo il rimedio con supplicare per l'approuatione del rimedio che si suggerirà, e per li ordini opportuni circa l'osseruanza di quanto detto Eccellentissimo Tribunale determinerà sopra quello si esprimerà in detta supplica, con che detta supplica sia prima letta in Prouisione » (1).

Gli abusi più gravi erano due. Il primo consisteva nella cattiva consuetudine invalsa che, durante la seduta consigliare, la sala ed anche talora le sue adiacenze venivano invase da gente, che a detto Consiglio non appartenevano. Si vedevano così trafficare in questi luoghi tanto persone togate (cioè del Collegio dei Giureconsulti), quanto non togate, con evidente perturbazione dei lavori dei consiglieri. L'altro consisteva nei sotterfugi che usavansi nelle votazioni, allo scopo di far riuscir qualche persona speciale tra i decurioni, o per far trionfare qualche punto posto in discussione. Per conoscere bene questo sistema di corruzione introdottosi a danno della giustizia, conviene sapere che alcuni anni prima le autorità governative avevano concesso per la tutela della segretezza del voto, che l'antica semplice urna destinata a raccogliere i voti fosse sostituita con altra cosiddetta *urna manicata*, perchè aveva una sporgenza di tubo, entro cui si introduceva la mano, in modo che nessuno si accorgesse se il votante votasse più per una parte che per l'altra, perchè rimaneva coperto il moto della mano depositante il voto da una banda piuttosto che dall'altra. Con questo secondo metodo però si trovò il modo di ritirare indietro la palla, che dovevasi lasciar cadere in uno dei due scompartimenti; il votante allungava il braccio nel tubo di guisa, che faceva entrar anche parte della manica, e poi colle dita faceva ritirar la pallottola nella manica, oppure ritirava senz'altro detta pallottola nella mano chiusa. Siccome eravi chi aveva interesse a far riuscire piuttosto una vota-

(1) *Ordinazioni*, Tom. 23, fol. 375.

zione che un'altra, nè voleva svelare il suo intento, così egli si raccomandava (o con preghiere, o forse eziandio corrompendo con denaro) ai più accessibili di corruzione di ritirar la pallottola e di consegnarla a lui, che poscia deponeva nello scompartimento desiderato non soltanto il suo voto personale, ma più altri ancora. In tal modo si faceva dai più furbi trionfare il proprio intento.

Or avvenne che il Panza presentò al Senato proprio nelle ultime settimane di governo della Provvisione, di cui faceva parte come Vicario (1), una istanza perchè venisse preso un rimedio a togliere i citati abusi, suggerendo di comminare la pena di 100 scudi a colui che avesse osato introdursi in Consiglio o nelle sue adiacenze, senza che avesse titolo di consigliere; e che sotto la stessa pena fosse imposto a ciascun consigliere votante di prender la pallottola per la votazione alla presenza del Podestà, Priore e Vicario di Provvisione mostrando loro prima ambe le palme della mano aperte, e dopo la deposizione della pallottola nell'urna facendo veder di nuovo le palme aperte (2). In tal modo si era

(1) La Provvisione durava un semestre; dal Gennaio a tutto Giugno e dal Luglio a tutto Dicembre di ogni anno.

(2) *Potentissimis Rex — Licet deputati ad regimen Ciuitatis Alexandriae ad tollendum abusum perniciosissimum rebus publicis, et privatis qui irrepserat in dandis uotis, uel ad elligendum Vicarium, et decuriones (poichè il Priore di Provvisione era di diritto il Vicario precedente; e quindi non veniva eletto), uel ad quotius aliud partitum explendum obtinuerint a M. V. mutatione urnae de non massicata ad manicatam pro colligendis uotis secretiore, et liberiore modo, attamen eo peruenit astutia eorum, qui nituntur obtinere quod cupiunt, uel in electione decurionum, uel in aliqua alia propositione, ut fingendo per lacerti impositionem in manica inferre uotum indicta urna illud retrahant, et tribuant rogantibus, ita quod quandoque uisas fuerit aliquis uocatus ad dandum suum uotum dare non unicum, sed plura, perniciosissima corruptela per quam quandoque praeponuntur postponendi ad decurionatum, et aliquod obtinet partitum licet Reipublicae damnosum. Haec contingunt etiam alia de causa, quia in Congregationibus Consiliorum interueniunt aliqui, qui non sunt de consilio annuali, qui licet non habeant uotum, et interuenire prohibeantur ab ordinibus, attamen intersunt, et precibus quandoque uel imperio extorquent ab aliquibus Consiliarijs uotum pro personis promouendis ad decurionatum*

persuasi di aver impedito qualunque gioco di bussolotti per parte dei consiglieri.

Non doveva per certo sembrare un sistema troppo dignitoso per il Consiglio; il Senato nondimeno lo approvò con rescritto 17 giugno, non ostante che il Panza avesse anche proposto l'eccezione che i Giureconsulti non consiglieri potessero intervenire nella sala del Consiglio *ex dispositione statutorum et stili* (1).

Nel Consiglio tenutosi il 28 Giugno venne letto dal Cancelliere il rescritto senatorio, che destò in tutti grande meraviglia. Insorsero subito i Consiglieri non togati, protestando contro il privilegio attribuito ai soli togati di intervenire alle sedute, sebbene non appartenessero al Consiglio, mentre si proibivano i non togati. Avvenne quindi un vi-

---

sibi beneuensis; Ideo ne alterius progrediantur hi abusus Prior cum pluribus alijs, et deputati ad regimen dictae Ciuitatis in principio labentis semestris deputarunt humill.m M. V. seruuum ICC. Joseph Mariam Pantiam uti Vicarium Prouisionis ad formanda quaedam capitula, per quae exponerentur M. V. omnes abusus, et corruptelae; et proponerentur media ad illas euellendas: verum quia dictus supplicans alijs implicitis negotijs sibi comisa adimplere non potuit, cum instat tempus eligendi alios Vicarium, et decuriones ne ulterius progrediatur praedicta corrupta forma dandi uota, et interessendi Congregationibus Consiliorum eos, qui non sunt de illo Consilio, de consensu etiam Prioris ad dictum Regimen.

Humiliter M. V. deprecatur uellit mandare Egregio Praetori dictae Ciuitatis, ut sub poena scutorum centum Regio fisco applicandorum ipso facto absque alia declaratione incurrendo inhibeat ne aliquis qui non sit de annali consilio in Congregationibus Consiliorum interesse possit, nec in loco Congregationis nec in alijs locis contigujs, exceptis tamen ICC. de collegio, qui ex dispositione statutorum, et stili interuenire possunt, iubeatque ut Consiliarij uotum datari coram ipso Praetore, Priore, et Vicario dilatata utraque palma pillam accipiant ad ponendum uotum in pixide, illoque proposito palmas iterum dilatatas ostendant in signum dati uoti, quod uti profuturum Reipublicae speratur etc. ». *Consegli*, Tom. 31, fol. 400.

(1) Carolus Secundus Hispaniarum etc. Rex, et Mediolani Dux etc. — Dilecte noster. De sententia Senatus, coram quo propositae fuere annexae preces Jurisconsulti Josephi Mariae Pantiae, uobis mandamus, ut sub poena scutorum centum fisco nostro Regio applicandorum, ipso facto, aliqua alia declaratione incurrenda inhibeat, ne aliquis qui non sit de annali Consilio in Congregationibus Consilio-

vace battibecco tra i Consiglieri togati e non togati, a sedare il quale il Pretore non trovò altro mezzo che di ordinare lo sgombro dalla sala di tutti quelli che non appartenevano al Consiglio, senza distinzione di grado. Il giureconsulto collegiato Giovanni Ambrogio Stortiglioni, non appartenente al Consiglio, se ne uscì. Ma la pace non venne. Si alzò allora il Priore, giurec. Gerolamo Ferrari, il quale dichiarò essere egli affatto estraneo all'inclusione nella supplica fatta al Senato della riserva del privilegio a favore dei togati, e anzi protestò contro di essa. Rispose il Panza che egli aveva ottenuto il rescritto del Senato non come uno della Provvisione, a ciò incaricato, ma come una persona privata qualunque (*non uti deputatum a dd. decurionibus dictae Civitatis, sed tamquam personam priuatam, et tamquam unum de Populo*); perciò insistette, perchè si desse corso al Rescritto. Il Pretore ritornò ad insistere sulla esclusione totale degli estranei al Consiglio, dichiarando che con questo non intendeva pregiudicare ai diritti di ciascuna delle parti contendenti; e mediante questa dichiarazione il Consiglio approvò il decreto riguardo al rimanente del suo contenuto.

Anche di questo incidente, quale ne sia stato l'esito, ignoriamo.

Non si può negare che il contegno del Panza fu deplorabile. Egli ebbe il mandato di ricorrere al Senato, purchè il ricorso fosse prima sottoposto al visto della Provvisione. Invece egli nulla fece; si scusò dicendo, che era occupato in gravi altri negozi. Ma la scusa è magra assai, e tutto dimostra che egli, giureconsulto, volle, d'accordo coi suoi colle-

---

rum interesse possit, nec in loco Congregationis, nec in aljs locis contiguis, exceptis tamen Jureconsultis de Collegio, qui ex dispositione Statutorum, et stili interuenire possunt; iubeatisque ut Consiliarij uotum daturi coram uobis, praesenta Priore, et Vicario, dilatata utraque palma pilam accipiant ad ponendum uotum in Pixide, illoque posito palmas iterum dilatatas ostendant, in signum dati uoti; et ubi aliquid habeatis in contrarium, statim eundem Ordinem nostrum moneatis. Mediolani die XVII Junij MDCLXXIX.

Gattus (?).

(A tergo: Egregio Jurisc. Praetori Alexandriae nostro dilecto).  
*Conseglj*, Tom. 31, fol. 399.

ghi giureconsulti, favorir questi e pregiudicare gli altri. Perchè prima di spedire il ricorso non lo presentò in una seduta della Provvisione, essendo le sedute frequentissime, e spesso ogni giorno, e magari due volte al giorno? Egli sapeva che non gli sarebbe stata approvata l'eccezione dei giureconsulti in odio alla grande massa degli altri non tomati. Si scusò in Consiglio, dicendo che non aveva agito come deputato della Provvisione, ma come persona privata. Non è vero: fu una solenne menzogna, come si può ricavare dal testo del suo ricorso, che abbiám riportato in nota. Questa doppiezza del Panza mette fuori di discussione la sua malafede in questo losco affare.

\* \* \*

Incidente particolare circa lo stesso oggetto.

Il 20 gennaio 1694 si ebbe una agitatissima seduta del Consiglio triennale in occasione che certi fratelli Roberti e fratelli Inviziati avevano chiesto l'ammissione al consigliere ed al decurionato. La commissione incaricata dallo stesso Consiglio della verifica dei requisiti, facilmente poté concludere per la loro ammissione al Consiglio, ma trovò difficoltà per quella del decurionato, esigendosi la qualità di gentiluomo non solo personale, ma anche dei genitori e degli avi. Ora, l'avo degli Inviziati era stato speciale; quello dei Roberti era stato agrimensore, e per qualche tempo tesoriere della Città. Risposero i richiedenti, che al trar dei conti, i loro parenti erano stati ammessi al decurionato; dunque dovevano esser ammessi pur essi. La Commissione si trovò imbrogliata, e chiese al Consiglio Triennale, che eleggesse qualche distinto giureconsulto per far studiare la causa. Ma il Consiglio Triennale, invece di trattare questo punto proposto dalla Commissione, volle senz'altro decidere esso stesso la questione. Abbondavano in Consiglio i partigiani dei Roberti e degli Inviziati; molti anche erano loro parenti più o meno prossimi. La parte contraria dei Consiglieri si ribellò, e ne vennero furiose contestazioni circa la legittimità della condotta del Consiglio, il quale avreb-



he varcato i limiti della *posta*, per cui era stato convocato. Nel corso di questa lunga ed appassionata battaglia oratoria sorse anche un'altra questione; se cioè potessero stare in Consiglio e dare il voto i parenti di colui, nell'interesse del quale il Consiglio si occupava. Naturalmente i partigiani e parenti dei Roberti e degli Inviziati sostenevano l'affermativa, basandosi sulla passata consuetudine, che non era mai stata revocata in dubbio.

Davanti a questi dibattiti il magistrato che presiedeva l'adunanza non trovò miglior via d'uscita, se non d'ordinare che i dubbi fossero portati al Senato di Milano, e colà decisi.

Ma anche su questo punto non conosciamo l'esito della controversia perchè nei registri non trovasi ulteriore cenno della risoluzione senatoria (1). Però il punto della incongruenza che più individui, uniti da una stretta parentela, potessero influire sull'amministrazione comunale, fu una fonte abbondante di dissapori, e la vertenza si ripetette negli anni posteriori.

\* \* \*

Proletariato contro aristocrazia.

Una delle verità più incontestabili della storia (ed una terribile prova, forse la più terribile, la troviamo nei tempi nostri) si è che quando la plebe, artificiosamente sobillata da ambiziosi demagoghi, curanti solamente del proprio egoismo, si pone in capo di poter essa reggere i destini della società umana, questa società è preda di convulsioni interne ininterrotte. Se l'uomo si capovolge, ponendo il capo abbasso e i piedi in alto, e si ostina a voler camminar colle mani, come talora eseguiscono per breve tempo i ciarlatani di piazza, l'equilibrio nella sua vita fisica non può durare a lungo (2).

(1) *Consegni*, Tom. 33, fol. 353 seg.

(2) La distinzione di classi, armonizzate (e non *in lotta*) tra loro è nella società una necessità assoluta, come la distinzione delle parti del corpo umano, armonizzate (e non *in lotta*) tra loro. Le dottrine, basate sopra una serie di sofismi più o meno sottili, della eguaglian-

Il settecento ha incominciato a ficcarsi in testa questa fissima; sul fine di esso germogliarono i semi pestiferi del liberalismo, che si svilupparono nell'ottocento per dare una spaventosa fioritura di eresie simili nel novecento.

Il regime dei nobili nella nostra città non era certamente perfetto; nessun regime umano sfugge alle imperfezioni. I borghesi malcontenti cominciarono a sollevare la plebe contro il governo comunale: anche parecchi nobili, o per gelosia, o per altre passioni, si accodarono in questa levata di scudi. Nel 1703 il Sergente Maggiore Antonio Toscano a nome di alcuni Nobili stringeva alleanza con il medico Domenico Francesco Gatti e Carlo Francesco Montini, i quali dichiarandosi procuratori dell'Università dei Poveri, ossia della plebe (il Gatti si diceva anche Protettore) sporsero querela al Governatore dello Stato di Milano contro i Decurioni o Signori di Provvisione. Sembra che costoro sulle prime non si curassero troppo di queste mene nella persuasione che l'Autorità centrale non curasse essa pure i reclami. Ma quando videro che invece le cose si facevano gravi, diedero incarico all'Oratore della Città risiedente in Milano, Giureconsulto Antonio Gallia Dal Pozzo, di prender le difese.

---

za delle classi, sono in sè stesse praticamente assurde. Esse — ammesso che tutti coloro, che le professano siano in buona fede — partono da un presupposto falso, che cioè l'uomo sia quaggiù perfettibile all'infinito, in modo da diventar angelo, scevro di passioni, di ignoranza, di debolezza. Il che non è: anzi a farlo apposta, l'esperienza fatale dimostra, che sotto l'influsso di queste dottrine gli individui diventano ognor più corrotti, più ignoranti, più deboli nel saper resistere agli intrighi degli ambiziosi, solleciti di farsi soltanto uno sgabello sul dorso degli illusi.

Qualora, per ipotesi, potessero queste dottrine prevalere (e sarebbe lo sconvolgimento sociale), non sarebbe già uguaglianza di classi, ma la cosa si risolverebbe in ultima analisi in un invertimento puro e semplice. Il proletariato, salito al potere, diventerebbe il capo del corpo sociale, e la classe antecedentemente superiore dovrebbe per necessità di cose scendere ad occupare il posto inferiore; ma l'ordine dell'alto, medio e basso, non potrà mai essere invertito: perchè basato su natura. E sarebbe riuscita la società a cambiar di personale riguardo ai dirigenti ed agli inferiori, giusta il volgare motto: va via tu, ci vo star io.

Le accuse venute dai popolari erano tre: « de violatione Pragmaticarum edictarum pro bono dictae Ciuitatis gubernio, de laxata nimis usurpatione auctoritatis in publicis tractandis negotiis, et de effrenato abusu circa administrationem patrimonij et rerum Ciuitatis ».

Riservandosi di retare a suo tempo le difese opportune e rispondere agli addebiti che si facevano, il Gallia nella scrittura presentata al Senato osservava che, poichè tali accuse volevansi discutere nell'augusta assemblea milanese, dovevasi anzitutto seguire la procedura stabilita, di affidare cioè lo studio della causa ad un senatore, che ne fosse poi relatore, in modo però che la scelta della sua persona non cadesse sopra soggetti passibili di sospetto per parte dei Decurioni. Inoltre: siccome i tre asserti procuratori, Toscano, Gatti e Montini si presentavano come aventi speciale mandato per parte di coloro nel nome dei quali dicevano di agire, erano in obbligo di presentare la loro procura speciale. La cosa era facile per il Toscano; ma, evidentemente, non era tanto facile per gli altri due. Probabilmente questi sostenevano il loro diritto di agire con una *actio popularis*. Difatto nella sua scrittura il Gallia confuta precedentemente questa loro pretesa. O si presentarono — egli dice — come contendenti con una *actio popularis*, o si presentarono come procuratori speciali. Nel primo caso non vi sarebbe stata cosa alcuna a ridire, e la causa avrebbe incominciato il suo corso regolare. Invece essi si presentarono come *procuratores speciales*, e il Gatti anche come protettore della plebe: dunque dovevano provare la loro qualità.

Le prime armi adunque per parte dei Decurioni erano affilate, nè si sa d'altra parte come i demagoghi avrebbero poi potuto provare le tre vaghe accuse che si facevano. L'Oratore Gallia ad ogni modo concludeva la sua scrittura avvertendo il Senato che si trattava di ben altra cosa che non della cattiva amministrazione della Provvisione. Il malcontento serpeggiava nella plebe per causa di sua indisciplinatezza, orgoglio e insofferenza di freno. Sobillata da gente ambiziosa e senza scrupoli aveva perduto il rispetto per ogni autorità. *Ricordatevi* (scriveva il Gallia al Senato) *di quanto*

ebbe a soffrire il patrizio Lorenzo Castellani. Noi ignoriamo a che cosa volesse alludere il Gallia, ma certamente si tratta di insubordinazione della plebe alle ordinanze di Lorenzo Varzi Castellani, che fu Giudice delle Strade nel 1696 e 1697 (1). E si lamenta che « (artifices, ceterique de inferiori plebe) debitam publicis officialibus iam detrectant obedientiam, eorumque gesta ad publicum Patriae bonum unice directa mordacissimis accusant obtreptionibus ». Citano un esempio recente delle ortolane, che, invitate dal luogotenente del Giudice delle Strade a sgombrare le vie pubbliche, ed a trasportare i loro banchi e canestri sul mercato a loro specialmente destinato, si ribellarono agli ordini, spalleggiate dalla plebe. Quindi conclude chiedendo di « efficaciter prouidere et praescribere modum, quo interea coerceri ualeat insolentia talium Artificum et Plebeiorum », e ciò « ne ob eorum nimis frequentes prouocationes cuncta in peius ruant » (2).

\* \* \*

Avvisaglie di riforma del sistema di Provvisione.

È assai probabile che i rappresentanti dei borghesi e della plebe non abbiano ottenuto alcuna cosa positiva contro l'amministrazione decurionale, ossia la Provvisione. Però bisogna convenire che questa agitazione pose le autorità politiche sull'attenti riguardo a tale amministrazione, e che un controllo più rigoroso ebbe principio.

Sull'inizio del 1709 infatti troviamo che il podestà, Senatore Carlo Braida, uomo severo ed energico, fece diversi appunti sul modo come funzionavano i Consigli e la Provvisione. E poichè una carta di quel tempo tratta con molta chiarezza del regime comunale di Alessandria, che per tanti anni fu applicato a detta nostra città, crediamo anzitutto utile trascriverne la parte principale che ci interessa:

(1) Gasparolo, *Magistrature ed Uffici del Comune di Alessandria*, cit.

(2) Arch. com. Aless.: *Consiglieri e Decurioni*, T. 3, fol. 114.

« Regesi e si gouerna il Publico Patrimonio da un Consiglio formato di tutti quelli che tengono requisiti disposti dalla nouissima riforma in XIII Capitoli aprouati dall'Ecc. Senato, che nella mattria tiene l'autorità stessa permessagli dal Principe.

Questo Consiglio si adimanda *Triennale*, perchè si fanno di esso tre estrattioni eguali al principio d'ogni anno, con che ogni uno gouerna un anno d'ogni tre, e quella parte che gouerna si adimanda Consiglio *Generale* o *Annuale*, a differenza del Triennale et d'altro Corpo di Gouerno come si dirà in appresso.

Dal Consiglio Annuale se ne caua altro corpo a uoti secreti che *Prouisione* si chiama, e questo ha la somma della Publica Aministratione con quella moderatione disposta dagli ordini.

Nel Consiglio Triennale si annouerano tutti li capaci come si è detto siino quanti si uogliino d'un istessa agnatione, più fratelli, Padre et filij, sì che si dà per possibile, estraendosi la terza parte per formare il Consiglio Annuale, che sorti il Padre con più filij, più fratelli, e più Persone d'una istessa agnatione, et che tutti questi habbino uoce attua e possino nella creatione de' Deputati al Gouerno, che *Prouisione* si chiama, come si è detto.

Seguendo poi che con li voti rieschino ellette più Persone d'una agnatione, due soli si admettono nell'attuale decurionato, restando gl'altri per semplici Consiglieri; così, se due fratelli, resta un solo al Gouerno, e l'altro rimane semplice Consigliere, e si pratica lo stesso quando il padre e figlio sono eletti, poichè uno solo resta di gouerno, l'altro semplice Consigliere » (1).

Secondo la precitata pratica il Consiglio triennale erasi radunato il 1° gennaio 1709, ed era stato estratto il terzo dei Consiglieri, che dovevano comporre il Consiglio Generale per il 1709. A questa estrazione aveva assistito anche il podestà Braida. Si doveva in seguito radunare il detto Consiglio Generale per la estrazione della Prov-

---

(1) Ivi, *Conseglj*, Tom. 36, fol. 350 seg.

visione. Ma sorse un improvviso impedimento. Il Braidà, appena sciolto il Consiglio Triennale, ritornatosene a casa, fece chiamare a sè il Vicecancelliere del Comune e lo incaricò di riferire alla vecchia Provvisione che non intendeva permettere l'estrazione della nuova Provvisione, perchè nel Consiglio Generale, alla cui estrazione aveva testè assistito, erano usciti nomi di più fratelli di diverse famiglie, asserendo che dal Principe aveva ricevuto ordine che, trattandosi di più fratelli, uno solo di questi doveva aver diritto a voto. Inoltre si lagnò che erano anche usciti nomi di persone che non potevano essere consiglieri, mancanti dello stabilito requisito di registro sufficiente; e che si erano introdotte corrottele nel governo comunale.

Dinanzi a queste impensate novità non si trovò di meglio, che radunare di nuovo il Consiglio Triennale per decidere come si dovesse rispondere alle lagnanze del Braidà. E difatto si radunò tosto il 3 gennaio; e nel Consiglio Alessandro Lamborizio espone il suo parere che venne approvato a grandissima maggioranza. Egli propose, che si nominasse una commissione, la quale, postasi in relazione col podestà, gli rappresentasse il sentimento del governo comunale. Se vi erano corrottele nella amministrazione, era più che giusto venissero rimosse; bisognava nondimeno che il podestà spiegasse quali esse fossero. Se vi erano persone, che entravano in Consiglio senza i dovuti requisiti, era anche più che giusto venissero allontanate; bisognava nondimeno che il predetto podestà lo nominasse. In quanto poi al dovere escludere dal voto attivo e passivo per il Decurionato i consiglieri agnati (padre e figlio, e più fratelli) era necessario far considerare che ciò costituiva una novità anche secondo il senso delle riforme finora fatte al governo comunale, perchè si era usato lasciar il voto a tutti, colla sola riserva, che se fossero stati estratti per la Provvisione diversi fratelli o padre e figli, più d'uno di essi non veniva ammesso.

La Commissione si recò dal Braidà, che fu soddisfatto circa l'assicurazione che non sarebbero violate le leggi per il regime comunale; dimostrò di comprender le ragioni per la tolleranza dei consiglieri agnati. Circa la esclusione di Con-

siglieri, che non possedevano il requisito del registro, fece i nomi di alcuni, parte dei quali avendo recato le prove di aver tale requisito venne conservata, parte venne allontanata per la mancanza delle prove (1).

### TERZO SISTEMA

## La Ragioneria

(1746 in poi)

Regime provvisorio del 1746.

Il regime della Provvisione, con a fianco i due Consigli, *triennale* l'uno, *annuale* o generale l'altro, perdurò fino al regno di Carlo Emanuele; poscia sparì per dar luogo ad un altro regime, quello della Ragioneria (simile all'antica Provvisione) con a fianco un solo Consiglio, ambedue assai più ristretti dei precedenti organismi. Quali siano stati i veri motivi di questa radicale mutazione non è qui il caso di indagare; è vero per altro che la pubblica amministrazione venne, come si direbbe con vocabolo moderno, sveltita a vantaggio del pubblico. Pubblichiamo il regio biglietto del 4 maggio 1746 di Carlo Emanuele, da cui si può comprendere la portata della modificazione avvenuta; biglietto che venne letto nella ultima seduta del sei maggio, che la Provvisione, sotto la presidenza dell'Intendente Generale Gaspare Joannini tenne prima di sciogliersi, e di consegnare il potere ai nuovi eletti.

« Il Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ecc.

Fedele, ed amato nostro. Intanto che le paterne nostre cure per il maggior sollieuo, e bene di codesto Publico Ci

---

(1) -Ivi, l. c., fol. 332 seg.

permettono di dar un più stabile prouedimento per l'Amministrazione d'esso, ci siamo determinati per motiui a noi noti, d'incominciar a dar ministratori della prouisione, e del Consiglio Triennale, ed annuale, e di formarne prouisionalmente un nuouo composto di altri soggetti li quali speriamo che ad una saggia, e disinteressata condotta accopieranno una perfetta integrità, ed un sincero zelo per il nostro, e publico seruizio.

Tale Consiglio sarà per ora composto delli infrascritti quattordici soggetti e sono

Il Marchese Giuseppe Cuttica di Cassine

Gio. Stefano Mantelli

Gio. Batta Baldasare Conzano fu Giacomo Francesco

Marchese Agostino Nicolao Gratarola

Giuseppe Fabio Aribaldi Ghilini

Marchese Antonio Bagliano

Conte Giambattista Conzano del fu Conte Marc'Antonio

Conte Diego Cermelli

Marchese Antonio Ferrari

Conte Pietro Ciuaglieri

Marchese Vittorio Ghilini

Conte Carlo Porcelli

Giacomo Francesco Guasco

Nicolao Inviziati.

Le incombenze che prima erano appoggiate alli sudetti Amministratori rispetto al Consiglio Triennale, ed annuale saranno d'oraui trasferite al nuouo Consiglio da Noi eretto, ed a riguardo di quelle della Prouisione sarà di esse incaricata la Raggioneria, la quale dourà essere composta di cinque del medemo Consiglio cioè delli due Sindaci, e di tre Consiglieri li quali uerranno scielti dalli souranominati soggetti nel loro numero.

Nelle congreghe tanto di detto Consiglio, che della Raggioneria douranno interuenire le due terze parti de rispettiui soggetti, che le compongono, ed assistere sempre a quelle di detto Consiglio il Prefetto, od il di lui Luogotenente in caso d'impedimento del medesimo, ed occorrendo che per



mancanze, od impedimento d'alcuno de soggetti di detta Raggioneria, non puotessi questa raunarsi si dourà in tal caso supplire coll'interuento d'alcuno degli altri Consiglieri.

Per l'esegutione di queste dispositioni dourete pertanto indilatamente far congregare la solita adunanza di codesti Amministratori per notificar loro questi nostri Regi Ordini.

Rispetto poi agli altri impieghi inferiori della medesima Città ui diamo la facultà per rimouere quelli, che ui constasse auer auuta una condotta pregiudicieuole al seruizio del Publico con surrogarui altre persone più capaci, e proprie, in quel solo numero però che crederete necessario.

Farete pure assicurare le scritture di essa Città, e dare l'opportuno conto di quelle che fossero mancanti, da coloro che ne sieno contabili, con far anche procedere a quelle descrizioni, che stimarete necessarie, inuigillando poi soprattutto che nella sudetta amministrazione non seguano abusi, parzialità, ne pregiudizio al publico.

Di quanto soua ne formarete l'opportuno uerbale facendolo registrare unitamente al presente ne libri delli Ordinati della sudetta Città, con trasmettere di quello copia autentica (*sic*) alla Segreteria Nostra di Statto per gli affari Interni. E senza più preghiamo il Signore che ui conserui. Torino alli quatro Maggio 1746. Firmato Carlo Emanuele.

Sigilate e sottoscritto De S. Laurent » (1).

Letto il biglietto regio si ritirarono i componenti la Provisione, eccettuati quelli designati al nuovo Consiglio, ed entrarono nella sala i recentemente nominati. Due però di essi, il Marchese Paolo Vincenzo di Castelnuovo ed il Conte Pietro Civalieri si riseruarono di supplicare il re a dispensarli da tale carica « tanto per ragione di loro età auanzata, che per mancanza d'estimo con la presente Città, e per l'inesperienza degli interessi di questo Publico, ne quali mai hanno auuto ingerenza ».

Si passò poscia all'elezione della Ragioneria, che riuscì eletta nel Conte G. B. Conzano, e nel Cav. Gio. Stefano Mantelli come Sindaci, e nel Sig. G. B. Baldassarre Conzano,

---

(1) *Ordinazioni*, T. 36, fol. 14.

Marchese Giuseppe Cuttica di Cassine e Marchese Vittorio Amedeo Ghilini come consiglieri. Ed infine si abolirono certi impieghi, erigendone provvisoriamente altri in numero ridotto, e si diminuirono i messi comunali da sei a quattro.

Tale sistema di regime comunale, che si diceva *provvisorio*, durò cogli stessi individui fino al principio del 1762. Come si vede si era passato da un eccesso all'altro. Nei due precedenti sistemi dell'anzianato e del provvisionato le elezioni si facevano annualmente ad ogni triennio per i Consigli, ed anche due volte all'anno per la trattazione diretta degli affari correnti. I difetti non mancavano, particolarmente la maggior facilità della costituzione di camarille amministrative e la ruinosa esperienza che gli individui potevan prendere degli affari correnti. In questo terzo sistema noi assistiamo ad un caso strano; l'amministrazione si cristallizza in un certo numero di individui per decine di anni di seguito, come appunto avvenne di questa nuova amministrazione con a capo i due Sindaci, Conzano e Mantelli, la quale dal 1746 durò fino al 1762; e se essa venne poi nel 1762 ritoccata, non fu già per mutare gli individui, ma per completare soltanto il numero di essi che erasi assottigliato per necessità di cose, essendo alcuni tanto invecchiati da non poter più oltre servire (1).

E caso più strano ancora, questa amministrazione fu nel Biglietto Regio chiamata *provvisoria*, e come tale sempre dichiarata nei verbali delle sedute. Dopo tutto però noi crediamo che sia stata l'amministrazione più onesta, che abbia avuto fino allora Alessandria. E tale sistema dei due sindaci perdurò sostanzialmente fino all'epoca napoleonica, ed oltre ancora all'ottocento.

\* \* \*

Regime definitivo dal 1775.

A conclusione di questo lavoro presentiamo la riforma ultima del settecento, che chiude il ciclo delle evoluzioni del-

(1) Cf. *Conseglj*, T. 44, fol. 48 — *Ordinazioni*, T. 38, fol. 326.

l'amministrazione comunale fino alle forme moderne sviluppatesi nel cosiddetto Risorgimento Italiano.

Carlo Emanuele aveva bensì introdotto i due Sindaci, ma aveva confidato l'amministrazione alla nobiltà (1). Questo lungo regime aristocratico aveva stancato la borghesia, che già sentiva il vento foriero dei principii di eguaglianza e fraternità. Forse il regime aristocratico non mancò esso stesso all'aspettazione, perchè i componenti erano tutte persone rette e superiori ad ogni sospetto. Quello che doveva renderla invisa è il solito stuolo di impiegati, specialmente superiori, che sotto l'ombra dei nobili commettevano azioni riprovevoli, e si arricchivano. Un sintomo grave l'abbiamo nella raccomandazione che trovasi fatta dal successore di Carlo Emanuele all'amministrazione alessandrina di custodire bene le scritture dell'archivio, di farne un esatto inventario, e di esiger conto di quelle che mancavano.

Vittorio Amedeo, dopo una riforma generale delle ammi-

---

(1) La nobiltà era formata dalle famiglie così dette Decurionali. Entrare nel Decurionato era come entrare nel ceto dei nobili. Di qui il frequente succedersi di richieste per parte di molte famiglie di venir riconosciute come decurionali, di cui si trovano gli atti in archivio.

Nel 1763 vi fu un tentativo per parte di famiglie del contado di entrare anch'esse nel Decurionato, e di esser dichiarate nobili. La pretesa era maggiore per quelle che appartenevano alle antiche terre che erano concorse alla fondazione di Alessandria, e che ambivano per ciò stesso di essere considerate come cittadine. Probabilmente a capo di questo movimento vi fu qualche medico, che si basava, per proprio conto, anche sulla sua qualità di aggregato al Collegio dei Medici. Fatto sta che la Ragioneria nella sua seduta del 13 luglio così dichiarava:

« Si è spedito un certificato in comprovazione che li abitanti nelle Terre del Contado, quantunque in quelle che sono concorse alla costruzione della Città, sono stati considerati per cittadini dal tempo massime del censimento di Carlo quinto, e tanto meno tra la Nobiltà d'Alessandria ancorchè alcune di dette persone aggregate al Collegio de Medici, come ne pure tra la Nobiltà siansi considerati li medici di detto Collegio se bene Cittadini, salvo fossero tali medici di già insigniti della qualità Decurionale, et sì et come meglio dallo stesso certificato; copia di cui se n'è rimessa all'Archivio ».

nistrazioni comunali sotto la data 6 giugno 1775 (1), con Regie Patenti 4 settembre stesso anno concesse e confermò alla città di Alessandria alcune particolari prerogative per la forma, autorità e facoltà del Consiglio e dei sudditi (2). In virtù di esse il Consiglio si compose di due parti: nobili e borghesi. Dieci della prima classe e dieci della seconda classe. La *Ragioneria*, corrispondente alla nostra Giunta Comunale, rimase la medesima che sotto Carlo Emanuele, e si compose di sei membri, tre della prima classe (dei nobili) e tre della seconda (dei cittadini). A capo di ogni classe, e della Ragioneria sua emanazione, eravi un sindaco: quindi un sindaco di prima classe e un altro di seconda classe: essa si chiamava anche *Consiglio ordinario* per distinguerla dal vero *Consiglio*, che radunavasi soltanto straordinariamente di tanto in tanto.

I Sindaci si rinnovavano ogni anno, insieme ai componenti la Ragioneria; il Consiglio si rinnovava ogni quinquennio, perchè ogni anno decadevano dal Consiglio i due Sindaci dell'anno precedente e i due Consiglieri Anziani, procedendosi così ogni anno alla nomina di quattro Consiglieri nuovi.

Vittorio Amedeo volle però conservata la preponderanza alla classe dei nobili, confermando tutti i privilegi del Decurionato, e dando inoltre alla detta classe non solo la facoltà di nominare i proprii membri tra le famiglie decurionali, ma eziandio di concorrere alla elezione dei consiglieri della seconda classe in unione a questa. Perciò per la prima volta i nobili elessero essi stessi i proprii consiglieri, ed il Re elesse, per questa prima volta soltanto, i consiglieri di seconda classe; designando anche le tre persone che fra essi dovevano fungere da ragionieri. In seguito, i consiglieri della seconda classe si elessero sempre da tutto il Consiglio riunito, composto di nobili e cittadini (3).

(1) Trovasi nella Raccolta del Duboin, Tom. IX, Vol. XI, pag. 596 seg. Se ne trovano in Archivio comunale anche copie separate.

(2) Cf. *ivi*, pag. 655 — Sotto la stessa data aveva pure egualmente favorito le città di Novara, Casale, Nizza e Cuneo.

(3) *Conseglj*, Tom. 46, fol. 1.

Questo sistema durò, come abbiamo accennato, fino alla metà del sec. XIX, eccezion fatta dalla parentesi del periodo napoleonico. E fu soltanto al tempo del Risorgimento Italiano, che cadde ogni vestigia di privilegio e prerogativa della classe nobile sopra la classe borghese; se con utilità della amministrazione e del popolo in genere lo sapranno giudicare i posteri, allorquando potranno dare un giudizio veramente equanime.

Per la storia però è importante conoscere un documento relativo appunto ai privilegi del Decurionato, e per esso alla Classe dei Nobili in Consiglio, conservati da Vittorio Amédeo. Poichè le famiglie Decurionali nella riforma di Vittorio Amedeo travidero un attentato alla distinzione della loro classe da quelle inferiori, si affrettarono a scandagliare l'animo del monarca circa la portata dei suoi intendimenti. E Vittorio Amedeo rispose con una lettera della Segreteria di Stato Interno diretta all'Intendente Generale Conte Caccia di Romentino sotto la data 19 gennaio 1776.

« Codesta Città d'Alessandria ha in suo ricorso a S. M. esposte le varie domande, espresse nell'unito foglio, ed eccitatosi dal Corpo Decurionale, e dal nuovo Consiglio d'essa Città in dipendenza del disposto nei paragrafi 1 e 5 delle Regie Patenti alla medesima accordate in data del 4 scorso settembre (1).

(1) Il parag. 1 diceva:

« Confermiamo al nobile Corpo dei Decurioni i dritti, i privilegi, e le onoranze, che ha goduto finora: quanto poi all'amministrazione della Città, e agli officij, che ne dipendono, avrà le facoltà infra espresse. A' posti vacanti nel Corpo Decurionale verranno surrogati, come si praticava, i successori dei Decurioni defunti, ma non saranno ammessi alle adunanze prima che abbiano l'età legittima. Mancando qualche linea, si prenderanno soggetti, i quali provino la discendenza per linea mascolina da famiglia decurionale. Che se poi si trattasse di aggregare taluno, il quale tra i suoi maggiori non contasse alcun decurione, dovrà egli primamente ottenere declaratoria di nobiltà dal Magistrato della Camera ».

Il parag. 5:

« Al Sindaco, e a' Consiglieri di prima classe apparterranno le varie incumbenze finora appoggiate a que' del Corpo decurionale ».

S. M. alla quale ho avuto l'onore di riferirle insieme col parere del Congresso destinato per la disamina d'esse domande, avendo preso in considerazione che dopo lo stabilimento del nuovo sistema per le pubbliche amministrazioni, l'intera università viene ora rappresentata dal Corpo del Consiglio di Città, e non più dal Corpo decurionale, si è degnata di spiegarsi essere sua Reale Intenzione che si osservi in avvenire quanto segue.

1° Che alle pubbliche annuali offerte a Santi Protettori della Città debba assistervi tanto la prima, che la seconda classe del Consiglio di Città a motivo che tali offerte si fanno a nome, e spesa del Pubblico.

2° Che per la sovra detta ragione nelle pubbliche processioni debbano intervenire i Rappresentanti dell'intera Università, e così anche amendue le classi del Consiglio.

3° Che in ordine al modo di sedere in chiesa, debbano le due Classi sedere amendue allo stesso lato dell'Altare, ma in banchi divisi, lasciata alla prima classe l'elezione della parte digniore, salve però le distinzioni dovute alli Sig.ri Governatore e Prefetto.

4° Rispetto al porto delle aste del Baldachino vuole S. M. che prima d'ogni cosa si verifichi se questa sia una prerogativa famigliare de' Casati Decurionali, ovvero una funzione di Città, cosicchè nel primo caso si conservi a Decurioni tale prerogativa, nel secondo caso poi debbano ammettersi ad esercitarla anche i Consiglieri di Seconda Classe, con questo riguardo però che que' della Prima abbiano le aste digniori.

5° Che ne' casi di pubblici ricevimenti e visite intervenendo tutto il Corpo del Consiglio in mancanza del primo Sindaco porti la parola il secondo, ed in mancanza di tutti due spetti sempre questa prerogativa al Consigliere di Prima Classe più anziano. Ove poi non intervenga tutto il Consiglio, v'intervengano i due Sindaci, e mancando il primo Sindaco, intervengano il secondo Sindaco, ed il Consigliere di prima Classe più anziano, ed *(sic)* il Sindaco porti la parola, e mancando tutti due i Sindaci, porti

sempre la parola un Consigliere di prima Classe, e fra questi il più anziano.

6° In ordine agl'Impieghi di Protettore de Carcerati e de Fabbricieŕi della fabbrica del Duomo, qualora V. S. Ill.ma stimi potersi lasciar sussistere questi uffizij; in tal caso S. M. approva che l'esercizio d'essi si lasci ai Consiglieri di prima classe.

7° Che il Segretario del Consiglio non debba mai sedere in linea coi Consiglieri, e tanto meno in posto digniore di quello, ove siede una parte d'essi a norma del parag. 18 delle cittate Patenti, qualunque sia la sua nascita, e ciò per essere il medesimo un ufficiale dipendente dal Corpo del Consiglio medesimo.

Nel partecipare a V. S. Ill.ma ecc. Sottoscritto Corte ».

FRANCESCO GASPAROLO.